



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1650

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

19/03/2018 - 09:26

Indice

1. DDL S. 1650 - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1650	5
1.3. Trattazione in Commissione	16
1.3.1. Sedute	17
1.3.2. Resoconti sommari	21
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	22
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 120 (pom.) del 25/02/2015	23
1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 143 (pom.) del 29/04/2015	28
1.3.2.1.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 146 (pom.) del 21/05/2015	42
1.3.2.1.4. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (ant.) del 06/10/2015	53
1.3.2.1.5. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 178 (ant.) del 07/10/2015	54
1.3.2.1.6. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 136 (pom.) del 12/01/2016	57
1.3.2.1.7. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 192 (ant.) del 13/01/2016	58
1.3.2.1.8. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 140 (pom.) del 02/02/2016	62
1.3.2.1.9. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 143 (pom.) del 16/02/2016	63
1.3.2.1.10. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 148 (pom.) del 01/03/2016	64
1.3.2.1.11. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 206 (ant.) del 02/03/2016	65
1.3.2.1.12. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 149 (pom.) del 03/03/2016	71
1.3.2.1.13. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 208 (pom.) dell'08/03/2016	72
1.3.2.1.14. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 211 (ant.) del 16/03/2016	77

1.3.2.1.15. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 218 (ant.) del 20/04/2016	82
1.3.2.1.16. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 220 (pom.) del 26/04/2016	86
1.3.2.1.17. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 221 (pom.) del 27/04/2016	103
1.3.2.1.18. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 229 (pom.) del 18/05/2016	116
1.3.2.1.19. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 231 (ant.) del 25/05/2016	144
1.3.2.1.20. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 234 (pom.) dell'08/06/2016	150
1.3.2.1.21. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 240 (ant.) del 06/07/2016	152
1.3.2.1.22. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2016	157
1.3.2.1.23. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 254 (pom.) del 27/09/2016	165
1.3.2.1.24. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 259 (ant.) del 06/10/2016	181

1. DDL S. 1650 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1650
XVII Legislatura

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

Iter

6 ottobre 2016: in corso di esame in com

Successione delle letture parlamentari

Iniziative Parlamentare

Vincenzo Santangelo (M5S)

Cofirmatori

Paola Nugnes ([M5S](#)) **Vilma Moronese** ([M5S](#)) **Carlo Martelli** ([M5S](#)) **Bruno Marton** ([M5S](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 ottobre 2014**; annunciato nella seduta ant. n. 341 del 29 ottobre 2014.

Classificazione TESEO

ISOLE MINORI

Articoli

SERVIZI PUBBLICI (Art.2), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.2), RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Art.2), INTERNET (Art.2), PISTE CICLABILI (Art.2), TURISMO (Art.2), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Artt.2, 17), STRUMENTI URBANISTICI (Art.2), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.2, 15), APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (Art.2), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Art.2), PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI (Art.2), RESTAURI (Art.2), CONFERENZA STATO REGIONI (Art.3), PROGRAMMI E PIANI (Art.3), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3), FONDI DI BILANCIO (Artt.4, 6), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.4), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.5), ATTREZZATURE E INSEDIAMENTI TURISTICI (Art.7), ASSISTENZA SANITARIA (Art.8), SCUOLA (Art.9), PROTEZIONE CIVILE (Art.10), CREDITO AGEVOLATO (Art.11), TRASPORTI LOCALI (Art.12), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.13), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Art.14), ZONE E AREE PROTETTE (Art.16)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Bruno Mancuso** (AP (NCD-UDC)) (dato conto della nomina il 25

febbraio 2015) (proposto testo modificato).

Assegnazione

Assegnato alla **13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente** il 13 gennaio 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 374 del 13 gennaio 2015.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1650

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1650

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTANGELO , NUGNES , MORONESE , MARTELLI e MARTON**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2014

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

Onorevoli Senatori. -- Le isole minori rappresentano una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico per l'Italia e per l'intero Mediterraneo.

La realtà insulare costituisce altresì un elemento di fondamentale attrattiva della nostra penisola. Inoltre è importante evidenziare le opportunità di sviluppo economico di aree marginali legato a progetti di tutela e valorizzazione della natura, che può avere ricadute positive sull'ecosistema antistante.

Le isole minori sono presenti in sette Regioni: Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana e sono costituite da 36 comuni, estendendosi per una superficie di Km² 919,19. Esse interessano una popolazione di circa 220.000 abitanti.

La necessità di provvedere ad una profonda analisi e alla seguente revisione della disciplina sulle isole minori risulta dettata, altresì, da esigenze economiche e territoriali. È noto che per la particolare posizione esse si trovano collocate in un contesto geografico-politico peculiare e pertanto meritevole di differente considerazione rispetto alla normativa ordinaria.

Le isole minori non possono trovarsi in condizione di subalternità rispetto alle regioni di appartenenza, e, in generale, al resto del territorio nazionale.

È compito dello Stato farsi carico della rimozione degli ostacoli che si frappongono a tale separazione e di eliminare le sperequazioni che spesso rendono la vita meno agiata nelle isole stesse.

Emerge l'esigenza di una legislazione speciale, non meramente equiparabile a quella di cui il legislatore costituzionale ha ritenuto di dover dotare le regioni a statuto speciale, ma tenendo conto dell'ulteriore extra-ordinarietà di tali realtà micro-realtà locali.

Ed è proprio per queste peculiarità, che risultano ulteriormente differenziate tra le diverse piccole isole del nostro territorio, che si impone una speciale disciplina al fine di realizzare un agire comune e quindi rafforzato, per meglio trattare i problemi delle medesime realtà locali.

All'assenza di una disciplina uniforme è stato posto rimedio con provvedimenti sporadici ed eccezionali, con agevolazioni fiscali episodiche e frammentarie, spesso al fine di porre rimedio ad uno stato di emergenza in cui l'isola già versava. Risulta necessario porre opportuni rimedi che permettano di intervenire anche in via preventiva. Una corretta prevenzione si può ottenere solo con una legge quadro che disponga l'organizzazione della vita insulare e la disciplina di tutti quei settori che si ripercuotono su di essa.

È necessario che le isole minori godano di una maggiore autonomia finanziaria, che consenta loro di amministrarsi e di poter affrontare tempestivamente, anche se solo temporaneamente, qualsiasi emergenza si presenti.

Esse hanno altresì la necessità di godere di vere e proprie garanzie generali finalizzate a risolvere le

problematiche che per la terraferma possono essere facilmente superabili, mentre per le isole appaiono spesso insormontabili. Eventi di lieve entità possono, infatti, portare a gravi scompensi, causando il totale scollegamento dalla terraferma anche per periodi prolungati di tempo.

Il presente disegno di legge tiene in forte considerazione le suddette esigenze e intende provvedere a rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare.

È prevista la possibilità di creare presidi ospedalieri che garantiscano servizi di pronto intervento, di prima necessità e di strutture per garantire la natalità nell'isola e le cure chemioterapiche. Viene posto assoluto rilievo alla fruizione e alla tutela della natura e dell'ambiente naturale, allo sviluppo del turismo e delle attività culturali locali legate al territorio, con la creazione di distretti culturali locali.

È inoltre prevista la dotazione di eliporti e mezzi per l'elisoccorso e la predisposizione di un sistema di fiscalità agevolata.

Ad un maggiore rispetto dell'ecosistema e degli oneri dei comuni di appartenenza è orientata la creazione di un piccolo sistema locale di smaltimento dei rifiuti non pericolosi al fine di non gravare le casse comunali dei costi di trasporto ad essi relativi e l'individuazione di siti idonei allo svolgimento di tali attività affinché queste non incidano negativamente sulla salubrità dell'ambiente e del paesaggio.

Il presente disegno di legge intende inoltre potenziare i bacini e le strutture portuali, al fine di garantire l'approdo anche in presenza di avverse condizioni meteorologiche; la costituzione di presidi permanenti di protezione civile, la creazione di strumenti atti alla semplificazione delle procedure amministrative.

Concludendo, il presente provvedimento consentirebbe la realizzazione di tutti gli obiettivi in partenza esplicitati e la risoluzione delle problematiche sopra esposte al fine di garantire la corretta applicazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale garantito dall'articolo 3 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. Le isole minori del territorio nazionale di cui all'allegato A costituiscono un patrimonio universale europeo nonché una risorsa naturale di notevole valore da tutelare, conservare e valorizzare nell'ambito della gestione del territorio e dell'esecuzione di interventi organici e programmati per la crescita socio-economica delle popolazioni ivi residenti, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica nonché di quelle relative alla tutela dei beni storico-culturali, paesistici, archeologici.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni adeguano la loro normativa ai principi e agli obiettivi dell'Unione europea in materia di isole minori, tra i quali la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per migliorare i divari dei servizi infrastrutturali e amministrativi, rispetto alle regioni e ai territori maggiormente sviluppati, in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sull'Unione europea.

3. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro normativa ai principi e agli obiettivi sanciti dall'Unione europea in tema di aree fragili quali la montagna e le regioni insulari, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sull'Unione europea.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Obiettivi di sviluppo e valorizzazione)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle competenze loro affidate, garantiscono nelle isole minori interventi ed adeguati finanziamenti volti a:

- a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute ed ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio ed alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche adeguate a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;
- b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su larga banda, per la tele-medicina, il tele-lavoro, la tele-formazione e l'offerta formativa scolastica;
- c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:
 - 1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;
 - 2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;
 - d) garantire servizi di trasporto per il rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità;
 - e) favorire il turismo;
 - f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;
 - g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelle legate al contenimento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili energetiche;
 - h) attivare sistemi di gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;
 - i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;
 - l) valorizzare i beni culturali, demaniali ed ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni in possesso delle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;
 - m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;
 - n) promuovere ed incentivare le attività tipiche delle isole, la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari, il costo dei trasporti delle merci, la semplificazione delle procedure burocratiche;
 - o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
 - p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

3. Il Documento unico di programmazione isole minori, di seguito denominato DUPIM, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredata dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere alloro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

7. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

- a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;
- b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;
- c) dal presidente dell'ANCIM e da sei sindaci designati dalla medesima Associazione.

8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.

9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predisponde il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma, lettera b).

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 7, lettera c).

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2014-2020, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 4.

(*Fondo di sviluppo delle isole minori*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, per interventi a favore delle isole minori di cui all'allegato A.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscano nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A, individuano, in conformità con il diritto europeo e la normativa regionale, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili, ovvero di attività d'impresa che non perseguano come unico obiettivo quello del profitto, bensì impostino la propria attività su valori sociali, etici ed ambientali.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A possono stabilire ed applicare uno o più tributi propri in riferimento a particolari fini quali opere pubbliche, investimenti pluriennali in servizi sociali o eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 12, comma 1, lettera *d*), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. I tributi di cui al comma 2:

a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;

b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a euro 15.000;

c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 6.

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, la rete idrica, elettrica e delle strutture portuali ed aeroportuali, ove esistenti.

2. Al fine di agevolare la ricognizione di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 inviano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una sintetica relazione accompagnata da schede sinottiche per ogni singolo settore indicando i bisogni di interventi infrastrutturali, eventuali progetti esistenti, la loro priorità e la loro quantificazione finanziaria.

Art. 7.

*(Miglioramento e potenziamento
delle strutture finalizzate all'incremento
e diversificazione dell'offerta turistica)*

1. Al fine di favorire un più razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni delle isole minori di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti un piano

sull'attuale offerta turistica del territorio, le sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro il mese di dicembre di ogni anno, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o ad una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, di intesa con le regioni e i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire ad eventuali carenze, le stesse amministrazioni, ciascuna per la propria competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 8.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono alle popolazioni residenti e ai turisti nelle isole minori il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta delle emergenze e delle urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.
2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.
3. È garantita per l'intero arco di tempo annuale, in ogni isola, ed in proporzione alla popolazione residente anche alla luce dei flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.
4. Sono mantenuti, anche in deroga alla normativa vigente, i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, implementando le adeguate professionalità e dotazioni strumentali anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità ed il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari, in centri di livello avanzato.
5. Le regioni comprendenti isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi sia nell'immediato *post-partum* che in fase prenatale.
6. In ogni comune insulare, nei comuni pluri-insulari su ogni isola del comune o su ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati in grado di prendere in carico il percorso della emergenza urgenza, di erogare i servizi delle cure primarie e della gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.
7. Sono previsti, per i medici in servizio nelle isole siciliane, adeguati opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza anche finalizzati a servizi di telemedicina.

Art. 9.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedimenti atti a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo, che abbia fatto espressa richiesta di servizio nelle istituzioni scolastiche delle isole di cui all'allegato A e che dimostri di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nei territori in cui tali istituzioni sono situate, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.

2. Al personale direttivo, docente ausiliario di ruolo non residente ed assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo nelle istituzioni scolastiche delle isole di cui all'allegato A, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;

b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi ai docenti che dimostrano di stabilire il proprio domicilio nel periodo di espletamento del servizio.

4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in istituzioni scolastiche delle isole di cui all'allegato A, anche assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado, è valutato dalle regioni territorialmente competenti in misura doppia.

5. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.

6. I comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.

7. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, la regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica, anche con un numero inferiore a 400 studenti, alle istituzioni scolastiche presenti sulle isole minori e sugli arcipelagi di isole minori di cui all'allegato A, qualora siano le uniche agenzie formative e non esistano altri presidi formativi nelle isole vicine.

Art. 10.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del Protocollo d'intesa tra ANCIM e Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 5 ottobre 2012, e ferme restando le vigenti disposizioni, qualora nel territorio di un comune avente sede in una delle isole di cui all'allegato A ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi è istituito, d'intesa con la regioni territorialmente competenti, un presidio permanente di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il Sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi ed in attesa degli stanziamenti ad esse finalizzati i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della Protezione civile e della regione.

Art. 11.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e di elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli od associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università ed istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri che non siano di mera valutazione creditizia ma di efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

Art. 12.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione delle priorità riguardanti il trasporto marittimo da e per le isole minori di cui all'allegato A, al fine di garantire la continuità dei trasporti con la terraferma e di incrementare l'attività turistica, le regioni territorialmente competenti convocano e presiedono almeno una volta l'anno una Conferenza di servizi relativa al sistema di trasporti con riferimento ai collegamenti marittimi ed aerei con le isole minori. Alla Conferenza possono prendere parte tutti i soggetti coinvolti nella gestione di tali collegamenti.

2. Le regioni definiscono, altresì, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2014-2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri.

4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 13.

*(Prevenzione e composizione dei conflitti
e riduzione del contenzioso giurisdizionale)*

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale presente nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti persegono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo una equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti ed i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

Art. 14.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Al fine della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori, e per la necessità di non disperdere il patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai Piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane.

Art. 15.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'incentivazione del compostaggio domestico.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 16.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 17.

(Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 18.

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 19.

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

Art. 20.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato A
(Articolo 1)

ELENCO DELLE ISOLE MINORI

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Kmp.	Ab./Kmq.
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
CI	San Pietro	6.849	50	136
FG	Capraia	-	1	1
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Elba	31.660	223	142
LI	Pianosa	-	10	-

LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0.5	-
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulacano	434	21	20
NA	Capri	14.117	10.26	1.376
NA	Ischia	62.800	46.3	1.356
NA	Procida	10.614	4.1	2.588
OT	Caprera	73	15.7	4
OT	La Maddalena	10.724	19.6	547
OT	Molara (Olbia)	-	-	-
OT	Razzoli (La Maddalena)	-	-	-
OT	Santa Maria	-	-	-
OT	Santo Stefano	-	2	-
OT	Spargi	-	1.7	-
OT	Tavolara	-	6	-
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	5.6	41
TP	Marettimo	822	12.3	67
TP	Pantelleria	8.327	84.5	98.54

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1650
XVII Legislatura

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 120 \(pom\)](#)

25 febbraio 2015

Discusso

congiuntamente:

[S. 117](#), [S. 512](#),
[S. 828](#), [S. 962](#)

[N. 143 \(pom\)](#)

29 aprile 2015

Adottato testo
base S.828.

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 4
giugno 2015 alle
ore 14:00

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 146 \(pom\)](#)

21 maggio 2015

Discusso
congiuntamente:

[S. 117](#), [S. 512](#),
[S. 828](#), [S. 962](#)

Posticipazione
termine per la
presentazione di
emendamenti a
scadenza da
definirsi. Ciclo di
audizioni

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N_118 \(ant.\)](#)

6 ottobre 2015

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.117](#), [S.512](#),
[S.828](#), [S.962](#)

Audizione
informale

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N_178 \(ant.\)](#)

7 ottobre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.117](#), [S.512](#),
[S.828](#), [S.962](#)

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N_136 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.117](#), [S.512](#),
[S.828](#), [S.962](#)

Audizione
informale

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N_192 \(ant.\)](#)

13 gennaio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.117](#), [S.512](#),
[S.828](#), [S.962](#)

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti in
audizione
informale

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N_140 \(pom.\)](#)

2 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.117](#), [S.512](#),
[S.828](#), [S.962](#)

Audizione
informale

Audizioni
informali

[N_143 \(pom.\)](#)

16 febbraio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione
informale

[N_148 \(pom.\)](#)

1 marzo 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N_206 \(ant.\)](#)

2 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.117](#), [S.512](#),
[S.828](#), [S.962](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N_149 \(pom.\)](#)

3 marzo 2016

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi**

Discusso
congiuntamente:
[S.117](#), [S.512](#),
[S.828](#), [S.962](#)
Audizione
informale

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N_208 \(pom.\)](#)

8 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.117](#), [S.512](#),
[S.828](#), [S.962](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N_211 \(ant.\)](#)

16 marzo 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.117](#), [S.512](#),
[S.828](#), [S.962](#)

[N_218 \(ant.\)](#)

20 aprile 2016

Testo unificato
allegato al
resoconto

[N_220 \(pom.\)](#)

26 aprile 2016

[N_221 \(pom.\)](#)

27 aprile 2016

Adottato testo
base nuovo T.U.
del relatore.
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 11
maggio 2016 alle
ore 12:00
Nuovo T.U.
proposto dal
relatore allegato al
resoconto

[N_229 \(pom\)](#)
18 maggio 2016

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N_231 \(ant.\)](#)
25 maggio 2016

(rinvio dell'esame)

[N_234 \(pom\)](#)
8 giugno 2016

[N_240 \(ant.\)](#)
6 luglio 2016

Presentati
emendamenti del
relatore (testo
allegato al
resoconto). Fissato
termine per la
presentazione di
subemendamenti:
12/7/2016 h. 12..

[N_251 \(pom\)](#)
14 settembre 2016

Allegato al
resoconto testo
emendamenti

[N_254 \(pom\)](#)
27 settembre 2016

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N_259 \(ant.\)](#)
6 ottobre 2016

Allegato al
resoconto testo
emendamenti

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 120 (pom.) del 25/02/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2015
120^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
[DL BIAGIO](#)*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(117\) D'ALI'.](#) - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\) DE POLI.](#) - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\) ORRU'](#) ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\) RANUCCI](#) ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\) SANTANGELO](#) ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 117, 512, 828 e 962. Congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1650 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge n. 117, 512, 828 e 962, sospeso nella seduta del 27 novembre 2014.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge n. 1650, che prevede disposizioni

volte a definire un quadro di programmazione per lo sviluppo delle Isole minori, che rappresentano una preziosa risorsa, sotto il profilo culturale, paesaggistico, turistico ed economico, per l'Italia e l'intero Mediterraneo. In particolare, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge. L'articolo 2 reca gli obiettivi di sviluppo e valorizzazione. L'articolo 3 prevede gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle Isole minori. L'articolo 4 disciplina il fondo per lo sviluppo delle Isole minori. L'articolo 5 introduce misure per una fiscalità di sviluppo. L'articolo 6 disciplina il fondo per la perequazione infrastrutturale. L'articolo 7 prevede il miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e diversificazione dell'offerta turistica. L'articolo 8 stabilisce misure per migliorare i servizi sanitari. L'articolo 9 dispone misure a sostegno del sistema scolastico. L'articolo 10 organizza presidi permanenti di protezione civile. L'articolo 11 prevede accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito. L'articolo 12 introduce misure relative ai trasporti locali. L'articolo 13 dispone per la prevenzione e la composizione dei conflitti e la riduzione del contenzioso giurisdizionale. L'articolo 14 disciplina il piano per l'assetto idrogeologico. L'articolo 15 reca norme per la gestione dei rifiuti. L'articolo 16 dispone in materia di demanio regionale e riserve naturali. L'articolo 17 prevede il piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili. L'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia, mentre l'articolo 19 prevede la copertura finanziaria.

Il presidente [DI BIAGIO](#) propone che l'esame del disegno di legge n. 1650 si svolga congiuntamente al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 117, 512, 828 e 962.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente DI BIAGIO avverte che il relatore ha depositato i nuovi emendamenti 3.0.100, 5.0.100, 16.200, 25.100, 40.100 (testo 2) e 44.0.100, pubblicati in allegato. Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 13 di venerdì 27 febbraio 2015.

La Commissione conviene.

Il relatore VACCARI illustra in sintesi i contenuti delle proposte emendative appena presentate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente **DIBIAGIO** comunica che nel corso dell'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata dai rappresentanti di AssoArpa documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

3.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Le misure compensative di sostegno del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 possono essere concesse anche alle imprese agricole che nel corso dell'anno 2014 sono state danneggiate da infezioni della fitopatia xylella fastidiosa a carico degli oliveti.
2. Le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la proposta di declaratoria della eccezionalità degli eventi di cui al comma 1.
3. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse."

5.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Autorizzazione ad assumere per l'Agenzia Regionale per la protezione ambientale Puglia)

In considerazione della particolare emergenza ambientale determinatasi nell'area di Taranto e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto,

la regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzioneli previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione del processo di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure dl stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con li raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente."

16.200

IL RELATORE

All'articolo 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009 , n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il residuo periodo di diritto successivo al 2015 di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, si calcola determinando quindici anni dalla data di entrata in esercizio commerciale di cessione dell'energia termica esclusivamente se anch'essa è avvenuta entro il 31 dicembre 2012».

25.100

IL RELATORE

All'articolo 25, al capoverso articolo 219-bis, apportare le seguenti modificazioni:

"a) Sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è introdotto in via sperimentale e su base volontaria il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro, nonché per i contenitori in plastica, acciaio, alluminio con capacità superiore ai cinque litri, contenenti birra o acqua minerale, serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo";

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi";

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole "sviluppo economico" inserire le seguenti: "da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge";

2. sopprimere le seguenti parole: "e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni";

3. aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Con il medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi e contenitori di cui al presente articolo. Terminata la fase sperimentale si valuterà di estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi d'imballaggio, di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo".

e) Sopprimere il comma 5.

40.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

"2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni"»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis." L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma precedente costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, privi di opere di fondazione, installati su un sedime non superiore a 6 mq e che siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione."

3-ter. "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del precedente comma».

44.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

"Art. 44-bis

(Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato)

1. Nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi."

1.3.2.1.2. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 143 (pom.) del 29/04/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
143^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LXXXVII-bis, n. 3\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2015*

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Poiché non vi sono interventi il presidente [MARINELLO](#), relatore, propone di esprimere un parere favorevole sul documento in titolo.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) illustra una proposta alternativa di parere contrario, pubblicata in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore risulta approvata. È pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa.

IN SEDE REFERENTE

(117) D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole

(512) DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

**(828) Pamela Giacoma Giovanna ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori.
Laboratorio Isole**

(962) RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile

(1650) SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 febbraio.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente **MARINELLO** dichiara conclusa la discussione generale.

Il presidente **MARINELLO** (*AP (NCD-UDC)*), facente funzioni di relatore, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. **828** e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 14 di giovedì 4 giugno 2015.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il relatore **VACCARI** (*PD*) presenta gli ordini del giorno G/1676/8/13, G/1676/9/13 e G/1676/10/13, pubblicati in allegato. Presenta inoltre gli emendamenti 9.0.9 e 42.200, pubblicati in allegato.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 9.0.9 e 42.200 alle ore 14 di lunedì 4 maggio 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ([n. COM \(2015\) 45 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 90*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione.

La relatrice [PUPPATO \(PD\)](#) illustra uno schema di risoluzione favorevole, pubblicato in allegato.

La senatrice [NUGNES \(M5S\)](#) illustra uno schema alternativo di risoluzione, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di risoluzione della relatrice è posto ai voti ed approvato. È pertanto preclusa la votazione dello schema alternativo di risoluzione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALEO \(PD\)](#) sollecita il prosieguo dell'esame del disegno di legge n.[1458](#), recante l'istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che l'esame del disegno di legge n. [1458](#) riprenderà nel corso della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE E MARTELLI
SUL DOC. LXXXVII-bis, n. 3**

La 13^a Commissione permanente,

nell'ambito delle parti di competenza sulla relazione programmatica relative alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,

premesso che:

quest'anno la relazione arriva al termine del Semestre di Presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee e assume la caratteristica di essere un bilancio dell'azione del Governo Italiano alla guida del Consiglio dell'Unione europea, considerando anche il fatto che l'Italia lavorerà nel 2015 insieme alla presidenza Lettone e quella Lussemburghese, nella troika di presidenza dell'UE;

nella premessa della Relazione il Governo mette in evidenza il lavoro svolto nei sei mesi di presidenza in cui si è cercato di affiancare al consolidamento dei bilanci, anche la flessibilità che ha avuto poi riflesso in alcune azioni della Commissione europea tra cui il piano di investimenti "Juncker", la comunicazione sulla flessibilità [atto COM (2015) 15] e la ripresa del dibattito sulla governance economica europea;

al capitolo 5 rubricato "le politiche in materia di uso efficiente delle risorse, rifiuti aria e protezione del suolo" il Governo richiama il provvedimento del Consiglio Ambiente del 28 ottobre 2014 *"inverdimento del Semestre Europeo e della Strategia 2020"* affermando il proposito di ribadire il perseguitamento degli obiettivi enunciati ed con particolare l'interesse del Governo su qualità dell'aria e sul "pacchetto rifiuti", che comprende la revisione di sei direttive concernenti la gestione dei rifiuti, delle discariche e di alcune tipologie specifiche di rifiuti quali gli imballaggi, i veicoli a fine vita, le pile ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'obiettivo del Governo è continuare a sostenere l'introduzione di una metodologia armonizzata di calcolo delle quantità di rifiuti riciclate; rafforzare le politiche di prevenzione, con particolare riguardo alla diminuzione dei rifiuti alimentari; incrementare il riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento nell'ottica di sostenere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse. Per quanto riguarda, in particolare, il riciclo dei rifiuti si intende sostenere l'introduzione di valori per i *target* di riciclaggio elevati, ma tecnicamente ed economicamente raggiungibili. Similmente per quanto concerne gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica. Il Governo, inoltre, presterà specifica attenzione all'attività della nuova Commissione per dare seguito all'impegno preso nel Settimo Programma di Azione per l'Ambiente (decisione n. 1386/2013/EU), ad assumere appropriate iniziative per la difesa della risorsa suolo attraverso uno strumento giuridicamente vincolante, flessibile e proporzionato. A tale riguardo si ritiene utile fissare a livello europeo, in linea con quanto indicato dal settimo programma quadro, gli obiettivi di riduzione del rischio relativo per ciascun processo di degrado,

lasciando invece le modalità con cui perseguire l'obiettivo di ridurre il degrado del suolo alla discrezionalità degli Stati membri;

per quanto riguarda il settore dell'energia si fa ampio riferimento all'Atto COM (2015) 80 recante Comunicazione "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" meglio nota come Energy Union. Il testo della Comunicazione presenta le iniziative che la Commissione Europea intende adottare nel biennio 2015-2017 per sviluppare una comune politica energetica europea, *la cosiddetta Energy Union*, al fine di far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici raggiungendo gli obiettivi di sicurezza, stabilità ed equità energetica; sono 15 le iniziative che la Commissione intende intraprendere ricomprensendo tutto il ciclo energetico, dall'approvvigionamento delle fonti primarie, alla produzione e distribuzione dell'elettricità, revisionando sia la normativa vigente che proponendo nuovi testi normativi;

il Governo inoltre, si impegna, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 del quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia, a sostenere il sistema di scambio delle quote di emissione CO2;

propone, per quanto di competenza, parere olistico e formula le seguenti osservazioni:

nonostante i buoni propositi di facciata la politica energetica prospettata dalla Commissione Europea è ancora integralmente basata sulle fonti di energia fossili e sulle rendite di posizione ad esse legate. Questo da un lato distorce risorse verso questi settori, sottraendole al settore delle fonti rinnovabili ed al processo di decarbonizzazione di tutti i settori economici e sociali, dall'altro induce a folli politiche volte alla continua ricerca di nuovi approvvigionamenti di tali risorse, sia mediante assurdi programmi di ricerca e sfruttamento di idrocarburi, sia mediante la costruzione di faraoniche ed antistoriche reti di trasmissione come i gasdotti TAP e Poseidon. Sono necessarie misure stringenti sul processo di decarbonizzazione dell'economia, misure che devono includere:

- 1) lo sviluppo di reti intelligenti
- 2) la riduzione dei consumi energetici, con politiche volte a penalizzare l'eccessivo uso di questa risorsa
- 3) l'abbandono delle fonti fossili per generazione energetica, per usi domestici e per il trasporto, programmando il percorso di uscita ed la completa transizione verso le fonti di energia rinnovabile entro il 2040
- 4) l'abbandono di folli progetti di transizione verso biocarburanti il cui impatto sull'ecosistema planetario e sull'emissione di gas ad effetto serra è superiore alle fonti che si pretende di rimpiazzare

la Commissione Europea si propone di cancellare ogni sussidio pubblico alle energie rinnovabili ma non chiarisce quale trattamento verrà riservato alle fonti fossili, che ad oggi godono di incentivi molto significativi;

che il Governo si impegni a non eliminare la cancellazione dei sussidi alle rinnovabili, sussidi che dovrebbero, invece, essere stabilizzati ed inseriti nella fiscalità generale, poiché le fonti di energia rinnovabile costituiscono un beneficio per la collettività e per questo devono essere sempre l'unica opzione;

che il Governo si impegni ad affrontare con serietà la questione della gestione di tutti i rifiuti, inclusi gli imballaggi, agendo sulla prevenzione e sull'eco-progettazione dei beni prodotti così da minimizzare il consumo di risorse e da far sì che nel ciclo produttivo si usino solo molecole che possano essere sempre riportate alle condizioni iniziali senza degradazione delle proprietà chimiche e merceologiche.

Dovranno essere sostenute solo le iniziative normative europee relative alla gestione dei rifiuti riciclabili e degli imballaggi che siano in linea con la visione precedentemente delineata;

che il governo si impegni ad individuare con un obiettivo almeno al 2040 dei meccanismi volti alla realizzazione di una filiera alternativa allo smaltimento in discariche ed inceneritori, avviando, coerentemente con lo scenario delineato in precedenza, progetti di ricerca volti all'eliminazione dal ciclo produttivo di tutte le molecole di sintesi individuate come non riciclabili allo stesso livello di qualità del materiale di partenza, realizzando, così, la tanto auspicata "economia circolare";

che il Governo si impegni, a riconoscere incentivi a quelle imprese che utilizzano materiali riciclati nel senso precedentemente, ed a prevedere una tassazione elevata per quei prodotti ritenuti "complessi o impattanti", che dovranno necessariamente essere vietati entro il 2040;

che il governo si impegni a non incentivare il ricorso al meccanismo alle quote di emissione perché questo meccanismo ha da un lato comportato una diminuzione della CO2 prodotta all'interno dei confini europei, dall'altro, ha favorito la delocalizzazione delle stesse in paesi dove non vi sono particolari limiti di emissione senza, di fatto contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dall'aria do Co2. Si ritiene che ricorrere al sistema di "*mercato dell'aria*" così come previsto dall'applicazione del protocollo di Kyoto non risolve il problema della riduzione dell'emissione di gas serra in quanto: l'accantonamento temporaneo delle quote - messe poi all'asta e acquistate da industrie che inquinano di più per aumentare legalmente la loro quota di emissione - è un modo per alimentare un profitto che non genera risultati, sarebbe più opportuno investire e indirizzare quei profitti esclusivamente verso investimenti ambientali obbligando le imprese a investire per arrivare alle emissioni zero.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 45 DEFINITIVO
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 90)**

La 13a Commissione permanente,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca(n. COM (2015) 45 definitivo);

considerato che la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata poiché il regolamento che si intende modificare è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti fra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;

verificato che la proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto la conformità del regolamento (CE) n. 1007/2009 alle raccomandazioni e alle decisioni adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC può essere ottenuta non solo modificando gli elementi contestati di tale regolamento;

verificato che la proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché si limita a prevedere quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi prefissati,

si pronuncia, per quanto di competenza,
in senso favorevole con le seguenti osservazioni:

si osserva preliminarmente che la disposizione recata dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della proposta di regolamento - che fissa limiti quantitativi - si rivela insufficiente poiché, laddove si prevede che la caccia delle foche sia condotta principalmente per scopi non commerciali, ammette comunque finalità commerciali, seppure in dimensioni limitate, concretizzando la violazione dei termini della definizione dello stesso comma 1 dell'articolo 3 ed agirando così, nella stessa definizione, il divieto generale. Sulla base di tali considerazioni, andrebbe pertanto espunto il riferimento all'esito commerciale della caccia;

in subordine, andrebbe meglio specificata la locuzione utilizzata. Al fine di chiarire eventuali ambiguità, si suggerisce una definizione di caccia "non condotta principalmente per fini commerciali", in base alla quale la maggior parte dei prodotti della caccia sono usati, consumati o goduti all'interno della comunità senza essere venduti, scambiati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunità per ottenerne benefici economici;

andrebbe inoltre valutata una modifica dell'articolo 3, comma 1, lettera b), volta a vietare il collocamento sul mercato di prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia che per la loro intrinseca natura hanno finalità commerciali, impedendo la caccia con tecnologie e strumenti che, per dimensione e valore economico, siano tipici e funzionali ad una caccia massiva e non individuale, né selezionata;

da ultimo, al fine di rendere meno cruento le tipologie di caccia tradizionale degli Inuit, andrebbe valutato l'inserimento - in fine dell'articolo 3, comma 1, lettera b) - di un periodo che permetta e sostenga l'uso del fucile piuttosto che del bastone uncinato per colpire in testa le foche, strumento quest'ultimo assai più cruento e meno efficace.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI SENATORI
PAOLA NUGNES, VILMA MORONESE E MARTELLI
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2015) 45 definitivo**

La 13a Commissione permanente,

premesso che:

il regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca stabilisce un divieto generale di immissione di tali prodotti sul mercato dell'Unione (il "regolamento di base"). Il regolamento di base prevede però una deroga a questo divieto generale per i prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia tradizionalmente praticata dagli Inuit e da altre comunità indigene e che contribuiscono al loro sostentamento (la "deroga IC"). Il regolamento di base prevede, un' ulteriore deroga all'importazione dei prodotti derivati dalla foca se la caccia è praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine senza fini di lucro né finalità commerciali (deroga MRM), nonché una deroga all'importazione di natura occasionale costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Da qui, è nata l'esigenza di un regolamento di esecuzione, il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, recante modalità di applicazione del regolamento di base (il "regolamento di esecuzione");

in sede di Organizzazione mondiale del commercio (OMC) il Canada e la Norvegia hanno impugnato i suddetti atti;

il 18 giugno 2014, l'organo di conciliazione dell'OMC ha contestato le due deroghe - IC e MRM; la deroga MRM è stata ritenuta non giustificabile perché la possibile differenza, in termini di dimensione commerciale, tra la caccia a scopo commerciale e la caccia praticata al solo scopo di garantire una gestione sostenibile delle risorse marine (piccola scala, senza fini di lucro) non era tale da giustificare la distinzione; per la deroga IC, l'organo d'appello ha stabilito che: "anche se in linea di principio rispecchia una distinzione legittima, alcuni elementi della sua concezione e applicazione ne fanno una «discriminazione arbitraria e ingiustificata»";

il 10 luglio 2014 l'Unione europea ha notificato all'organo di conciliazione dell'OMC l'intenzione di attuare le raccomandazioni e le decisioni da esso emanate nell'ambito della controversia in causa, in modo da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC;

il 5 settembre 2014, l'Unione europea, il Canada e la Norvegia hanno convenuto che 16 mesi sarebbe stato un termine ragionevole per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni dell'organo di conciliazione.

considerato che:

la presente proposta normativa ha lo scopo di attuare le raccomandazioni e le decisioni dell'organo di conciliazione in merito al regolamento di base e costituisce il fondamento giuridico per conformare il regolamento (UE) n. 737/2010 alle suddette decisioni. Inoltre, con la su esposta proposta di regolamento si vuole eliminare la deroga MRM dal regolamento di base, mentre, per quanto concerne le deroghe relative alla concezione e all'applicazione della deroga IC si provvede alla modifica della stessa collegandola al rispetto del benessere degli animali e introducendo un limite all'immissione dei prodotti derivati dalla foca sul mercato se la portata della caccia o altre circostanze indicano che la caccia non è praticata principalmente a fini commerciali e solo per ragioni di sussistenza delle comunità indigene che la praticano;

considerato inoltre che:

la base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del TFUE secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, sono tenuti ad adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il regolamento di base è stato adottato allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dovuti alle disparità esistenti tra le misure nazionali che disciplinano il commercio dei prodotti derivati dalla foca;

esprime, in riferimento al rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

che le istituzioni europee possano in fase di esame della proposta di regolamento, rivedere la deroga IC, che rimane, comunque, una pratica crudele nei confronti delle foche anche se esercitata per ragioni di sussistenza dalle comunità indigene "Inuit," fornendone una definizione più dettagliata onde evitare eventuali ambiguità e basandosi sui criteri della sussistenza della comunità (per cui si intende la conservazione e la continuazione dell'esistenza fisica, culturale e tradizionale della comunità attraverso la raccolta di risorse rinnovabili che devono essere utilizzate, condivise e consumate all'interno della comunità stessa in modo da sostenerla) e la non condotta principalmente per fini commerciali (vale a

dire che la maggior parte dei prodotti della caccia debbono essere usati, consumati, o goduti all'interno della comunità senza essere venduti, scambiati o altrimenti trasferiti al di fuori della comunità al fine di ottenere benefici economici);

nel processo di revisione del Regolamento (CE) n. 1007/2009 e del suo Regolamento di esecuzione (UE) 737/2010 auspicare una modifica dei criteri di accreditamento degli organismi riconosciuti, deputati al rilascio delle attestazioni certificanti la conformità dei prodotti derivati dalla foca alla normativa comunitaria, in modo da renderli più stringenti e prevedere regolari audizioni e strumenti di sorveglianza sull'operato dei suddetti organismi;

al fine di assicurare nella sua completezza la corretta attuazione dell'eccezione "IC", è opportuno che i medesimi organismi riconosciuti di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 737/2010 siano in grado di valutare l'idoneità (iniziale e periodica) dei singoli cacciatori e delle modalità di caccia;

è auspicabile che solo ed esclusivamente una parte dei prodotti derivanti dalla caccia alle foche provenienti da popolazioni aborigene sia inserita nella deroga IC in particolare i soli prodotti ottenuti per ragioni di sussistenza, mantenendo le modalità di caccia tradizionali, vietando l'impiego di moderni mezzi quali elicotteri, motoslitte, fuoristrada e potenti motonavi. A tal fine dovrebbe essere vietato il collocamento sul mercato dei prodotti derivati dalla foca provenienti da forme di caccia aventi finalità commerciali.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

G/1676/8/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche ambientali ed economiche perché i combustibili fossili sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico;

il nostro paese importa ogni anno petrolio e metano per un controvalore economico di alcune decine di miliardi di euro e lo sviluppo delle fonti rinnovabili consente di arginare questa enorme perdita di potere di acquisto, lasciando tale valore sul sistema socio-economico locale;

la Commissione europea ha messo in evidenza, a più riprese, l'importanza del contributo offerto dalle biomasse per raggiungere gli obiettivi preposti sul clima e sull'energia al 2020 (20 per cento di riduzione delle emissioni, 20 per cento di aumento di efficienza energetica, 20 per cento di rinnovabili negli usi finali di energia);

la Commissione europea ha recentemente fissato nuovi obiettivi, rispetto al 1990, da raggiungere entro l'anno 2030: riduzione delle emissioni di CO₂ del 40 per cento; aumento della quota di energia rinnovabile ad almeno il 27 per cento ed incremento dell'efficienza energetica di almeno il 27 per cento;

è possibile conciliare gli impegni in materia di salvaguardia ambientale con un equilibrato sviluppo delle aree boschive, in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, garantire occupazione, redditività e corretta manutenzione e gestione dei boschi mediante il sostegno allo sviluppo di filiere foresta-legno-energia;

considerato che:

è fondamentale sostenere i progetti di gestione sostenibile dei boschi, la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia locale al fine di favorire un miglioramento idrogeologico del territorio, oltre allo sviluppo in loco delle fonti rinnovabili producendo nuove opportunità di lavoro; è necessario rispettare i principi di sostenibilità economica ed ambientale attraverso la valorizzazione di iniziative su piccola scala, replicabili in molteplici contesti del nostro Paese, attraverso il corretto dimensionamento degli impianti di produzione energetica e dei relativi bacini di approvvigionamento; occorre valorizzare i sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi attraverso filiere capaci di coniugare economia vitale con l'utilizzo sostenibile delle risorse che il territorio esprime; considerato altresì che:

le Regioni sono dotate o dovranno dotarsi di norme per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle aree forestali;

durante gli interventi di diradamento e manutenzione del patrimonio boschivo si producono quantità elevate di biomasse, anche attraverso il recupero del legno di piccola pezzatura (ramaglie, tondame, ecc.) che solitamente non viene utilizzato e viene lasciato nei boschi come residuo del taglio e che può essere valorizzato negli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

occorre favorire la realizzazione di Piattaforme Biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet);

la materia prima, per essere sostenibile, deve essere reperita localmente, entro un raggio di 50 chilometri e che la piattaforma biomassa rappresenta una nuova possibilità per i consumatori che intendono sostituire i combustibili fossili con i prodotti del legno proveniente da aree locali dove reperire biocombustibili di buona qualità a favore dei consumatori domestici e non domestici e per la diffusione di minireti di teleriscaldamento pubbliche e private;

l'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione può essere utilizzata per soddisfare i fabbisogni della piattaforma biomassa, e la parte rimanente, per essiccare la materia prima al fine di produrre biocombustibili di buona qualità da commercializzare;

l'organizzazione di una rete territoriale di piattaforme biomasse per la produzione di energia e la commercializzazione professionale dei combustibili legnosi può rappresentare un aspetto fondamentale per la crescita del mercato e lo stimolo per nuovi investimenti sull'intera filiera; considerato infine che:

al punto 2. della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono elencati i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale,

impegna il Governo:

ad inserire, in sede di riscrittura e aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, tra i sottoprodotti di cui al punto 2. della Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto anche quelli derivanti dalla gestione sostenibile dei corsi d'acqua;

ad individuare idonee sinergie tra i Ministeri competenti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e stabili (per 20 anni come previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, gestite dal Gestore Servizi Energetici), che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata all'attuazione di progetti in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, la creazione di occupazione e redditività;

al perseguimento della valorizzazione della filiera locale foresta-legno-energia mediante la definizione di tariffe incentivanti (onnicomprensive) e premi, per gli impianti alimentati a biomasse, che utilizzano sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi provenienti da una distanza inferiore ai 50 chilometri dall'impianto stesso;

a favorire la diffusione di Piattaforme Biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di provenienza locale (entro i 50 chilometri) di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet).

G/1676/9/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame disciplina l'applicazione di "criteri ambientali minimi" negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione; in particolare, si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute dei decreti ministeriali adottati in attuazione del Piano d'azione, relativi all'acquisto di lampade a basso consumo energetico e di attrezzature elettriche ed elettroniche per gli uffici;

tale obbligo si applica inoltre per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto per forniture ed affidamenti relativi, tra l'altro, al servizio di gestione dei rifiuti urbani, al servizio di gestione del verde pubblico, agli arredi per uffici;

considerato che:

il comma 3 dell'articolo 12 stabilisce che con decreto del Ministero dell'ambiente sia incrementata progressivamente, nell'arco di cinque anni, tale percentuale, per i prodotti e servizi stabiliti nel decreto del Ministro dell'Ambiente 25 luglio 2011,

impegna il Governo:

a definire, con il medesimo decreto: modalità e i criteri per la progressiva e graduale sostituzione, nelle forniture e negli acquisti di servizi di ristorazione, della materia plastica dei contenitori per alimenti con confezioni organiche di origine naturale biodegradabili, riciclabili e compostabili, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali di riduzione dei gas climateranti e all'uso efficiente delle risorse ai sensi della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 571; a stabilire che, nella documentazione di gara delle pubbliche amministrazioni e delle centrali di committenza per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, sia previsto nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali l'impiego di materiali biocompositi per l'involucro edilizio derivanti da piante annuali trasformate nelle filiere agro-industriali.

G/1676/10/13

IL RELATORE

Il Senato,

premesso che:

la questione energetica rappresenta un elemento strategico delle politiche ambientali ed economiche perché i combustibili fossili sono i principali responsabili dell'inquinamento atmosferico;

il nostro paese importa ogni anno petrolio e metano per un controvalore economico di alcune decine di miliardi di euro e lo sviluppo delle fonti rinnovabili consente di arginare questa enorme perdita di potere di acquisto, lasciando tale valore sul sistema socio-economico locale;

la Commissione europea ha messo in evidenza, a più riprese, l'importanza del contributo offerto dalle biomasse per raggiungere gli obiettivi preposti sul clima e sull'energia al 2020 (20 per cento di riduzione delle emissioni, 20 per cento di aumento di efficienza energetica, 20 per cento di rinnovabili negli usi finali di energia);

la Commissione Europea ha recentemente fissato nuovi obiettivi, rispetto al 1990, da raggiungere entro l'anno 2030: riduzione delle emissioni di CO₂ del 40 per cento; aumento della quota di energia rinnovabile ad almeno il 27 per cento ed incremento dell'efficienza energetica di almeno il 27 per

cento;

è possibile conciliare gli impegni in materia di salvaguardia ambientale con un equilibrato sviluppo delle aree boschive, in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, garantire occupazione, redditività e corretta manutenzione e gestione dei boschi mediante il sostegno allo sviluppo di filiere foresta-legno-energia;

considerato che:

è fondamentale sostenere i progetti di gestione sostenibile dei boschi, la valorizzazione della filiera foresta-legno-energia locale al fine di favorire un miglioramento idrogeologico del territorio, oltre allo sviluppo in loco delle fonti rinnovabili producendo nuove opportunità di lavoro;

è necessario rispettare i principi di sostenibilità economica ed ambientale attraverso la valorizzazione di iniziative su piccola scala, replicabili in molteplici contesti del nostro Paese, attraverso il corretto dimensionamento degli impianti di produzione energetica e dei relativi bacini di approvvigionamento; occorre valorizzare i sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi attraverso filiere capaci di coniugare economia vitale con l'utilizzo sostenibile delle risorse che il territorio esprime;

considerato altresì che:

le Regioni sono dotate o dovranno dotarsi di norme per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle aree forestali;

durante gli interventi di diradamento e manutenzione del patrimonio boschivo si producono quantità elevate di biomasse, anche attraverso il recupero del legno di piccola pezzatura (ramaglie, tondame, ecc.) che solitamente non viene utilizzato e viene lasciato nei boschi come residuo del taglio e che può essere valorizzato negli impianti alimentati da fonti rinnovabili;

occorre favorire la realizzazione di piattaforme biomasse che costituiscano vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet);

la materia prima, per essere sostenibile, deve essere reperita localmente, entro un raggio di 50 chilometri e che la piattaforma biomassa rappresenta una nuova possibilità per i consumatori che intendono sostituire i combustibili fossili con i prodotti del legno proveniente da aree locali dove reperire biocombustibili di buona qualità a favore dei consumatori domestici e non domestici e per la diffusione di minireti di teleriscaldamento pubbliche e private;

l'energia termica prodotta dall'impianto di cogenerazione può essere utilizzata per soddisfare i fabbisogni della piattaforma biomassa, e la parte rimanente, per essiccare la materia prima al fine di produrre biocombustibili di buona qualità da commercializzare;

l'organizzazione di una rete territoriale di piattaforme biomasse per la produzione di energia e la commercializzazione professionale dei combustibili legnosi può rappresentare un aspetto fondamentale per la crescita del mercato e lo stimolo per nuovi investimenti sull'intera filiera,

impegna il Governo:

in sede di revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 a prevedere che alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da biomasse alimentate da sottoprodotti di origine biologica di potenza non superiore a 300 kW, anche oggetto di rifacimento, sia attribuito un incremento del 10 per cento della tariffa incentivante base qualora gli impianti siano alimentati, con una percentuale non inferiore al 70 per cento in peso, mediante i sottoprodotti provenienti dall'attuazione di progetti, approvati dagli enti competenti, finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico ed alla corretta gestione sostenibile dei boschi e dei corsi d'acqua: sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali e/o sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco e/o sottoprodotti derivati dal decespugliamento e taglio piante su argini e golene dei corsi d'acqua; ad individuare idonee sinergie tra i Ministeri competenti per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici e

stabili (per 20 anni come previsto dal decreto ministeriale 6 luglio 2012, gestite dal Gestore Servizi Energetici), che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata all'attuazione di progetti in grado di prevenire il dissesto idrogeologico, la creazione di occupazione e redditività; al perseguitamento della valorizzazione della filiera locale foresta-legno-energia mediante la definizione di tariffe incentivanti (onnicomprensive) e premi, per gli impianti alimentati a biomasse, che utilizzano sottoprodotti derivanti dalla gestione sostenibile dei boschi provenienti da una distanza inferiore ai 50 chilometri dall'impianto stesso; a favorire la diffusione di piattaforme biomasse che costituiscono vere e proprie "stazioni di servizio" di combustibili legnosi di provenienza locale (entro i 50 chilometri) di alta qualità dotate di infrastrutture e attrezzature che consentono la produzione di energia (elettrica e termica) e la produzione di prodotti derivati dalla legna (ad esempio legna da ardere, cippato e pellet).

9.0.9

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

La norma dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero la data di entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio elettrico ma anche l'entrata in esercizio commerciale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione a un incentivo ricadente nella tipologia di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto, si calcola decurtando dai quindici anni il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneo elettrico e termico».

42.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 42, con il seguente:

"Art. 42

(Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. A decorrere dall'anno 2015 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica dei principi e dei criteri in esso contenuti. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela

dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una pro-grammazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2."

1.3.2.1.3. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 146 (pom.) del 21/05/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015
146^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

[\(1676\) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 maggio.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 11.

Si procede pertanto all'esame degli emendamenti all'articolo 1 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione.

Il sottosegretario DEGANI esprime parere contrario sui subemendamenti 1.0.100 (testo 2)/1 e 1.0.100 (testo 2)/2.

Il presidente [MARINELLO](#) ritira il subemendamento 1.0.100 (testo 2)/2.

Verificata la presenza del numero legale è posto ai voti l'emendamento 1.1, che risulta approvato.

All'esito di distinte votazioni i subemendamenti 1.0.100 (testo 2)/1 e 1.0.100/1, comunque riferibile all'emendamento 1.0.100 (testo 2), sono respinti, mentre il subemendamento 1.0.100/2, comunque riferibile all'emendamento 1.0.100 (testo 2), risulta approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.0.100 (testo 2), come modificato dal subemendamento 1.0.100/2, che risulta approvato.

È inoltre approvato l'emendamento 1.0.2.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre risulta approvato l'emendamento 2.3.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 3 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti 3.10, 3.0.3 (testo 2), 3.0.9, 3.0.100 (testo 2), 3.0.10, 3.0.200, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Risulta pertanto preclusa la votazione degli eventuali subemendamenti riferiti a tali proposte emendative. La Commissione bilancio ha espresso parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.100 (testo corretto) e 3.12 (testo 3).

Gli emendamenti 3.100 (testo corretto) e 3.12 (testo 3) sono riformulati negli emendamenti 3.100 (testo 2) e 3.12 (testo 4) dai rispettivi proponenti.

In attesa dell'espressione della Commissione bilancio sull'emendamento 3.1, lo stesso viene accantonato insieme all'emendamento 3.2.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 (testo 2), 3.6, 3.7, 3.8 (testo 2), 3.9 (testo 2), 3.100 (testo 2), 3.11 e 3.12 (testo 4), nonché gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.5. Risultano invece respinti gli emendamenti 3.0.4, 3.0.6, 3.0.7 e 3.0.8.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 4 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

In esito a distinte votazioni l'emendamento 4.2 è approvato, mentre gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 sono respinti. Sono altresì respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 5 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti 5.4 e 5.0.100, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sono pertanto preclusi i subemendamenti all'emendamento 5.0.100.

Il relatore [VACCARI](#) (*PD*) si riserva di presentare una nuova proposta emendativa volta a raccogliere i contenuti dell'emendamento 5.0.100.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.5 e 5.0.1.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

In esito a successive votazioni sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2, mentre l'emendamento 6.6 risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 7.1.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 7.2.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti da 8.23 a 8.32, nonché gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 8, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È posto ai voti l'emendamento 8.1, che risulta respinto.

All'esito di un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.5 e 8.6.

Su richiesta dei proponenti la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.13.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 8.11, 8.12, 8.14, 8.15, 8.16 e 8.22, mentre l'emendamento 8.17 (testo 2) risulta approvato.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 9 e dei relativi emendamenti aggiuntivi.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti 9.0.5, 9.0.6 e 9.0.8, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 (testo 2) è approvato, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 9.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 9.0.2, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne raccolga i contenuti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.0.1, 9.0.3 e 9.0.4, mentre l'emendamento 9.0.7 risulta approvato.

In attesa dell'espressione del parere del rappresentante del Governo, sono accantonate le proposte emendative 9.0.9/1 e 9.0.9.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che non saranno posti in votazione gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È posto ai voti l'emendamento 10.5, che risulta respinto.

Su richiesta dei proponenti la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.8.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 10.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 10.10, 10.12 e 10.13.

Il senatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 10.14.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 10.15.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Con distinte votazioni sono respinti tutti i subemendamenti all'emendamento 11.100 (testo 2).

Il sottosegretario DEGANI ribadisce il parere favorevole del Governo sull'emendamento 11.100 (testo 2), che è posto ai voti ed approvato, risultando pertanto preclusi i restanti emendamenti all'articolo 11.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) presenta gli emendamenti 3.0.100 (testo 3) e 3.0.200 (testo 2).

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato per martedì 26 maggio alle ore 14.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

POSTICIPAZIONE DI UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che, nell'ultimo Ufficio di Presidenza dello scorso 12 maggio, si è convenuto di svolgere un ciclo di audizioni sulle problematiche delle isole minori, nell'ambito dell'istruttoria dei disegni di legge n. 828 e connessi. Propone pertanto di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato per le ore 14 del 4 giugno, a una scadenza successiva individuata a conclusione del predetto ciclo di audizioni.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1676](#)

1.1

[D'ALÌ](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone al comandante della nave tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'Autorità marittima».

1.0.100/2

[D'ALÌ](#)

All'emendamento 1.0.100, capoverso "Art. 1-bis" aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Chiunque avvii, dalla data di entrata in vigore delle presenti leggi, la produzione di un

impianto per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite ai sensi della direttiva 2013/30/UE, come recepita dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, per il rilascio del titolo concessorio unico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

1.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-bis. All'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole da "del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle agenzie ambientali regionali e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino".

1.0.2

D'ALÌ

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire un impiego mirato ed efficace delle risorse finanziarie da riassegnare, i versamenti di cui al periodo precedente devono essere effettuati entro il 30 giugno o dopo il 1º novembre di ciascun anno"».

2.3

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «l'aggiornamento della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile,» *inserire le seguenti:* «integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla "crescita blu" del contesto marino».

3.3

ARRIGONI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «incluse iniziative» *inserire le seguenti:* «di Piedibus,».

3.4

PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «car-pooling,» *aggiungere le seguenti:* «car-sharing,».

3.5 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «sedi di lavoro» *inserire le seguenti:* «anche al fine di incentivare modalità di spostamento attivo per contrastare sovrappeso e obesità ». *e al comma 2, dopo le parole:* «i pareri» *inserire le seguenti:* "di cui al presente comma".

3.6

MORONESE, NUGNES, MARTELLI

Al comma 1, dopo le parole: «di trasporto sostenibile» *aggiungere in fine le seguenti:* «Viene predisposto nel sito web del Ministero dell'ambiente una sezione denominata Mobilità Sostenibile, dove sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile ai fini della trasparenza e della maggior fruibilità dei progetti».

3.7

NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «tramite procedure di evidenza pubblica».

3.8 (testo 2)

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di cui al primo e secondo periodo» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata».

3.9 (testo 2)

[MORONESE, MARTELLI, NUGNES](#)

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

3.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l'asse ferroviario della Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d'arte della Pianura Padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla Regione Emilia Romagna, promotrice a tal fine di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro cinque milioni per il 2016 per il recupero e la riqualificazione del vecchio tracciato ferroviario dismesso ad uso ciclo pedonale, la cui area di sedime è già nella disponibilità degli enti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. 29 novembre 2004, n.282 convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto ad 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.11

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 2, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato".

2-ter. All'articolo 210, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "necessitato." inserire le seguenti: "L'uso del velocipede, così come definito ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato"».

3.12 (testo 4)

[MORONESE, NUGNES, MARTELLI](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profili di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia amministrativa ed organizzativa, la figura del *mobilitymanager* scolastico, scelto su base volontaria, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo Comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che

gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi, garantire l'intermodalità e l'interscambio, favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici e/o a basso impatto ambientale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »

3.0.1

MARINELLO, MANCUSO

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di aree marine protette)

Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10 ,della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: ? 800.000;

2016: ? 1.000.000;

2017: ? 1.000.000.

3.0.2

MARINELLO, MANCUSO

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 36 della legge n. 394 del 1991)

1. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, dopo la lettera ee-sexies) è aggiunta la seguente:

"ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, da istituire anche separatamente e per le parti rientranti nella giurisdizione nazionale"».

3.0.5

DE PETRIS

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome adeguano i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, provvedendo alla individuazione, nel territorio di propria competenza, delle aree nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o con zone caratterizzate dalla localizzazione di produzioni agricole particolarmente vulnerabili, è fatto divieto di allevare e introdurre la specie cinghiale (*Sus scrofa*) a fini venatori e di ripopolamento.

2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la regione o la provincia autonoma non abbia provveduto all'individuazione delle aree di cui al comma 1, il divieto di cui al medesimo comma si applica all'intero territorio regionale o provinciale».

3.0.100 (testo 3)

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Misure di contrasto della Xylella Fastidiosa)

1. Per gli interventi finalizzati al contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa è concesso alla

regione Puglia un contributo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5,2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a 0,8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

3.0.200 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

"Articolo 3-bis

(Modifiche all'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99)

L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito come segue:

"Art. 37

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ? ENEA)

1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, due nominati dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e

criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Alle risorse umane implicate si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

11. Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, su proposta dell'ENEA, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività.

12. A far data dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

4.2

ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), comma 8-bis, dopo le parole: «commi 5 e 7 sono istruite» inserire le seguenti: «a livello di progetto esecutivo».

5.1

MARINELLO, MANCUSO

Al comma 1, capoverso «comma 5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.2

DLBIAGLIO

Dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

5.3

MIRABELLI

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «è prevista la predisposizione», inserire le seguenti: «da parte del proponente».

6.6

TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', SCALIA

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). All'articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"i) compensare i costi così come definiti dal paragrafo 26 di cui al C(2012) 3230 final, con priorità di assegnazione alle imprese accreditate ISO 50001"».

8.17 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera: b-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto da cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, modalità e misura oggetto di una specifica scheda, approvata dal Ministro dello sviluppo economico entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

9.1 (testo 2)

MARINELLO, MANCUSO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente: «Art. 9. ? 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana

in termini di produzione di anidride carbonica e realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012.

2. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni ed il GSE S.p.A. la qualifica di impianto IAFR in essere».

9.0.7

[PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, ZIZZA](#)

Dopo l'**articolo 9**, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis.

(Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete di trasmissione nazionale)

1. All'articolo 1-sexies, dopo il comma 4-bis del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, è aggiunto il seguente:

"4-bis1 I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fine il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diverso provvedimento, le modalità proposte dal soggetto richiedente, si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto ministeriale 21 marzo 1988, recante Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne, e successive modifiche e integrazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso"».

11.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'**articolo con il seguente**:

"Articolo 11

(Disposizioni per promuovere l'adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE)

1. Per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza: il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da Organismo di certificazione accreditato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell'energia."

1.3.2.1.4. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 118 (ant.) del 06/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 118
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMUNI ISOLE MINORI (ANCIM) NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI
LEGGE N. 117, N. 512, N. 828, N. 962 E N. 1650 IN MATERIA DI ISOLE MINORI*

1.3.2.1.5. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 178 (ant.) del 07/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2015
178^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente
[DL BIAGIO](#)*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02059, facendo presente che il 16 luglio 2015, la Corte di giustizia europea ha pronunciato la sentenza definitiva di condanna per la causa C-653/13 relativa al mancato adempimento, da parte dell'Italia, di tutte le misure necessarie per conformarsi alla prima sentenza *ex articolo 258 TFUE* della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010, nella causa C-297/08 riferita alla mancata creazione di una rete integrata di gestione dei rifiuti nella regione Campania. Sebbene la Commissione europea abbia riconosciuto i risultati raggiunti dalla regione Campania in termini di raccolta differenziata e gestione dei rifiuti, la Corte di giustizia, con la sentenza del 16 luglio scorso, ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria di 20 milioni di euro oltre a una sanzione di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo, fino alla completa realizzazione di impianti di incenerimento per una capacità annua di 1.190.000 tonnellate, di discariche per una capacità di 1.829.000 tonnellate e di impianti di trattamento della frazione organica per una capacità annua di 382.500 tonnellate. Con la sentenza è stata inoltre richiesta all'Italia, entro il termine perentorio del 15 agosto 2015, la trasmissione dei dati oggettivi sulla produzione dei rifiuti della regione Campania. A tale obbligo ha

adempiuto la Regione interessata con delibera di Giunta del 7 agosto 2015, a mezzo della quale ha approvato le linee di indirizzo per la redazione di un nuovo piano di gestione dei rifiuti, che fanno proprio un modello alternativo a quello attuale. La Commissione europea ha evidenziato più volte il carattere perentorio e definitivo della sentenza che non lascia spazio a ulteriori negoziazioni, ritenendo che alla base della stessa si ponga il piano regionale approvato nel 2012 e tuttora vigente. Da qui dunque il pagamento della penalità giornaliera fino alla completa attuazione dei piani vigenti o al completamento del nuovo piano. Nel contempo, il Ministero dell'Ambiente, in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 35, commi 1 e 2 del decreto n. 133 del 2014, ha predisposto gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali vengono individuati, a livello nazionale e sulla base dei fabbisogni riferiti all'anno 2013, il numero di impianti di incenerimento e di compostaggio da realizzare in ciascuna Regione. Inoltre il Governo ha previsto, con l'articolo 14 del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione di un termovalorizzatore nella regione Campania e in particolare nel territorio del comune di Salerno, come previsto dal piano regionale. Con decreto del Ministro dell'Ambiente è stato nominato il Commissario straordinario per la realizzazione dell'inceneritore nel comune di Salerno. In questi mesi si sono svolte con il Commissario alcune riunioni presso il Ministero per discutere dei dati sulla raccolta dei rifiuti in Campania al fine di valutare il corretto dimensionamento dell'impianto oltreché della scelta tecnologica effettuata. Al termine delle suddette attività il Commissario dovrà formulare una relazione di dettaglio sugli aspetti tecnici rilevati. Per quanto attiene alle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR, rientra nella competenza della Regione la predisposizione degli atti all'utilizzo dei medesimi.

La senatrice **MORONESE** (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, rilevando l'incapacità del Governo di risolvere le problematiche ambientali connesse allo smaltimento dei rifiuti in Campania, ad orientare i rapporti tra le istituzioni di livello statale e la Regione e a dar corso alle indicazioni della Commissione europea, volte a prevenire le infrazioni comunitarie e i costi derivanti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-02172, facendo presente che la disciplina vigente in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è disciplinata dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che attua la direttiva 2012/19/UE. Per quanto attiene alle modalità di conferimento presso i centri di raccolta, l'articolo 1 del decreto 8 aprile 2008, stabilisce che, oltre ai distributori e al gestore del servizio pubblico, possono conferire presso i centri anche le utenze domestiche e non domestiche che vogliono disfarsi di RAEE in loro possesso. I centri di raccolta sono costituiti da aree presidiate e allestite secondo precisi requisiti tecnici e gestionali nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Tra i requisiti tecnici prescritti dal decreto dell'8 aprile 2008, figurano le modalità di recinzione dell'area, i sistemi di illuminazione e la cartellonistica per evidenziare le caratteristiche del centro, le tipologie di rifiuti e gli orari di apertura, la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato sia nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, sia con riferimento alle procedure di emergenza in caso di incidenti e la sorveglianza durante le ore di apertura. In particolare, si prevede la rimozione giornaliera dei rifiuti all'esterno del centro. Il gestore deve individuare, inoltre, figure professionali alle quali imputare la responsabilità del presidio e che vigilino sulla corretta gestione dei centri medesimi. L'attività di controllo sui centri relativamente alle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni, è demandata alle Province che possono avvalersi anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA). Il Ministero dell'Ambiente ritiene ad ogni modo, che le azioni già avviate al riguardo, volte ad incrementare le norme sulla raccolta dei RAEE in ragione di "uno contro uno" e di "uno contro zero", possano significativamente contribuire, insieme al coinvolgimento sempre maggiore dei soggetti che operano nel mercato della distribuzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei loro rifiuti, a sostituire del tutto l'attuale modalità di

conferimento diretto presso i centri di raccolta comunale.

Il presidente [DL BIAGIO](#) (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara soddisfatto della risposta, evidenziando la necessità di aggiornare i contenuti della vigente disciplina relativa ai centri di raccolta RAEE, in considerazione delle criticità individuate nell'interrogazione. Preannuncia la presentazione di interrogazioni su ulteriori problematiche afferenti al tema, con particolare riferimento agli obblighi dell'Azienda municipale ambiente - AMA Roma, invitando a valutare l'opportunità di un approfondimento istruttoria da parte della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluse le procedure informative.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione informale di ieri del segretario generale dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 117, n. 512, n. 828, n. 962 e n. 1650 in materia di isole minori, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.3.2.1.6. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 136 (pom.) del 12/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 136
MARTEDÌ 12 GENNAIO 2016

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMATIVA DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA E DI UN CONSULENTE TECNICO DELLA PROCURA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 590 (EX CAVA DI TUFO MONTI - MADDALONI)

AUDIZIONE INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITARIA DELLE PICCOLE ISOLE, NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 117, 512, 828, 962 E 1650 (ISOLE MINORI)

1.3.2.1.7. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 192 (ant.) del 13/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2016
192^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 9.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ([n. COM \(2015\) 593 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore [MORGONI](#) (PD) illustra la proposta di direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. La proposta fa parte della revisione delle principali direttive europee in tema di rifiuti. La direttiva in esame mira alla semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici e all'ottimizzazione dell'invio dei dati alla Commissione europea. In particolare, le misure proposte eliminano l'obbligo di predisposizione da parte degli Stati Membri della relazione triennale sull'implementazione delle tre direttive introducendo obblighi specifici di trasmissione annuale dei dati alla Commissione europea, tranne per la direttiva pile, per la quale tali obblighi erano già previsti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ([n. COM \(2015\) 594 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente [MARINELLO](#) (*AP (NCD-UDC)*), facente funzioni di relatore, riferisce sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti. Tale proposta introduce nuovi obblighi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica, armonizza le definizioni della direttiva con quelle della direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE, introduce un sistema di allerta precoce per gli Stati a rischio di non raggiungere gli obiettivi, semplifica gli oneri amministrativi e burocratici e ottimizza l'invio dei dati alla Commissione europea. A tal fine, le misure proposte sostituiscono alcune definizioni con le medesime definizioni della direttiva quadro rifiuti, introducono il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata, introducono un nuovo obiettivo di riduzione del conferimento in discarica pari al 10 per cento dei rifiuti urbani prodotti, con una deroga di cinque anni per alcuni Stati Membri, non per l'Italia, e un sistema di allerta precoce per gli Stati che rischiano di non raggiungere l'obiettivo, introducendo obblighi specifici di trasmissione annuale dei dati alla Commissione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti ([n. COM \(2015\) 595 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore [VACCARI](#) (*PD*) illustra la proposta di direttiva che ha come obiettivi l'armonizzazione delle definizioni, l'incentivazione del riciclaggio dei rifiuti urbani, l'armonizzazione del concetto di "responsabilità estesa del produttore", l'introduzione di un sistema di supporto agli Stati a rischio di non raggiungere gli obiettivi, la semplificazione degli oneri amministrativi e burocratici e l'ottimizzazione dell'invio dei dati alla Commissione europea. In particolare, le misure proposte introducono i sottoprodotto destinati alla mangimistica nelle esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva, introducono alcune nuove definizioni (rifiuto urbano, rifiuto non pericoloso, rifiuti da costruzione e demolizione, processo finale di riciclaggio, colmatazione), modificano alcune definizioni (rifiuto organico, preparazione per il riutilizzo), introducono un obbligo di incentivazione economica della gerarchia dei rifiuti, modificano l'applicazione del concetto di sottoprodotto e del concetto di

"End of Waste", introducono requisiti generali minimi per i sistemi che operano secondo il concetto di "responsabilità estesa del produttore" e rafforzano gli obblighi degli Stati nel campo della prevenzione. Per quanto concerne i rifiuti urbani, le misure contenute nella proposta di direttiva introducono un obiettivo di riciclaggio del 60 per cento al 2025 ed uno del 65 per cento al 2030, con una deroga di cinque anni per taluni Stati Membri, ma non per l'Italia, un sistema di allerta precoce per gli Stati che rischiano di non raggiungere l'obiettivo e un sistema armonizzato per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio. Inoltre, si introduce l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti organici, nonché semplificazioni in materia di registrazione e tenuta dei registri, l'obbligo di includere nei piani di gestione dei rifiuti informazioni sui materiali critici e misure per combattere il *littering* e, infine, obblighi specifici di trasmissione annuale dei dati alla Commissione europea.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ([n. COM \(2015\) 596 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore [VACCARI \(PD\)](#), illustra la proposta di direttiva che modifica la direttiva quadro sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (94/62/CE), mirando ad evitare o a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente da parte di questo tipo di rifiuti e fornendo un elevato livello di tutela ambientale. Essa innalza pertanto gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/UE, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione europea di passare ad un'economia circolare. I principali elementi di modifica sono l'aumento al 65 per cento, entro il 2025, dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio, con la fissazione di obiettivi minimi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio per alcuni materiali specifici in essi contenuti, l'aumento al 75 per cento, entro il 2030, dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e riciclaggio con fissazione, anche in questo caso, di obiettivi minimi per alcuni materiali specifici, l'allineamento delle definizioni con quelle della direttiva quadro sui rifiuti, nonché la semplificazione degli obblighi di comunicazione da parte degli Stati membri e il miglioramento della qualità, dell'affidabilità e della comparabilità dei dati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che, nell'ambito dell'attività istruttoria sulle proposte di

direttive illustrate nell'odierna seduta, è prevista l'audizione del Commissario europeo per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella, sul tema dell'economia circolare nonché della relatrice alla Commissione ambiente del Parlamento europeo sul provvedimento, onorevole Simona Bonafè. Invita inoltre i rappresentanti dei Gruppi a formulare proposte di audizione e a segnalare quesiti sul tema dell'economia circolare da sottoporre ai soggetti portatori di interesse nell'ambito di una consultazione informale.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali di ieri svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state consegnate documentazioni che, appena possibile, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che le sedute di domani non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.8. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 140 (pom.) del 02/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 140
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMATIVA DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE
IMPRESE ELETTRICHE ED ELETTROTECNICHE - ANIE ENERGIA, NELL'AMBITO
DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 117, 512, 828, 962 E 1650 (ISOLE
MINORI)*

1.3.2.1.9. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 143 (pom.) del 16/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143
MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 2016

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16

*AUDIZIONI INFORMALI DEL SINDACO DI ANACAPRI E DI RAPPRESENTANTI DELLA
SOCIETA' ITALIANA DI TELEMEDICINA (S.I.T.), SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 117, 512, 828, 962 E 1650 IN MATERIA DI ISOLE MINORI*

1.3.2.1.10. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 148 (pom.) del 01/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 148
MARTELLO 1 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55

*AUDIZIONE INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DEL CIRCOLO EUROPEO PER LA TERZA
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (CETRI-TIRES), SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI
LEGGE NN. 117, 512, 828, 962 E 1650 IN MATERIA DI ISOLE MINORI*

1.3.2.1.11. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 206 (ant.) del 02/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 2 MARZO 2016
206^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,30.

**SU UNA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il presidente [MARINELLO](#) informa la Commissione che il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha trasmesso, con nota del 26 febbraio 2016, la deliberazione n. 72/2016/R/eel, recante "Integrazioni e modifiche alla regolazione relativa ai sistemi semplici di produzione e consumo", con la quale l'Autorità ha modificato i propri provvedimenti per recepire le modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008, introdotte dalla legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale), e le disposizioni del decreto-legge n. 154 del 2015, come convertito dalla legge n. 189 del 2015.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2151) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

(2152) Maurizio ROMANI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **VACCARI** (PD) illustra i disegni di legge che propongono l'istituzione di una Commissione parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il disegno di legge n. 2151 prevede che alla Commissione di inchiesta sia attribuito il compito di indagare nei seguenti ambiti: le modalità con cui i soggetti istituzionali hanno gestito l'emergenza; le modalità con cui sono state gestite le risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza e per la ricostruzione, con riferimento in particolare alla loro eventuale cattiva gestione ed ai ritardi nell'assegnazione dei fondi; l'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione di una polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 per coprire eventuali danni sismici; la regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione; i motivi per i quali non si è intervenuto con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, ricorrendo invece ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; la correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, nonché il recupero dei beni culturali; la realizzazione delle case provvisorie (progetto CASE), valutandone l'adeguatezza e le responsabilità per l'utilizzo di materiali scadenti e carenze progettuali.

Il disegno di legge n. 2152 attribuisce alla Commissione di inchiesta compiti analoghi. I due disegni di legge prevedono che la Commissione sia bicamerale, composta da dieci senatori e da dieci deputati, secondo l'Atto Senato 2151, e da venti senatori e da venti deputati, secondo l'Atto Senato 2152, scelti dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i suoi componenti possono essere confermati. I disegni di legge propongono che la Commissione - che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria - possa acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti presso organi e uffici della pubblica amministrazione relativi alle indagini. Le sedute della Commissione sono pubbliche, ma in caso di necessità è prevista la possibilità di riunirsi in regime di segretezza. La Commissione fruisce di personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dai Presidenti delle Camere. Le spese per il funzionamento della Commissione - individuate dal solo Atto Senato 2151 nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2015 e di 150.000 euro per gli anni successivi - sono poste a carico del bilancio interno del Senato e della Camera in parti uguali.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Esame e rinvio)

Il relatore [VACCARI](#) (PD) illustra il documento che propone l'avvio di una inchiesta parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Il Doc. XXII n. 5 prevede, con atto non legislativo, la costituzione di una Commissione monocamerale in Senato. Sono attribuiti alla Commissione di inchiesta i seguenti compiti: acquisizione di dati e informazioni sui fondi stanziati ed utilizzati per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma; acquisizione di dati e informazioni sugli indirizzi e i risultati delle attività svolte dai soggetti che si occupano della ricostruzione; vigilanza sull'attuazione degli impegni assunti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali e per il recupero dei beni culturali, nonché sull'attivazione di siti di stoccaggio, raccolta e selezione delle macerie; acquisizione di informazioni sull'efficacia e lo stato dei progetti di ricostruzione e sui criteri di programmazione temporale; verifica delle misure di sicurezza attivate nelle aree colpite dal sisma; verifica dell'applicazione della normativa vigente in materia ed individuazione dell'adeguatezza degli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza degli edifici e del territorio, tutela ambientale, certificazione energetica, risparmio idrico e prevenzione del rischio sismico. Il testo prevede che la Commissione sia composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che, a maggioranza assoluta dei componenti, questa non decida diversamente. La Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dal Presidente del Senato. Le spese per il funzionamento, poste a carico del bilancio interno del Senato, sono individuate nel limite massimo di 50.000 euro.

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, il presidente [MARINELLO](#) rileva l'esigenza di un ciclo di audizioni per valutare l'opportunità di istituire una Commissione di inchiesta bicamerale o monocamerale, proseguendo, di conseguenza, l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2151e 2152 oppure l'esame del Doc. XXII, n. 5. Invita quindi i rappresentanti dei Gruppi a comunicare le proposte di audizione entro il prossimo 16 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(1458) Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Bratti ed altri; De Rosa ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio 2015.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti ed invita la relatrice Manassero e la rappresentante del Governo ad esprimere i relativi pareri.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) ritiene necessario concedere maggior tempo alla Commissione per riprendere le fila dell'*iter* procedurale interrotto prima dell'estate. Considerato inoltre che il disegno di legge n. 1458 è già stato calendarizzato per l'esame dell'Assemblea, sollecita un intervento del presidente Marinello, nelle sedi competenti, per assicurare tempi congrui d'esame.

La senatrice [MANASSERO](#) (*PD*) osserva incidentalmente che, con il disegno di legge n. 1458, si completano le politiche ambientali definite dalla legge n. 221 del 2015, cosiddetto collegato ambientale. Ritiene inoltre che nel corso dell'esame dell'Assemblea sarà possibile valutare la trasformazione delle proposte emendative più significative in ordini del giorno, valorizzando così l'istruttoria svolta in Commissione.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, in assenza dei pareri della Commissione bilancio, la fase dell'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo è l'unica procedibile, senza che venga inficiata la facoltà dei presentatori degli emendamenti di pronunciarsi nuovamente in dichiarazione di voto. Fa inoltre presente che trattandosi di un disegno di legge di iniziativa parlamentare non dovrebbe essere intenzione del Governo porvi la questione di fiducia, garantendo tempi congrui per l'espressione delle valutazioni politiche.

La Commissione prende atto.

Si procede quindi all'espressione dei pareri della relatrice e della rappresentante del Governo, che esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

[**\(198\) CASSON ed altri. - Nuova normativa speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Delega al Governo in materia di assetti e competenze istituzionali lagunari**](#)

[**\(312\) DE POLI. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna**](#)

[**\(1060\) DALLA TOR ed altri. - Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna**](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2013.

Il relatori [DALLA ZUANNA \(PD\)](#) e Laura [PUPPATO \(PD\)](#) riepilogano le fasi procedurali svolte e gli esiti del ciclo di audizioni. Si impegnano a presentare alla Commissione un testo unificato dei disegni di legge nel volgere di poche settimane, facendo presente l'opportunità di alcune audizioni integrative, in considerazione degli avvicendamenti e degli accadimenti, anche di rilievo penale, che hanno interessato le istituzioni interessate dalle proposte legislative.

Il presidente [MARINELLO](#) sottolinea la completezza del ciclo di audizioni svolto, anche grazie alla missione *in loco* di una delegazione della Commissione. Comunica che il 9 marzo prossimo sarà auditò il sindaco di Venezia e successivamente un rappresentante dell'UNESCO, poichè Venezia e la sua laguna costituiscono patrimonio dell'Umanità. Sarebbe pertanto opportuno limitare ulteriori audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Poiché non vi sono interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [MIRABELLI \(PD\)](#) illustra lo schema di relazione favorevole.

La senatrice [NUGNES \(M5S\)](#) dichiara il voto contrario sulla proposta del relatore, esprimendo valutazioni critiche sui contenuti dell'articolo 17, in tema di protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio, paventando ulteriori procedure di infrazione ai danni dell'Italia.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di relazione è posto ai voti ed approvato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali di ieri, svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9.

1.3.2.1.12. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 149 (pom.) del 03/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 149
GIOVEDÌ 3 MARZO 2016

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25

*AUDIZIONE INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE GIURISTI PER LE ISOLE,
SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. [117](#), [512](#), [828](#), [962](#) E [1650](#) IN
MATERIA DI ISOLE MINORI*

1.3.2.1.13. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 208 (pom.) dell'08/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MARTEDÌ 8 MARZO 2016
208^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ([n. 279](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

Il presidente [MARINELLO](#), relatore, illustra lo schema di decreto, predisposto sulla base dell'autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 133 del 2014 e diretto a semplificare la disciplina vigente in materia di terre e rocce da scavo. La materia è attualmente disciplinata in maniera parziale da una pluralità di norme, spesso di rango diverso. Lo schema di decreto disciplina il riutilizzo *in situ* di terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e provenienti da cantieri di piccole dimensioni, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, nonché l'utilizzo *in situ* di terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti e la loro gestione nei siti oggetto di bonifica. In particolare, l'articolo 1 indica finalità e oggetto del provvedimento, mentre l'articolo 2 elenca le definizioni, riprendendole dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, modificandole o aggiungendone di nuove. L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione. L'articolo 4 definisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non

sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA) siano qualificate come sottoprodotti e non rifiuti, nonché i principi generali ad esse applicabili.

L'articolo 5 chiarisce che il deposito delle terre e rocce da scavo prima dell'utilizzo può essere effettuato anche in un luogo diverso dal sito di produzione e dal sito di destinazione, purché siano rispettati specifici requisiti, prevedendo altresì la facoltà di individuare uno o più siti di deposito intermedio. L'articolo 6 definisce gli adempimenti previsti per il trasporto fuori dal sito di produzione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, mentre l'articolo 7 stabilisce i contenuti, i destinatari e gli effetti della dichiarazione di avvenuto utilizzo. Dopo l'articolo 8, che individua l'ambito di applicazione dei successivi articoli, l'articolo 9 prevede modalità semplificate per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano le condizioni per essere qualificate sottoprodotti. Vengono pertanto disciplinati i contenuti, le tempistiche e gli effetti del piano di utilizzo, individuando i soggetti coinvolti, e viene definito il regime dei controlli. Gli articoli 10 e 11 individuano le procedure relative all'utilizzo delle terre e rocce da scavo riferite a distinte fattispecie. L'articolo 12 prevede che, nel caso di terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica, l'individuazione dei requisiti di qualità ambientale necessari per considerare le stesse come sottoprodotto spetta all'Agenzia regionale o provinciale di protezione ambientale.

L'articolo 13 disciplina un meccanismo procedurale che consente di ovviare all'eventuale inerzia dell'Agenzia di protezione ambientale sulle indagini tecniche ad essa attribuite. L'articolo 14 prevede che il piano di utilizzo delle terre e rocce generate da cantieri di grandi dimensioni abbia una efficacia limitata nel tempo. In presenza di modifiche sostanziali del piano di utilizzo, l'articolo 15 stabilisce l'obbligo per il proponente o per l'esecutore di aggiornare il medesimo piano, seguendo una procedura semplificata. L'articolo 16 prevede la possibilità per il proponente di prorogare, per una sola volta e per la durata massima di due anni, il piano di utilizzo mediante comunicazione del nuovo termine di validità all'autorità competente. L'articolo 17 stabilisce l'obbligo per il soggetto proponente di comunicare alle Autorità competenti l'esecutore del piano di utilizzo prima dell'inizio dei lavori.

L'articolo 18 individua una procedura finalizzata a garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale. L'articolo 19 attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) la predisposizione di un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dalle Agenzie di protezione ambientale. L'articolo 20 disciplina l'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate da cantieri di piccole dimensioni, ossia da quei cantieri che producono terre e rocce da scavo in quantità non superiore ai 6.000 metri cubi e destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo. L'articolo 21 definisce le procedure per la predisposizione, la trasmissione e l'aggiornamento della dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni. L'articolo 22 concerne i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, cioè i cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6.000 metri cubi nel corso della realizzazione di opere non soggette a VIA e AIA. L'articolo 23 disciplina la fattispecie del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, individuando procedure *ad hoc*. L'articolo 24 fissa la procedura per l'utilizzo delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a VIA. L'articolo 25 concerne l'utilizzo *in situ* delle terre e rocce prodotte dagli scavi nei siti oggetto di bonifica. L'articolo 26 individua particolari procedure di caratterizzazione per il riutilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica. Infine, gli articoli da 27 a 31 recano disposizioni transitorie e finali, disciplinando in particolare le ispezioni e i controlli, introducendo una clausola di invarianza finanziaria e abrogando talune norme.

In considerazione della specificità della materia trattata, il presidente [MARINELLO](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni per un approfondimento tecnico, invitando i rappresentanti dei Gruppi a comunicare le proposte di audizione entro giovedì 10 marzo 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [MARINELLO](#), relatore, illustra le parti di interesse del disegno di legge approvato dalla Camera il 18 febbraio 2016, adesso in seconda lettura. Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, reca deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'articolo 1 detta norme volte a semplificare i controlli in ambito agricolo: il comma 2 prevede l'esenzione dalla normativa riguardante la prevenzione antincendio per i depositi di olio di oliva di capacità inferiore a 6 metri cubi; il comma 11 prevede l'esperimento della procedura di comunicazione alla Commissione europea per l'introduzione di normative tecniche nell'ordinamento nazionale, relativamente all'articolo 25 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto collegato ambientale), che ha ricompreso tra i prodotti ammendanti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario; il comma 12 prevede l'imputazione dei costi delle attività di controllo legate alla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica ai destinatari degli incentivi, con conseguente attribuzione delle entrate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'articolo 7 istituisce il Sistema informativo per il biologico (SIB) che ha la possibilità di utilizzare l'infrastruttura del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Con l'articolo 10, il contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) viene rideterminato, a decorrere dal 2017, in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a divenire esausti. L'articolo 11 prevede che le imprese agricole possono aderire ai Consorzi e ai sistemi di raccolta dei rifiuti previsti dal codice ambientale attraverso le articolazioni territoriali delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale a cui aderiscono. Ai sensi dell'articolo 12, l'attività di manutenzione del verde, pubblico o privato, affidata a terzi, può essere svolta esclusivamente dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (RUP), da imprese agricole, artigiane o industriali o in forma cooperativa iscritte al registro delle imprese e che abbiano conseguito un attestato di idoneità per il possesso di determinate competenze fitosanitarie. L'articolo 16 istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, con l'obiettivo di costituire un inventario dei terreni agricoli disponibili a causa dell'abbandono dell'attività agricola e di prepensionamenti. L'ISMEA può presentare uno o più progetti di ricomposizione fondiaria degli stessi terreni, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative. L'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e per la regolazione dei mercati, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni e alle strutture agricole e disciplinando i fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizoozie e fitopatie, nonché per

compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica. L'articolo 38 esclude talune aziende agricole dal divieto di foraggiamento ed immissione di cinghiali stabilito nel collegato ambientale, mentre l'articolo 40 detta disposizioni in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. Da ultimo, l'articolo 41 esclude dalla definizione di rifiuto contenuta nel codice ambientale le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o con cessione a terzi. Preannuncia infine l'intenzione di formulare un parere favorevole con osservazioni e condizioni, in merito alle disposizioni recate dagli articoli 11, 38 e 41.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [ZIZZA](#) (*CoR*) sollecita lo svolgimento dell'affare assegnato n. 385 relativo alle problematiche ambientali che interessano la centrale Enel di Cerano in Brindisi e le conseguenti ricadute nella Penisola salentina. Fa inoltre presente la necessità di svolgere un approfondimento istruttorio in merito alla realizzazione di una vasca di sollevamento dei liquami da parte dell'Acquedotto Pugliese, in località Pilone, nel comune di Ostuni.

Ai fini del migliore svolgimento dei lavori, la senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) sottolinea la necessità di definire preventivamente la sede procedurale nel cui ambito svolgere gli approfondimenti istruttori del caso.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, considerata l'attuale programmazione dei lavori, verranno valutate le richieste del senatore Zizza, che saranno trattate nelle pertinenti sedi procedurali.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni informali dello scorso 3 febbraio, sui disegni di legge nn. 117, 512, 828, 962 e 1650, e in quelle di oggi, sui contenuti delle proposte di direttiva che modificano talune direttive europee in materia di rifiuti (pacchetto economia circolare), svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che,

appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta di domani, mercoledì 9 marzo 2016, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.14. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 211 (ant.) del 16/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 16 MARZO 2016
211^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

AFFARI ASSEGNNATI

Affare assegnato concernente le problematiche dell'*ex cava di tufo Monti* sita in Maddaloni, in provincia di Caserta ([n. 590](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre 2015.

La senatrice **MORONESE** (M5S) esprime apprezzamento sull'istruttoria svolta dalla Commissione al fine di accertare i fatti e le circostanze che interessano il sito della *ex cava di tufo Monti* in Maddaloni. Si sofferma poi sul contenuto degli impegni da inserire nella risoluzione. In particolare, il Governo dovrebbe svolgere un ruolo di supervisione nazionale volto a sollecitare le amministrazioni territorialmente competenti per l'inserimento del sito nell'anagrafe dei siti da bonificare. Andrebbero inoltre realizzate azioni di messa in sicurezza, adottando le misure idonee, anche attraverso interventi atti ad isolare le fonti inquinanti dalle matrici ambientali e disponendo l'intervento dei Carabinieri del Nucleo operativo ecologico per impedire l'ulteriore conferimento illegale dei rifiuti. Il Governo dovrebbe poi impegnarsi a comunicare alle Camere i risultati conseguiti mediante una informativa periodica e concordare con la Regione che le risorse disponibili siano impiegate per la progettazione della bonifica, anche utilizzando per le attività di caratterizzazione la relazione tecnica del Consulente

della Procura di Santa Maria Capua Vetere. In tale contesto, andrebbero individuate le risorse necessarie per avviare anche la caratterizzazione della falda acquifera. Particolare attenzione va posta sugli aspetti sanitari, sollecitando la Regione a svolgere indagini epidemiologiche per valutare gli effetti sulla salute dei cittadini. In via residuale, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di inserire nuovamente tra i Siti di interesse nazionale l'ex cava di tufo Monti, avocando al Ministero dell'ambiente la competenza sulle procedure di bonifica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo 2016.

Si apre la discussione.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) rileva preliminarmente che il disegno di legge n. 1328-B è volto a dare un forte impulso al mondo agricolo incoraggiando il ricambio generazionale e sostenendo le eccellenze nazionali del settore. Manifesta tuttavia perplessità sugli articoli 10, relativo al contributo al CONOE, e 11, relativo all'iscrizione ai consorzi dei sistemi per la raccolta dei rifiuti. Invita pertanto il relatore a formulare osservazioni critiche poiché le problematiche dei consorzi sono state stralciate dal collegato ambientale essendosi impegnato il Governo a presentare una riforma organica.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) suggerisce un'osservazione volta ad attribuire agli sfalci e potature la natura di sottoprodotto di cui all'articolo 184-bis del codice ambientale, anche nel caso di trattamento meccanico sul posto di produzione.

La senatrice [NIUGNES](#) (M5S) manifesta contrarietà sulle osservazioni del senatore Vaccari, con particolare riferimento all'articolo 10, poiché tale articolo mira a risolvere problematiche scaturite da un contenzioso sorto a seguito di un decreto ministeriale. Formula inoltre considerazioni critiche sui contenuti degli articoli 38, 40 e 41, che trattano argomenti di competenza della Commissione ambiente e che in tale sede potevano essere meglio approfonditi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(117) D'ALI'. - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

(512) DE POLI. - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(828) ORRU' ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) RANUCCI ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

(1650) SANTANGELO ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 aprile 2015.

Il presidente **MARINELLO** riepiloga le fasi procedurali a seguito delle quali la Commissione ha convenuto di adottare il disegno di legge n. 828 quale testo base per la presentazione delle proposte emendative. Il termine per la presentazione degli emendamenti, originariamente fissato per il 4 giugno 2015, era stato rinviato alla conclusione del ciclo di audizioni, ormai prossima. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi ad esprimere orientamenti sull'*iter* da seguire, al fine di valutare se sussistano le condizioni per chiedere la riassegnazione dei disegni di legge in sede deliberante.

La senatrice **MORONESE** (*M5S*) rileva che il disegno di legge n. 828 è compatibile con il contenuto degli altri disegni di legge e che si potrebbe adottare un testo unificato che limiti il numero di emendamenti da presentare.

Il senatore **VACCARI** (*PD*) giudica opportuno che gli emendamenti siano riferiti al disegno di legge n. 828, già adottato quale testo base. Toccherà al relatore fare sintesi delle parti più significative degli altri disegni di legge.

Il senatore **PICCOLI** (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Vaccari, ritenendo infruttuoso tornare indietro su decisioni già assunte.

Il senatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a valutare se proseguire l'*iter* con un testo unificato, in sede redigente, per consentire all'Assemblea di esprimersi con il voto sui singoli articoli.

Il relatore **MANCUSO** (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che una via percorribile sia quella di giungere all'unificazione dei testi congiuntamente esaminati. Ciò tuttavia comporterebbe una dilatazione dei tempi per assicurare che tutti i gruppi convergano sul testo unificato. In alternativa, si potrebbe fare sintesi con proposte emendative concordate, a firma del relatore. A tal fine, è necessario uno spazio di riflessione per vagliare la disponibilità dei Gruppi sulle ipotesi descritte.

Il presidente **MARINELLO** condivide l'esigenza di un supplemento di riflessione, considerata la necessità di raccogliere l'unanimità dei Gruppi per la richiesta della sede deliberante.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) interviene incidentalmente sostenendo la scelta procedurale di addivenire a un testo unificato rispetto al quale proporre un ridotto numero di emendamenti.

Il senatore [SOLLO](#) (*PD*) paventa il rischio di scorrettezze procedurali poiché, nel caso in cui gli emendamenti fossero presentati ad un testo unificato, la Commissione ritornerebbe sulla deliberazione già assunta di adottare il disegno di legge n. 828 quale testo base.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) osserva che l'adozione di un testo unificato semplificherebbe notevolmente i lavori della Commissione, poiché deflazionerebbe il numero degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ENEA

Il presidente [MARINELLO](#) comunica di aver inviato al Presidente del Senato, su tempestiva indicazione del senatore Orellana, una nota con la quale chiede di valutare la riassegnazione alle Commissioni riunite 10a e 13a della proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Nell'analogo caso della nomina del Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), le Commissioni 10a e 13a avevano infatti proceduto congiuntamente. Risulta inoltre che l'*iter* di designazione seguito dal Ministero dello sviluppo economico, non è stato quello previsto dell'articolo 4 della legge 221 del 2015, non essendo stato acquisito il concerto del Ministero dell'ambiente.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa presente che nella nota in cui il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso il *curriculum* del candidato al Presidente del Senato, si fa riferimento al parere delle Commissioni parlamentari competenti, dando per scontato che le Commissioni interessate siano - in Senato - più d'una. Circostanza ancor più grave sotto il profilo della legittimità procedurale è che la proposta sia stata effettuata "sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", laddove la novellata normativa impone il concerto di questo Ministro.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **PRESIDENTE** comunica che, nel corso delle audizioni informali sull'atto del Governo n. 279 e sul pacchetto dell'economia circolare, svolte ieri negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.15. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 218 (ant.) del 20/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2016
218^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

- [\(117\) D'ALI'.](#) - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*
[\(512\) DE POLI.](#) - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*
[\(828\) ORRU' ed altri.](#) - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*
[\(962\) RANUCCI ed altri.](#) - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*
[\(1650\) SANTANGELO ed altri.](#) - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) dà conto dell'istruttoria in corso per la redazione del testo unificato dei disegni di legge in titolo. Tale testo sarà incentrato sul disegno di legge n. 828, arricchito di alcune parti degli altri disegni di legge. Ringrazia la senatrice Moronese per la collaborazione nell'attuale fase di studio dei testi.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 4) Documento di economia e finanza 2016, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il documento di economia e finanza (DEF) 2016, per le parti di competenza della Commissione facendo presente che il Programma nazionale di Riforma del DEF 2016 richiama (Par. III.3) l'ambiente e la sostenibilità tra le politiche strutturali per la produttività e la competitività esterna. Il programma si sofferma sul settore idrico, con l'entrata in vigore - dal 1° gennaio del 2016 - del nuovo quadro regolatorio per la determinazione delle tariffe, in un'ottica di facilitazione degli investimenti nel settore idrico, di sostenibilità delle tariffe stesse, di miglioramento della qualità dei servizi e di razionalizzazione delle gestioni. Il Programma rileva che la legge n. 221 del 2015 (collegato ambientale) ha istituito uno specifico Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alimentato con una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato. In materia di gestione delle acque, è attualmente in corso di esame il disegno di legge in materia di principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque (Atto Camera 2212-A), che interviene anche sulle funzioni di regolazione e controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nonché sul finanziamento del servizio idrico integrato. Il Programma richiama le misure del collegato ambientale in materia di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, gestione dei rifiuti, bonifiche, distretti idrografici e danno ambientale. Il cronoprogramma delle riforme in materia di politiche ambientali richiamato nel Programma nazionale del DEF indica come in fase di avanzamento - da concludere entro il 2016 - la normativa di cui al decreto legislativo sulla remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, di attuazione del collegato ambientale già approvato. Al 2016 vengono indicate le riforme in materia di bonifiche e danno ambientale, con interventi volti alla semplificazione in relazione alle bonifiche per i soggetti estranei alla contaminazione, e la riforma della normativa sui siti di interesse nazionale. Si fa riferimento, inoltre, al programma per la riforma della gestione dei rifiuti, con progressivo passaggio dalla tassa alla tariffa, nonché alla riforma dei consorzi in materia. A novembre 2016 fa invece riferimento il cronoprogramma della riforma dei distretti idrografici. Tra le riforme di settore già realizzate il Programma nazionale richiama anche le disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Il Programma nazionale indica, inoltre, per la competitività e con la finalità di rilanciare gli investimenti verdi anche in un'ottica occupazionale, misure per favorire la transizione verso una "economia più circolare", volta a migliorare l'efficienza e la sostenibilità nell'uso delle risorse, rilevando che, coerentemente con la strategia europea, si prevede la revisione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile, l'estensione a tutte le gare di appalto dei criteri ambientali minimi, nonché la predisposizione di un piano d'azione nazionale su consumo e produzioni sostenibili e uno schema nazionale volontario di qualità ambientale. Secondo quanto indicato dal Programma del DEF 2016, è in fase di definizione un provvedimento legislativo (cosiddetto *Green Act*), volto al completamento dell'azione per la sostenibilità ambientale, contenente misure finalizzate alla decarbonizzazione dell'economia, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi naturali e alla finanza per lo sviluppo. Al riguardo, già il programma allegato al DEF dell'anno scorso prospettava l'adozione di un provvedimento legislativo, denominato *Green Act*, entro il mese di

giugno 2015, volto a contenere misure in materia di efficienza energetica, fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, con particolare riguardo alla rigenerazione urbana, nonché per l'uso efficiente del capitale naturale. Nel DEF 2016, il cronoprogramma prevede la definizione del *Green Act* entro il 2017. Si fa riferimento nel Programma al disegno di legge contenente la riforma della *governance* dei Parchi e delle aree protette, attualmente in corso di esame parlamentare (Atto Senato 1034 - "Nuove norme in materia di parchi e aree protette"). Nell'appendice al Programma nazionale di riforma, in relazione alla Raccomandazione n. 1 del Consiglio, si indica la misura del credito d'imposta del 50 per cento, per il periodo 2017-2019, delle spese sostenute dalle imprese che effettuano, nel 2016, interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, e si indicano le misure in materia di raccolta differenziata volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, con la possibilità di riferire gli obiettivi di raccolta differenziata al livello di ciascun comune invece che a livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Si indica poi la fissazione di un'addizionale del 20 per cento a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata sul tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica. In relazione alla Raccomandazione n. 2 del Consiglio, si fa poi riferimento all'approvazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, evidenziando, tra gli obiettivi, anche innovazione e sostenibilità nell'ambito della riforma della *governance* del sistema mare. Inoltre, in ordine alla raccomandazione relativa all'assicurazione di una piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale nell'ottica di migliorare la gestione dei fondi dell'Unione europea, si indica nella lista delle misure la presentazione del Masterplan per il Mezzogiorno che, attraverso il sostegno finanziario dei fondi nazionali di coesione e dei fondi strutturali 2014-2020, individua interventi strategici in una serie di settori tra cui l'ambiente. Nella parte del programma nazionale del DEF dedicata all'analisi dei progressi nei *target* della Strategia Europa 2020 (*par. IV*), si fa riferimento all'obiettivo n. 3, relativo alla riduzione di emissioni di gas serra, dandosi conto dei progressi realizzati dall'Italia. In particolare, si stima una riduzione nelle emissioni al 2020 del 13 per cento rispetto al 2005, con una traiettoria lineare a partire dal 2013, rinviandosi per il dettaglio all'allegato del DEF recante la Relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 39 del 2011, ove si evidenziano gli obiettivi del protocollo di Kyoto raggiunti dall'Italia. Tra le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi annuali di cui alla decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riferite alla emissione di gas serra dei settori non ETS - settori del trasporto, civile e dell'agricoltura - si evidenzia la proroga delle detrazioni fiscali al 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili privati sino al 31 dicembre 2016, prevista dai commi 74, 87 e 88 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). In questi giorni, il Governo si è impegnato a garantire il rinnovo di tale detrazione per il triennio 2017-2019. In materia di fonti rinnovabili, il Programma nazionale rileva che nel 2014, a sei anni dalla scadenza stabilita dall'Europa, l'Italia ha raggiunto il *target*, facendo registrare il 17,1 per cento di consumi finali lordi coperti da tali fonti energetiche. In Italia si è assistito, negli ultimi anni, a una rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche a seguito delle politiche di incentivazione, con una crescita del 6,9 per cento rispetto al 2012, secondo i dati del Gestore Servizi Energetici. Dal 2013 al 2014 il numero di impianti alimentati da fonti rinnovabili è aumentato del 9,7 per cento, dato da ascrivere in particolare alla crescita degli impianti fotovoltaici, che rappresentano il 36 per cento della potenza complessiva degli impianti a fonti rinnovabili, e si registra anche un continuo aumento del contributo della fonte eolica. Si richiamano i livelli correnti in materia di efficienza energetica, con gli obiettivi confermati dal decreto legislativo n. 102 del 2014 in materia. Nell'ambito della Strategia 2020, il Programma nazionale dà conto degli stanziamenti in materia di ricerca e sviluppo delle amministrazioni centrali e delle regioni e province autonome per obiettivo socio-economico, riportando la componente relativa all'obiettivo socio economico "Controllo e tutela dell'ambiente", pari al 3,4 per il 2012, al 2,7 per il 2013 e al 2,9 per l'anno 2014.

Poiché non vi sono interventi in discussione, il presidente [MARINELLO](#) dichiara esperita tale fase

procedurale e invita il relatore a presentare la proposta di parere per la votazione nella seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2151 E 2152 E DEL DOC. XXII, N. 5 (RICOSTRUZIONE DE L'AQUILA)

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) ritira a nome del suo Gruppo la richiesta di audizioni a suo tempo formulata, al fine di accelerare l'esame dei provvedimenti in titolo.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.16. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 220 (pom.) del 26/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MARTEDÌ 26 APRILE 2016
220^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

- [\(117\) D'ALI'.](#) - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*
[\(512\) DE POLI.](#) - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*
[\(828\) Pamela Giacoma Giovanna ORRU'](#) ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*
[\(962\) RANUCCI](#) ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*
[\(1650\) SANTANGELO](#) ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 20 aprile.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) informa la Commissione sugli esiti della istruttoria per la predisposizione di un testo unificato. Ricorda che erano stati presentati cinque disegni di legge con obiettivi simili ma declinati in modo differente. Il testo utilizzato come principale riferimento è stato quello della senatrice Orrù (Atto Senato n. 828), considerato il più completo, opportunamente integrato e arricchito con i disegni di legge dei senatori Santangelo (Atto Senato n. 1650) e Ranucci (Atto Senato n. 962). Il testo è stato inoltre ampliato attingendo a indicazioni emerse nel corso delle

audizioni. Illustra quindi, in sintesi, la proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che all'articolo 1 individua oggetto e finalità del disegno di legge, all'articolo 2 tratta degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, all'articolo 3 disciplina il Comitato istituzionale per le isole minori, all'articolo 4 individua gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, all'articolo 5 incrementa la dotazione del fondo di sviluppo delle isole minori, all'articolo 6 tratta della fiscalità di sviluppo, all'articolo 7 si occupa del miglioramento e del potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento ed alla diversificazione dell'offerta turistica, all'articolo 8 disciplina la perequazione infrastrutturale, all'articolo 9 prevede l'istituzione di campi di ormeggio attrezzati, agli articoli 10, 11 e 12 reca misure per il potenziamento, rispettivamente, dei servizi sanitari, del sistema di istruzione e del sistema di trasporti, all'articolo 13 istituisce presidi permanenti di protezione civile, all'articolo 14 tratta della riduzione del contenzioso giurisdizionale e dell'istituzione delle "case della giustizia", all'articolo 15 prevede la definizione di accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito, all'articolo 16 reca norme per la gestione dei rifiuti, all'articolo 17 disciplina il demanio regionale e le riserve naturali, all'articolo 18 prevede il piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili, all'articolo 19 reca la clausola di salvaguardia ed all'articolo 20 la norma di copertura finanziaria.

Il presidente [MARINELLO](#) chiede ai rappresentanti dei Gruppi di esprimersi sulla proposta del relatore.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e chiede un margine di tempo, ancorché limitato, per esprimere più compiutamente un giudizio sulla proposta.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) apprezza lo sforzo del relatore di predisporre un testo più completo rispetto a quelli di partenza, riservandosi di approfondire i contenuti del nuovo testo.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) condivide l'apprezzamento per la proposta del relatore, sottolineando che l'impianto del disegno di legge rimane quello della senatrice Orrù, opportunamente integrato con il disegno di legge del senatore Santangelo.

La senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) si esprime favorevolmente sulla proposta del relatore.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di rinviare, alla seduta delle ore 15,15 di domani, la decisione sull'adozione del testo proposto dal relatore per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il relatore [VACCARI \(PD\)](#) illustra il metodo di lavoro impiegato per predisporre la proposta sostitutiva del Documento XXII, n. 5, pubblicata in allegato, che prende in considerazione i contenuti di altri disegni di legge sullo stesso tema.

Il presidente [MARINELLO](#) chiede ai rappresentanti dei Gruppi di esprimersi sulla proposta del relatore.

La senatrice [MORONESE \(M5S\)](#) apprezza il lavoro svolto dal relatore e nel condividere, in linea generale, i contenuti della proposta, propone alcune integrazioni sui compiti da attribuire alla Commissione di inchiesta.

Nel condividere la proposta del relatore, soprattutto con riguardo alla decisione di procedere all'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale, il senatore [ARRIGONI \(LN-Aut\)](#) chiede un margine di tempo per valutare più compiutamente il testo.

Anche la senatrice [BIGNAMI \(Misto-MovX\)](#) e il senatore [ZIZZA \(CoR\)](#) chiedono un lasso di tempo adeguato per una corretta valutazione della proposta del relatore.

La senatrice [PEZZOPANE \(PD\)](#) sostiene la proposta del relatore, che rappresenta un punto di partenza che può essere ulteriormente arricchito tenendo conto delle integrazioni proposte dalla senatrice Moronese. Sottolinea infine l'ampia aspettativa dell'opinione pubblica, già emersa durante il ciclo di audizioni, per la costituzione della Commissione di inchiesta.

Il presidente [MARINELLO](#) rileva la sostanziale condivisione della Commissione sulla proposta del relatore e, considerate le richieste di approfondimento, propone di rinviare alla prima seduta utile della prossima settimana la decisione sulla sua adozione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SU TALUNE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CHE INTERESSANO LA LOCALITÀ PILONE, NEL COMUNE DI OSTUNI

La senatrice [MORONESE \(M5S\)](#) comunica di aver personalmente verificato la situazione relativa alla realizzazione di una vasca di sollevamento nella località Pilone, nel comune di Ostuni. Contrariamente a quanto affermato dai rappresentanti dell'Acquedotto Pugliese audit dalla Commissione, sussisterebbero le circostanze per avviare una procedura informativa finalizzata all'espressione di un atto di indirizzo politico. Consegna pertanto alla Presidenza una richiesta di affare assegnato, che verrà corredata in tempi brevi da documentazione istruttoria.

Il presidente [MARINELLO](#) assicura che la richiesta della senatrice Moronese sarà presa in considerazione in sede di programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 119, 1004, 1034, 1931 E 2012 (IN MATERIA DI AREE PROTETTE)

Il senatore [CALEO](#) (PD) sollecita la ripresa dei disegni di legge di riforma della legislazione sulle aree protette (Atto Senato n. 119 e congiunti), preannunciando la presentazione di alcuni emendamenti sostitutivi di proposte emendative già agli atti.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente di avere inoltrato al Ministro per i rapporti con il Parlamento una nota di sollecito degli adempimenti di parte governativa necessari per il prosieguo dell'*iter* parlamentare.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. [117, 512, 828, 962, 1650](#)

NT1

IL RELATORE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali regioni, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle regioni maggiormente sviluppate.
2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole minori di cui all'Allegato A in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, in base alle rispettive competenze, anche mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.
4. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.
5. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile;
 - b) attivare nelle isole minori servizi di telecomunicazioni su banda larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;
 - c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:
 - 1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;
 - 2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi;
 - d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

- e) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;
- f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;
- g) ridurre la produzione e favorire la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, attivando, ove possibile, sistemi di smaltimento integrale sul territorio delle isole minori stesse, a fini di riduzione dei costi e di incremento di produttività del sistema;
- h) garantire il rifornimento idrico, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture dalla terraferma, nelle isole che ne sono sprovviste, e l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione;
- i) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;
- l) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture;
- m) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- n) promuovere ed incentivare le attività tipiche di ciascuna isola, favorendo la competitività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche prevedendo la riduzione degli oneri finanziari e dei costi di trasporto delle merci nonché la semplificazione delle procedure burocratiche;
- o) favorire la promozione, in Italia e all'estero, del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
- p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
- q) nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate di edilizia carceraria;
- r) rideterminazione delle servitù militari;
- s) salvaguardia della flora e della fauna locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale per le isole minori)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:
 - a) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;
 - b) dal presidente dell'ANCIM.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281;

- b) procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;
- c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;
- d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIM, su proposta dell'ANCIM, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

4. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

- 1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'Allegato A.
- 2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguitamento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
- 3. Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.
- 4. Il DUPIM è corredata dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.
- 5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al loro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.
- 6. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predisponde il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).
- 7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c).
- 8. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2014-2020, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 5.

(Incremento della dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, che devono confluire nel Fondo di cui al comma 1 per favorire una programmazione integrata come disciplinato anche dai regolamenti comunitari.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

Art. 6.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 7.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.
2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

Art. 8.

(Perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, procedono alla puntuale ricognizione delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali nonché delle reti stradale, fognaria, idrica ed elettrica e delle installazioni portuali ed aeroportuali, ove esistenti.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2014-2020.
3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri,

per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 9.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.
2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

Art. 10.

(Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.
2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;
 - b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-partum;
 - c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;
 - d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;
 - e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.

3. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono adottate le misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, nel riconoscimento della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 11.

(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

- il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;
- è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

Art. 12.

(Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera c-bis) del

citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

3. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 2, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando deve essere previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente.

4. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2014-2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

5. Le Regioni territorialmente competenti adottano opportuni provvedimenti finalizzati all'allineamento dei prezzi medi praticati nella Regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 13.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni di cui all'allegato A della presente legge, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione dei presidi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti, della cittadinanza attiva e del volontariato locale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza e di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione territorialmente competente. I comuni provvedono altresì alla costituzione di un fondo per le emergenze, da utilizzare per l'attivazione di interventi urgenti e di prima necessità in caso di calamità naturali, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 14.

(Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia)

1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la «casa della giustizia».

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento ad un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 15.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di incentivare le sinergie culturali in un'ottica di crescita e di sviluppo, anche attraverso l'elaborazione di progetti per il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica nelle isole minori, la regione territorialmente competente e i comuni di cui all'allegato A, singoli o in associazione tra loro, possono definire appositi accordi con università ed istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

Art. 16.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) l'incentivazione del compostaggio domestico.
2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 17.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.
2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.
3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 18.

(Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.
2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 19.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato A

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
NA	Capri	10,3	Anacapri
			Capri
NA	Ischia	46,3	Casamicciola Terme
			Forio
			Ischia
			Lacco Ameno
			Barano d'Ischia
			Serrara Fontana
NA	Procida	3,7	Procida
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventotene
SP	Palmaria	2,0	Portovenere
FG	Capraia	1,0	Isole Tremiti
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Torres
OT	La Maddalena	19,6	La Maddalena
	Caprera	15,7	
	Santa Maria	1,7	

	Santo Stefano	3,0	
	Spargi	4,2	
	Budelli	1,6	
	Razzoli	1,5	
CI	San Pietro	51,0	Carloforte
	Sant'Antioco	108,0	Sant'Antioco
			Calasetta
AG	Lampedusa	20,2	Lampedusa e Linosa
	Linosa	5,4	
ME	Lipari	37,6	Lipari
	Alicudi	5,1	
	Filicudi	9,5	
	Stromboli	12,6	
	Vulcano	21,0	
	Panarea	3,4	
ME	Salina	26,4	Santa Maria Salina
			Malfa
			Leni
PA	Ustica	8,6	Ustica
TP	Favignana	18,6	Favignana
	Levanzo	5,6	
	Marettimo	12,3	
TP	Pantelleria	83,0	Pantelleria
GR	Giglio	23,8	Isola del Giglio
	Giannutri	2,6	
LI	Capraia	19,0	Capraia Isola
LI	Elba	223,5	Campo nell'Elba
			Capoliveri
			Marciana
			Marciana Marina
			Porto Azzurro
			Portoferraio
			Rio Marina
			Rio nell'Elba

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

SUL [Doc. XXII, N. 5](#)

NT1

IL RELATORE

Art. 1.

(*Istituzione, compiti e poteri della Commissione*)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città de L'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di procedere alle indagini:

- a) sulle modalità di gestione dell'emergenza da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attività di primo intervento;
- b) sulle modalità di gestione delle risorse stanziate per fare fronte all'emergenza, con particolare attenzione alla eventuale distrazione o cattiva gestione delle stesse e, in particolare, sull'impiego dei fondi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; sul ritardo nell'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, e preordinati al ripristino delle attività dei centri antiviolenza; sulla destinazione e sull'utilizzo delle risorse stanziate nel 2009 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sui ritardi nell'assegnazione delle risorse stanziate nel 2009 dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul loro utilizzo; sull'impiego dei fondi stanziati con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell'area interessata dal sisma;
- c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 «Avezzano, Sulmona, L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici;
- d) sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione e delle attività di controllo e di monitoraggio relative a tali assegnazioni, nonché sul grado di infiltrazione di associazioni malavitose nelle opere di ricostruzione;
- e) sui motivi che hanno indotto a non intervenire con legge per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, privilegiando il ricorso ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri; sull'adeguatezza di tali ordinanze in termini di efficienza, trasparenza delle procedure e velocità nella gestione della fase di ricostruzione;
- f) sulla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali e sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali;
- g) sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione, nonché al fine di individuare le responsabilità relative all'utilizzo di materiali scadenti e le carenze nella progettazione.

3. La Commissione riferisce al Presidente del Senato annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.

Art. 3

(*Testimonianze*)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4

(*Acquisizione di atti e documenti*)

1. Sulle materie di competenza la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di indagine. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. La Commissione può ottenere, altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, in materia attinente alle finalità dell'inchiesta.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5

(*Obbligo del segreto*)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6

(*Organizzazione interna*)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nel limite massimo di 50.000 euro.

1.3.2.1.17. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 221 (pom.) del 27/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2016
221^a Seduta

*Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

- [\(117\) D'ALI'.](#) - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*
[\(512\) DE POLI.](#) - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*
[\(828\) Pamela Giacoma Giovanna ORRU'](#) ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori.
Laboratorio Isole*
[\(962\) RANUCCI](#) ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*
[\(1650\) SANTANGELO](#) ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra la nuova proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, che tiene conto di ulteriori approfondimenti istruttori.

La Commissione conviene di adottare il nuovo testo proposto dal relatore per il prosieguo dell'esame congiunto e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 11

maggio 2016.

Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

AFFARI ASSEGNNATI

Affare sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste ([n. 574](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice **PUPPATO** (PD) dà conto dell'attività istruttoria a conclusione di un ciclo di audizioni particolarmente inteso, ricordando le modalità del sopralluogo del 21 luglio 2015, con la visita della ferriera di Servola e del vicino agglomerato urbano. Sottolinea il ruolo svolto dalla regione Friuli Venezia-Giulia, dal comune e dalla Provincia di Trieste al fine di pervenire ad una soluzione positiva delle principali problematiche della ferriera. In tale contesto, dopo un primo accordo di programma del gennaio 2014 che prevedeva la riqualificazione produttiva e ambientale, ne è stato siglato un altro, nel novembre dello stesso anno, che ha previsto attività di messa in sicurezza, mediante l'impiego di fondi comunitari e la bonifica dell'area inquinata, per un totale di circa 82 milioni di euro. Tale accordo ha previsto anche una ipotesi di reindustrializzazione e interventi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Per la città di Trieste la ferriera di Servola rappresenta storicamente un elemento di interesse, talvolta contrastante, per i profili ambientali e sanitari. L'intervento del Gruppo Arvedi ha inteso coniugare le opportunità produttive con le esigenze dell'ambiente e della salute, grazie al coinvolgimento dell'Arpa e dell'Università di Trieste. Importante è il ruolo svolto dalla Azienda sanitaria n. 1, che ha attivato percorsi conoscitivi in favore della popolazione e avviato una indagine epidemiologica che, tuttavia, considerato il ridotto numero delle persone disponibili, non ha fornito elementi significativi di conoscenza. Secondo l'Arpa, l'aumento della produzione ha determinato un incremento dell'inquinamento nel corso del primo trimestre del 2015. Deve comunque essere tenuto in considerazione l'impegno della proprietà aziendale di limitare al minimo le emissioni dannose. A tal fine, sono stati realizzati tamponamenti, ripristini dei materiali refrattari, rifacimenti di porte e telai, limitazioni del regime di cokeria, il rifacimento delle bocche di ricarica, presidi per l'aspirazione presso il foro di colata, il rifacimento della torre di granulazione della loppa, il ripristino del confinamento del piano di colata e la captazione in corrispondenza dei rompizolle nell'agglomerato. L'area interessata dallo stabilimento ricade, secondo il piano regolatore, parte in zona destinata alle attività produttive industriali e artigianali di interesse regionale e parte in zona destinata ad attività portuali industriali. Vi sono poi alcuni terreni con altra finalità urbanistica che, pur non ospitando impianti, ricadono nel perimetro dell'insediamento. L'intera area dello stabilimento ricade in un sito di interesse nazionale. Nello stabilimento lavorano 485 dipendenti, 383 dei quali operai che lavorano su tre turni da otto ore ciascuno. L'industria siderurgica a ciclo integrale è composta da due distinti settori integrati e interdipendenti: la siderurgia e il terminale logistico. Tali attività sono sottoposte agli obblighi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 105 del 2015. L'autorizzazione integrata ambientale n. 96 del 27 gennaio 2016 tiene conto delle prescrizioni per la sicurezza e la prevenzione dei rischi di incidente, assorbe la precedente autorizzazione n. 201 del 2008 e copre l'accordo di programma del 21 novembre 2014. Sulla base delle determinazioni assunte per la concessione dell'ultima AIA e dell'attività ispettiva dell'Arpa, dovrebbero risultare miglioramenti nelle

emissioni e nel livello dei rumori e degli odori. Le attività poste in essere dal Gruppo Arvedi riguardano l'avvio di interventi secondo le migliori tecniche disponibili nella cokeria, nell'altoforno, con riferimento all'agglomerato, alla logistica e alla captazione e depurazione delle acque meteoriche. Per quanto riguarda in particolare le emissioni, nel 2015 vi è stato un aumento sensibile del PM 10 in tutte le centraline. Gli sforamenti hanno superato, in taluni casi, il limite massimo di 35 per anno. Il benzopirene rilevato presso la centralina di San Lorenzo in Selva ha raggiunto limiti molto elevati negli anni passati ma non è stato superato nei primi sei mesi del 2015. Il comune di Trieste e l'Azienda sanitaria n. 1 hanno concordato di effettuare un'indagine epidemiologica per rilevare lo stato di salute della popolazione, basata sulla relazione dello *stress-strein* conseguente all'inquinamento ambientale come definito dall'Organizzazione mondiale per la sanità. È stato inoltre prodotto uno studio di valutazione di impatto sulla salute, nel periodo dicembre 2014 - giugno 2015. Tale studio, condotto per la prima volta in Italia con riferimento ad uno stabilimento siderurgico, ha permesso di effettuare valutazioni per un piano di monitoraggio e controllo coerente con le previsioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il presidente [MARINELLO](#) invita la relatrice ad inserire i contenuti della relazione testé svolta nella proposta di risoluzione che recherà anche l'impegno rivolto al Governo.

La senatrice [BIGNAMI](#) (*Misto-MovX*) interviene facendo presente le rilevazioni effettuate dalle centraline situate sotto gli alberi hanno presentato picchi di sforamento in corrispondenza della stagione invernale, quando i rami sono spogli. Non sono stati inoltre effettuati campionamenti dei terreni per evidenziare la presenza di metalli pesanti.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime perplessità sugli esiti delle rilevazioni di benzopirene. Ritiene inoltre che le prescrizioni dell'AIA vigente siano meno restrittive rispetto a quelle della precedente autorizzazione.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) auspica che la Commissione possa disporre del tempo necessario per valutare la proposta di risoluzione dal momento in cui verrà formalizzata.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) precisa che non è possibile commercializzare la ghisa liquida.

Il seguito dell'esame è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'interrogazione n. 3-02707 del senatore Santangelo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

Nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge

N. [117, 512, 828, 962, 1650](#)

NT2

IL RELATORE

Art. 1

(*Oggetto e finalità*)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali regioni, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle regioni maggiormente sviluppate.
2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole minori di cui all'Allegato A in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, in base alle rispettive competenze, anche mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.
4. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.
5. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

(*Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori*)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile;
 - b) attivare nelle isole minori servizi di telecomunicazioni su banda larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;
 - c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:
 - 1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;
 - 2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi;

- d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;
- e) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;
- f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;
- g) ridurre la produzione e favorire la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, attivando, ove possibile, sistemi di smaltimento integrale sul territorio delle isole minori stesse, a fini di riduzione dei costi e di incremento di produttività del sistema;
- h) garantire il rifornimento idrico, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture dalla terraferma, nelle isole che ne sono sprovviste, e l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione;
- i) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;
- l) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture;
- m) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- n) promuovere ed incentivare le attività tipiche di ciascuna isola, favorendo la competitività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche prevedendo la riduzione degli oneri finanziari e dei costi di trasporto delle merci nonché la semplificazione delle procedure burocratiche;
- o) favorire la promozione, in Italia e all'estero, del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
- p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
- q) nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate di edilizia carceraria;
- r) rideterminazione delle servitù militari;
- s) salvaguardia della flora e della fauna locali.

Art. 3

(Comitato istituzionale per le isole minori)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:
 - a) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;
 - b) dal presidente dell'ANCIM.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- b) procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;
- c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;
- d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIM, su proposta dell'ANCIM, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

4. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'Allegato A.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

3. Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredata dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al loro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predisponde il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c).

8. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2014-2020, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione

di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 5

(Incremento della dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, che devono confluire nel Fondo di cui al comma 1 per favorire una programmazione integrata come disciplinato anche dai regolamenti comunitari.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

Art. 6

(Fiscalità di sviluppo)

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 7

(Perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, procedono alla puntuale ricognizione delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali nonché delle reti stradale, fognaria, idrica ed elettrica e delle installazioni portuali ed aeroportuali, ove esistenti.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2014-2020.
3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8

(Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-

urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

- a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;
- b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-partum;
- c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;
- d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;
- e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.
- f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.

3. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono adottate le misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, nel riconoscimento della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 9

(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

- 1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.
- 2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì

titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

- a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;
- b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

Art. 10

(Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

3. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 2, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando deve essere previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente.

4. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2014-2020, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

5. Le Regioni territorialmente competenti adottano opportuni provvedimenti finalizzati all'allineamento dei prezzi medi praticati nella Regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 11

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle

specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni di cui all'allegato A della presente legge, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione dei presidi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti, della cittadinanza attiva e del volontariato locale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza e di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione territorialmente competente. I comuni provvedono altresì alla costituzione di un fondo per le emergenze, da utilizzare per l'attivazione di interventi urgenti e di prima necessità in caso di calamità naturali, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 12

(Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia)

1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la «casa della giustizia».

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento ad un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 13

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di incentivare le sinergie culturali in un'ottica di crescita e di sviluppo, anche attraverso l'elaborazione di progetti per il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica nelle isole minori, la regione territorialmente competente e i comuni di cui all'allegato A, singoli o in associazione tra loro, possono definire appositi accordi con università ed istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

Art. 14

(*Gestione dei rifiuti*)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) l'incentivazione del compostaggio domestico.
2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 15

(*Demanio regionale e riserve naturali*)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.
2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.
3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 16

(*Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili*)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.
2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 17

(*Clausola di salvaguardia*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 18

(*Copertura finanziaria*)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato A

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
NA	Capri	10,3	Anacapri
			Capri
NA	Ischia	46,3	Casamicciola Terme
			Forio
			Ischia
			Lacco Ameno
			Barano d'Ischia
			Serrara Fontana
NA	Procida	3,7	Procida
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventotene
SP	Palmaria	2,0	Portovenere
FG	Capraia	1,0	Isole Tremiti
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Torres
OT	La Maddalena	19,6	La Maddalena
	Caprera	15,7	
	Santa Maria	1,7	
	Santo Stefano	3,0	
	Spargi	4,2	
	Budelli	1,6	
	Razzoli	1,5	
CI	San Pietro	51,0	Carloforte
	Sant'Antioco	108,0	Sant'Antioco
			Calasetta
AG	Lampedusa	20,2	Lampedusa e Linosa
	Linosa	5,4	
ME	Lipari	37,6	Lipari
	Alicudi	5,1	
	Filicudi	9,5	
	Stromboli	12,6	
	Vulcano	21,0	
	Panarea	3,4	
ME	Salina	26,4	Santa Maria Salina
			Malfa
			Leni
PA	Ustica	8,6	Ustica
TP	Favignana	18,6	Favignana
	Levanzo	5,6	
	Marettimo	12,3	
TP	Pantelleria	83,0	Pantelleria

<i>GR</i>	<i>Giglio</i>	23,8	<i>Isola del Giglio</i>
	<i>Giannutri</i>	2,6	
<i>LI</i>	<i>Capraia</i>	19,0	<i>Capraia Isola</i>
<i>LI</i>	<i>Elba</i>	223,5	<i>Campo nell'Elba</i>
			<i>Capoliveri</i>
			<i>Marciana</i>
			<i>Marciana Marina</i>
			<i>Porto Azzurro</i>
			<i>Portoferraio</i>
			<i>Rio Marina</i>
			<i>Rio nell'Elba</i>

1.3.2.1.18. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 229 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
229^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

**SUL GRAVE ATTO CRIMINALE DI CUI E' STATO FATTO SEGNO IL PRESIDENTE DEL PARCO
DEI NEBRODI**

Il presidente [MARINELLO](#) fa riferimento al grave attentato perpetrato, nella notte di ieri, ai danni del presidente del Parco dei Nebrodi, dottor Giuseppe Antoci, esprimendo a questi viva solidarietà. Tale gravissimo episodio segue una serie di atti intimidatori posti in essere allo scopo di arrestare l'azione amministrativa che il Presidente del Parco sta portando avanti all'insegna della legalità.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE REFERENTE

(117) **D'ALI'.** - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

(512) **DE POLI.** - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(828) **Pamela Giacoma Giovanna ORRU'** ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

(962) **RANUCCI** ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

(1650) **SANTANGELO** ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente **MARINELLO** dà conto degli emendamenti presentati al nuovo testo unificato, pubblicati in allegato, e invita i presentatori ad illustrarli.

I senatori **VACCARI** (PD) e **SOLLO** (PD) sottoscrivono gli emendamenti della senatrice Orrù.

La senatrice **NUGNES** (M5S) sottoscrive gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati da senatori del suo Gruppo, ad eccezione degli emendamenti 6.0.2 e 7.0.1.

La senatrice **ORRU'** (PD) illustra diffusamente le proposte emendative a sua firma, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 1.9, 3.3, 4.1, 5.1, 8.2, 9.3 e 18.2.

Il senatore **DALLA ZUANNA** (PD) illustra gli emendamenti a sua firma, con specifica attenzione all'emendamento 16.8.

Il senatore **ARRIGONI** (LN-Aut) illustra le proposte emendative a sua firma e, in particolare, gli emendamenti 2.22, 11.1, 11.2, 14.1, 15.1 e 18.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(119) **D'ALI'.** - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) **Loredana DE PETRIS.** - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) **CALEO.** - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) **PANIZZA** ed altri. - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) **Ivana SIMEONI** ed altri. - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.

Il presidente [MARINELLO](#) dà conto dei subemendamenti presentati all'emendamento 6.1000, pubblicati in allegato. Fa poi presente che è pervenuta la relazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze, richiesta dalla Commissione bilancio. Tale adempimento consentirà di proseguire l'*iter* con l'espressione del parere da parte di tale Commissione.

Il senatore [CALEO](#) (PD) auspica che i Gruppi parlamentari operino una selezione delle proposte emendative, al fine di permettere l'approfondimento dei temi più importanti e la celere conclusione dell'esame in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

AFFARI ASSEGNNATI

Affare sulle problematiche ambientali della Ferriera di Servola di Trieste ([n. 574](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV, n. 60*)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.

La relatrice [PUPPATO](#) (PD) illustra il nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che raccoglie i contributi emersi nel corso del dibattito. Molti dei temi trattati risultano presenti nello schema proposto, soprattutto quelli relativi alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e alle possibili conseguenze, in capo ai soggetti pubblici e privati, in caso di inadempimento.

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che la risoluzione, una volta approvata, insieme a tutto il materiale raccolto per l'istruttoria, sarà trasmessa alle altre Commissioni permanenti e d'inchiesta per i profili di rispettivo interesse.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime un avviso favorevole sui contenuti dello schema di risoluzione.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) dichiara il voto contrario, a nome del suo Gruppo, rilevando la necessità che l'impegno al Governo sia formulato anche nel senso di valutare se le procedure autorizzatorie degli interventi urgenti di bonifica connessi a situazioni di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale siano congruenti con le esigenze di tempestività, in relazione all'obbligo di

comunicarne gli esiti alle Camere.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo poiché lo schema di risoluzione non contiene alcun riferimento alla verifica del rispetto delle prescrizioni dell'AIA. Lo schema di risoluzione dovrebbe contenere l'indicazione di distanze minime dallo stabilimento siderurgico e limitazioni alla produzione e alle emissioni.

Pur ringraziando la senatrice Puppato per la completezza dello schema proposto, il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di astenersi dal voto poiché gli impegni del Governo risultano deboli e non tengono conto del potere sostitutivo del Governo, previsto dall'articolo 120, secondo comma della Costituzione, rispetto ad eventuali inadempienze regionali.

Il senatore [BATTISTA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime apprezzamento per l'istruttoria svolta dalla relatrice. Dichiara tuttavia di astenersi dal voto poiché la risoluzione dovrebbe essere più incisiva per assicurare che la proprietà dello stabilimento siderurgico non disattenda ulteriormente le prescrizioni dell'AIA. La tutela della salute non spetta soltanto alle Regioni ma compete anche allo Stato, che deve intervenire laddove possa essere pregiudicata l'incolumità dei cittadini.

Il senatore [ARRIGONI](#) esprime apprezzamento per l'impegno della senatrice Puppato. Dichiara tuttavia il voto contrario, a nome del suo Gruppo, poiché gli impegni della risoluzione appaiono esigui rispetto alla gravità dell'impatto dell'attività dello stabilimento siderurgico. Tra gli impegni rivolti al Governo doveva prevedersi quello di riperimetrazione dell'area del SIN al fine di semplificare taluni oneri connessi alla bonifica.

Il senatore [MARTELLI](#) dichiara di astenersi dal voto poiché lo schema di risoluzione si limita a prevedere il rispetto della legge da parte dei soggetti a diverso titolo coinvolti nelle problematiche del SIN di Trieste-Servola. Esprime forte perplessità sulla consistenza dell'impegno relativo ad una più attenta valutazione degli impianti siderurgici, laddove situati nei siti di bonifica di interesse nazionale, con particolare riferimento alle attività residenziali, antropiche e scolastiche.

Il senatore [VACCARI](#) dichiara il voto favorevole, a nome del suo Gruppo, ringraziando la relatrice Puppato e il sottosegretario Barbara Degani per il lavoro svolto, sottolineando che gli impegni contenuti nello schema di risoluzione sono coerenti con le competenze della Commissione e con le responsabilità dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella vicenda.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) pone ai voti il nuovo schema di risoluzione proposto dalla relatrice Puppato, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MARINELLO](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 19 maggio 2016, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 574
(Doc. XXIV, N. 60)**

La 13a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l'impianto della Siderurgica Triestina S.r.l. è situato nella zona a sud-est rispetto della città di Trieste. Tale impianto è su terreno costiero in parte insistente su terreni di proprietà della società e in parte appartenente al demanio marittimo. Per quanto riguarda l'area demaniale è in corso il procedimento di concessione a Siderurgica Triestina S.r.l. da parte dell'autorità portuale. In tale zona ricadono alcuni impianti della cokeria e la macchina per la colata della ghisa in pani;

l'area produttiva interessata dallo stabilimento ricade secondo il piano regolatore adottato, in parte in zona destinata alle attività produttive industriali e artigianali di interesse regionale (D1) e in parte in zona adibita ad attività portuali industriali (L1). Vi sono poi terreni con altra finalità urbanistica, che pur non ospitando impianti ricadono nel perimetro dell'insediamento. Lo stabilimento e l'intera area fanno parte di un S.I.N. Nello stabilimento vi lavorano 485 dipendenti dei quali 383 operai che lavorano su tre turni da 8 ore ciascuno;

l'industria siderurgica a ciclo integrale consta di due distinti settori integrati ed interdipendenti: la siderurgia e il terminale logistico. Il comparto siderurgico a ciclo integrale è composto fondamentalmente dalla cokeria, dall'impianto di agglomerazione, da due altiforni - di cui uno in funzione - e dalla macchina a colare. Nel comparto siderurgico si produce ghisa solida in pani destinata alla produzione di acciaio, per una capacità massima di produzione in ghisa liquida pari a 520.000 tonnellate annue e pani di ghisa per un massimo di 490.000 tonnellate annue; coke metallurgico, impiegato in larga parte nel ciclo produttivo dello stabilimento, per una capacità massima di 420.000 tonnellate annue; sottoprodotti da ciclo integrale, agglomerati per una capacità massima di 550.000 tonnellate annue; loppa destinata alla commercializzazione presso cementifici per una capacità massima di 150.000 tonnellate annue e il catrame reimpiegato nel ciclo produttivo in altoforno o venduto ad aziende che producono bitumi per una capacità massima di 18.000 tonnellate annue; gas siderurgici da altoforno e cokeria reimpiegati nel ciclo produttivo e in parte ceduti alla centrale elettrica di cogenerazione "Elettra produzione S.r.l." per una capacità massima di 210.000 tonnellate annue. La centrale elettrica, a far data dal 1° gennaio 2016, risulta essere di proprietà del gruppo Arvedi. I dipendenti sono stati infatti assorbiti da Siderurgica Triestina. Rileva sottolineare che

tre delle centraline utilizzate per la misurazione degli inquinanti in atmosfera sono di proprietà di Elettra srl e si attende che venga affidata all'ARPA Friuli-Venezia Giulia la gestione di tre stazioni di rilevazione;

il terminal logistico si affaccia sul mare e dispone di una banchina propria, parco minerali e parco fossili. Le attività di ricevimento delle materie prime e la spedizione dei prodotti finiti vengono svolte in autonomia funzionale rispetto al comparto siderurgico. L'infrastruttura logistica è completata da un raccordo ferroviario e autostradale;

le attività portuali effettuate consistono principalmente in attività di carico e scarico funzionali allo stabilimento produttivo di riferimento, marginalmente di altri stabilimenti del gruppo e ancor più marginalmente per conto terzi. Vengono movimentati materiali di ferro, fossili di carbone, rottami ed altri materiali alla rinfusa;

il Comitato tecnico regionale con delibera n. 94 del 14 ottobre 2015 ha stabilito di assoggettare l'attività svolta presso la Siderurgica Triestina agli adempimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 105 del 2015, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

l'autorizzazione integrata ambientale n. 96 del 27 gennaio 2016 tiene conto delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidente rilevante imposte dall'autorità competente, superando il decreto AIA n. 201 del 2008 e l'accordo di programma stipulato con Arvedi della Siderurgica Triestina il 21 novembre 2014;

alla luce delle determinazioni assunte per concedere la recente AIA e alla luce dell'attività ispettiva di ARPA Friuli-Venezia Giulia di cui al documento del 7 marzo 2016 si dovrebbe dover desumere un netto miglioramento delle emissioni, dei rumori e degli odori in uscita dallo stabilimento. Ciò non si riscontra tuttavia, quantomeno non nella dimensione attesa, se si tiene conto delle denunce succedutesi nel tempo corredate da documentazione fotografica da cui risultano fuoriuscite visibili dal cammino e dalle porte dell'impianto che teoricamente ne dovrebbero essere esenti. In ragione di ciò il 23 novembre 2015 il Sindaco di Trieste ha emanato un'ordinanza per imporre un tetto agli sfornamenti di ghisa pari a 34.000 tonnellate mensili, al fine di limitare le emissioni inquinanti. Va altresì rilevato che la limitazione, vigente fino al completamento degli interventi previsti entro il 2017, non si configura come un provvedimento esaustivo delle numerose e notevoli problematiche riscontrate;

le attività poste sinora in essere, di cui talune non ancora ultimate, dalla ditta Arvedi per la Siderurgica Triestina, con riferimento all'accordo di programma e alla nuova AIA, riguardano principalmente l'avvio degli interventi nella cokeria, secondo le migliori tecniche disponibili (*Best available technique - BAT*), quali il *revamping* completo con l'inserimento di un impianto innovativo che aspira tutte le polveri diffuse della cokeria, la sostituzione dei montanti deformati, il rifacimento completo delle porte di batteria, il ripristino dei refrattari danneggiati, la sostituzione dell'asta spianatrice, l'attivazione di un nuovo punto di immissione e l'automazione delle operazioni di carica nei forni della cokeria con sistema di trattamento dedicato; l'adozione di un piano di manutenzione programmato con una ben minore fuoriuscita di rumori dall'impianto; la captazione localizzata delle polveri nei punti di trasferimento del coke; l'adeguamento dell'altezza della torre di spegnimento;

gli interventi realizzati sull'altoforno riguardano il *revamping* completo dell'altoforno con particolare trattamento per la captazione completa delle emissioni diffuse e sistema di trattamento dedicato, il rifacimento della bocca di carica, dei presidi di aspirazione sul foro di colata e il ripristino del suo confinamento. Vi è poi stato il rifacimento della torre di granulazione della loppa;

gli interventi che hanno interessato l'agglomerato sono stati finalizzati alla captazione localizzata in corrispondenza del rompizolle, mentre per quanto riguarda la logistica è stata realizzata la pavimentazione, il confinamento e la copertura delle aree di messa a parco, la pavimentazione di tutte le strade interne allo stabilimento, nonché l'adozione dei sistemi di contenimento delle polveri durante le fasi di scarico delle navi, compreso il potenziamento dell'irrorazione;

gli interventi che hanno riguardato le acque hanno interessato la captazione e la depurazione delle acque meteoriche, nonché il *capping* per la bonifica delle aree;

in tale contesto, la regione Friuli-Venezia Giulia ha svolto un ruolo di cerniera tra le istituzioni di livello centrale, il Comune, gli Enti pubblici e l'impresa siderurgica. Un primo accordo di programma prevedeva, già a gennaio del 2014, la riqualificazione produttiva dello stabilimento siderurgico e quella ambientale delle aree interessate. Nel novembre 2014, un nuovo accordo di programma era previsto per la realizzazione delle attività di messa in sicurezza, grazie all'impiego di fondi comunitari per un totale di circa 82 milioni di euro e la bonifica dell'area inquinata. Tale importo è comprensivo di 26 milioni di euro già destinati alla bonifica dell'area inquinata. L'importo restante è finalizzato alla realizzazione di contenimento degli inquinanti verso il mare e alla definizione dell'area contaminata: 15 milioni di euro sono invece necessari per stipulare il programma-quadro che prevede interventi da realizzare. L'accordo di programma del novembre 2014 prevedeva anche la reinustrializzazione del sito e gli interventi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), trattandosi di un sito di interesse nazionale. La Regione ha istituito un osservatorio sull'ambiente e sulla salute ed ha svolto specifiche indagini sulla popolazione residente nel raggio di 800 metri dal sito dell'impianto. Il monitoraggio della qualità dell'aria da parte della Regione ha restituito risultati sotto soglia, anche se la centralina di San Lorenzo ha avuto picchi di rilevazione trovandosi all'interno per perimetro in proprietà dell'azienda;

in occasione dell'audizione del sindaco di Trieste è stato rilevato che la Ferriera rappresenta per la città di Trieste un elemento di interesse, talvolta contrastante, per i profili ambientali e sanitari rispetto ai risvolti economici ed occupazionali. Proposito dell'amministrazione comunale è sempre stato quello di coniugare le esigenze ambientali e sanitarie con quelle del lavoro e produttive. L'amministrazione comunale ha realizzato nel maggio del 2012 una prima conferenza sulla salute. Si sono svolti poi incontri periodici per illustrare i dati sulle emissioni e le ordinanze emanate per il loro contenimento. L'amministrazione comunale è altresì consapevole della necessità di un significativo investimento industriale per il miglioramento della situazione ambientale. Tra le iniziative da porre in essere vi è quella del monitoraggio degli odori, avviata insieme all'ARPA Friuli-Venezia Giulia e all'Università di Trieste. Obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di assicurare il benessere, anche quello psicologico, della collettività amministrata, anche attraverso un'approfondita attività informativa che superi la naturale diffidenza rispetto alla realizzazione e continuazione delle attività industriali più pesanti;

la provincia di Trieste ha sottolineato che il ciclo produttivo dell'impianto deve essere ulteriormente migliorato per consentire la riduzione delle emissioni nei termini attesi. Tra gli interventi fondamentali per la riduzione delle emissioni vi è la copertura dei parchi minerari. Già la pavimentazione dell'area industriale per la quasi totalità consente di interrompere l'accumulo di inquinanti del suolo;

nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'Azienda sanitaria triestina n. 1 si è constatato l'avvio di diverse indagini sui disturbi respiratori della popolazione pediatrica, che hanno riscontrato criticità particolarmente nei bambini residenti nelle abitazioni più vicine allo stabilimento. Dalla collaborazione con l'Università di Trieste è risultato che periodi di esposizione prolungata a emissioni

continue nel tempo e limitate nella quantità costituiscono una determinante più incisiva rispetto ad emissioni incidentali, anche di quantità maggiore, ma di breve periodo. E' stata inoltre realizzata una ricerca sul personale ad inizio e fine turno per verificare la presenza di metaboliti nelle urine significativi per la presenza di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e benzopirene. I lavoratori che operano in cokeria e nelle zone maggiormente esposte presentavano valori anomali. Non si è tuttavia riusciti a valutare l'impatto sulla popolazione poiché il campione dell'analisi era limitato: solo trentacinque i soggetti che si sono resi disponibili. Le risultanze di tale indagine sono state unite a quelle degli studi sull'amianto e le sindromi asbesto correlate. Nei lavoratori degli stabilimenti siderurgici si evidenzia un incremento delle neoplasie del polmone e della vescica che non viene riscontrato nella popolazione cittadina. Dall'analisi delle polveri precipitate nelle aree contigue a Servola si riscontra un'incidenza di materiali ferrosi significativa e quindi un rischio maggiore poiché tali materiali hanno un significativo contenuto di IPA. L'Assistenza sanitaria triestina n. 1 ha proposto di inserire nell'AIA un apposito monitoraggio sanitario con l'invito a svolgere programmi informativi rivolti alla popolazione sulle condotte da adottare in caso di incidenti;

l'ARPA Friuli-Venezia Giulia ha sottolineato l'esigenza di assicurare il benessere della popolazione interessata. Il rispetto delle soglie limite di emissione rappresenta il primo elemento necessario. L'aumento della produzione ha determinato un incremento delle emissioni inquinanti nel primo trimestre del 2015.

Nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili si sono verificati casi di emissione che suscitano viva preoccupazione nella collettività.

L'ARPA Friuli-Venezia Giulia ha tuttavia riscontrato la realizzazione di taluni interventi. Deve comunque essere tenuto in considerazione l'impegno della proprietà aziendale di limitare al minimo le emissioni dannose. A tal fine, sono stati realizzati tamponamenti, ripristini dei materiali refrattari, rifacimenti di porte e telai, limitazioni del regime di cokeria, il rifacimento delle bocche di ricarica, presidi per l'aspirazione presso il foro di colata, il rifacimento della torre di granulazione della loppa, il ripristino del confinamento del piano di colata e la captazione in corrispondenza dei rompizolle nell'agglomerato. Tali interventi permettono di configurare oggi una situazione migliore rispetto a quella del 2010 anche se si riscontrano aspetti di morbilità sanitaria, quali danni al miocardio e un elevato numero di aborti, che possono essere considerati attinenti alle rilevanze ambientali. Ad avviso dell'Assistenza sanitaria triestina n. 1 occorre intervenire sull'AIA, inserendovi la previsione secondo la quale il monitoraggio delle centrali di rilevazioni delle emissioni deve rimanere pubblico;

l'11 giugno 2015, l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 ha chiesto all'ARPA Friuli-Venezia Giulia di eseguire indagini sui terreni dell'abitato di Servola lungo la direttrice prevalente di ricaduta degli inquinanti e la rilevazione tramite depositimetri collocati nel contesto abitativo del rione della quantità di polveri sottili depositate e la loro composizione compresa la componente di inquinanti assorbiti. Nel luglio 2015 a seguito di una ulteriore circostanziata denuncia, la nota ARPA Friuli-Venezia Giulia riportava che "sulla base delle evidenze analitiche riportate nella documentazione si ritiene di attribuire l'origine siderurgica al materiale esaminato, in particolare si segnala la contestuale presenza di elevate concentrazioni di ferro (omissis) e la presenza di importanti concentrazioni ponderali di IPA". Rimandando la valutazione sanitaria alla competente autorità l'ARPA Friuli-Venezia Giulia precisa che le analisi hanno evidenziato che le particelle ferrose costituiscono il 69 per cento di quelle analizzate con un aspetto tondeggiante caratteristico di materiali sottoposti a trattamenti termici tali da far loro raggiungere il punto di fusione. L'analisi quantitativa evidenzia 157.502mg/kg di ferro e 511nanogrammi/kg di IPA;

già a partire dagli anni '80 sono iniziati i contrasti tra i residenti nel quartiere di Servola -Val Maura e l'azienda siderurgica ex Lucchini, tanto che numerosi sono gli studi scientifici e sulla salute umana

nonché gli interventi delle istituzioni locali volti a monitorare e determinare le condizioni di salute dei residenti - una popolazione di 12.457 abitanti pari a circa il 6 per cento della popolazione complessiva del comune di Trieste - con l'obiettivo di garantire migliori condizioni di lavoro alle maestranze in azienda o correlate direttamente o indirettamente all'attività siderurgica a ciclo integrato e continuo, nonché a limitare emissioni in atmosfera di gas acri ed irritanti, polveri sottili, benzene, benzopirene ed IPA, rumori e odori molesti, il già consistente inquinamento delle acque e una eccessiva mobilità da e per gli stabilimenti;

le fonti emissive del SIN di Trieste sono la ferriera, l'inceneritore, il traffico pesante e il traffico marittimo. Ammontano ad alcune centinaia l'anno, mai sotto il numero di 500, le chiamate e gli esposti dei residenti rilevati da parte delle autorità, con la sola importante differenza in riduzione nell'anno 2014 che, va rilevato, è stato l'anno in cui si è sospesa parte dell'attività, è stato imposto dal Comune un limite alla produzione ed è stata posta in amministrazione straordinaria la Lucchini SpA: ad ottobre dello stesso anno, è avvenuto poi il cambio di proprietà;

in modo univoco ed uniforme sono stati rilevati inquinanti aereodispersi emessi dall'area industriale di Servola rappresentata dallo stabilimento siderurgico con particolare riferimento a quelli di natura particolare. L'ARPA Friuli-Venezia Giulia è stata impegnata, sin dalla sua costituzione, in un monitoraggio del fenomeno con interventi di rilevamento degli inquinanti sia attraverso attività strumentale con l'insediamento di fino a 7 centraline in zona (Carpinetto, San Sabba, Monte San Pantaleone, via Svevo, Pitacco, Rfi e inoltre nella postazione ingresso operai di via San Lorenzo in Selva) sia con sopralluoghi e prelievi contestuali a seguito di segnalazione di privati cittadini;

tra gli inquinanti monitorati vi sono il monossido di carbonio, l'anidride solforosa, gli ossidi di azoto, l'ozono, le polveri PM10, le polveri totali sospese (PTS), gli idrocarburi aromatici BTEX e gli IPA. Inoltre particolare attenzione è stata posta alla rilevazione di particolato sospeso, ovvero polveri aventi diametro inferiore ai 10 micron, in particolare nella zona ove si registra una elevata densità di popolazione residente (centraline di Carpineto, Pitacco e Svevo). In queste postazioni si sono osservati, dal 2004 al 2013, valori nettamente superiori ai valori della centralina situata in centro urbano in piazza Libertà, presa a riferimento perché inserita nel massimo traffico urbano, seppure entro il valore limite annuale per la protezione della salute umana fissato in 40 micron per metro cubo dal decreto legislativo n. 155 del 2010. La rilevazione però di picchi mensili ha messo spesso in allarme, nel corso degli anni l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 che si è rivolta alla Direzione regionale ambiente, all'ARPA Friuli-Venezia Giulia e al sindaco pro tempore per segnalare i preoccupanti superamenti di PM10 e benzene, quest'ultimo sicuro cancerogeno;

l'ARPA Friuli-Venezia Giulia ha effettuato una serie di campionamenti sullo strato superficiale dei suoli (*top-soil*) in alcune aree cittadine e dell'abitato di Servola. L'attività di campionamento è stata effettuata con l'obiettivo di studiare le ricadute delle emissioni della Ferriera di Servola sul suolo e conseguentemente di valutare le eventuali relazioni con la salute dei cittadini. Le analisi dei campionamenti effettuati da ARPA Friuli-Venezia Giulia il 13 gennaio 2016, in sette diverse aree individuate con protocollo operativo tra ARPA Friuli-Venezia Giulia, AAS 1 e Comune di Trieste hanno evidenziato il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA), limitatamente ai campionamenti effettuati nella pineta Miniussi e in piazzale Rosmini. Le attività di campionamento previste dal protocollo di indagine proseguiranno tra fine maggio e inizio giugno;

si sono create pertanto le condizioni per la necessità di un'ulteriore revisione dell'AIA, con ulteriori prescrizioni sugli impianti e la gestione. Nel 2015, si è rilevato un sensibile aumento delle PM10 presso tutte le centraline di controllo. I superamenti di soglia hanno superato, per taluni inquinanti, il

limite massimo dei 35 annui ammessi dalla normativa vigente. Il benzopirene raccolto presso la centralina posizionata all'ingresso degli operai di San Lorenzo in Selva ha raggiunto la sua massima consistenza negli anni 2004 e 2005 con 394,9 nanogrammi per metro quadro die, rispetto alla media di 40 nanogrammi die registrata in via Carpineto;

il decreto legislativo n. 155 del 2010 prevede, per quanto riguarda il benzopirene rilevato nel particellare sospeso, un valore massimo di 1,0 nanogrammo per metro cubo, che non è stato superato nel 2015 nonostante i primi sei mesi siano stati a rischio superamento;

in ordine alla rete di centraline dedicate al monitoraggio della qualità dell'aria, è importante sottolineare la necessità che esse siano sempre in ottimo stato manutentivo e collocate in luoghi adatti alla captazione, ossia privi di barriere naturali quali il fogliame;

nonostante il controllo dei fattori emissivi industriali di Siderurgica Triestina e degli Enti competenti, continuano a manifestarsi fenomeni di presunto *slopping*, vistose fumate e talora fiammate, percepite come un rischio sanitario dalla popolazione circostante la Ferriera, oggetto di un sopralluogo ispettivo straordinario da parte dell'ARPA Friuli-Venezia Giulia;

il comune di Trieste e l'Assistenza sanitaria n. 1 triestina hanno concordato l'effettuazione di un'indagine epidemiologica mirata a rilevare lo stato di salute della popolazione di Servola, basata sulla relazione dello *stress-strein* conseguente all'inquinamento ambientale come da definizione dell'OMS, ovvero inteso non come semplice assenza di malattia, ma come complessiva percezione dello stato di salute, di depressione, della valutazione di qualità percepita di vita, di stress, di patologia e di stato economico-sociale. Oltre il fatto di dover assumere abitudini di vita limitanti la propria libertà individuale e familiare (tenere le finestre chiuse in estate per evitare imbrattamenti ed odori, evitare di far giocare i figli in luoghi aperti, essere impediti di coltivare frutta e verdura nel proprio giardino). Tale attività in corso dall'agosto del 2015 in collaborazione con l'Assistenza sanitaria n. 1 triestina, viene integrata da una indagine mirata allo stress ossidativo-cellulare;

gli obiettivi sono quelli di determinare lo stato di salute e le conseguenze dello stress vissuto dalla popolazione attigua al grande stabilimento siderurgico esistente e contermine di una vasta area SIN, rispetto a medesima popolazione di altro ambito a bassa presenza industriale;

nel periodo dicembre 2014 - giugno 2015 l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 con ARPA Friuli-Venezia Giulia e tutti gli attori della conferenza dei servizi per il riesame dell'AIA per lo stabilimento di Servola ha prodotto lo studio [VIS PA](#) (Valutazione di impatto sulla salute per la Pubblica amministrazione derivante da un progetto nazionale con capofila l'Emilia Romagna che permette di esprimere pareri in seno alle conferenze di servizi). Questo studio, il primo in Italia condotto per uno stabilimento siderurgico, ha permesso una valutazione sulla scorta delle informazioni utili già disponibili e ha permesso di proporre oltre al piano di monitoraggio e controllo previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 un percorso più esteso e complessivo di monitoraggio e controllo che comprende il piano di monitoraggio ambientale, il *risk assessment*, il piano di monitoraggio sanitario e lo studio sul benessere della popolazione prevedendo, in funzione delle informazioni che si implementeranno, anche la valutazione del danno sanitario;

il comune di Trieste, l'Assistenza sanitaria triestina n. 1 e l'ARPA Friuli-Venezia Giulia hanno lavorato in collaborazione, con sistematicità e con forza per fare quanto nelle loro competenze per determinare un migliore stato delle cose nella zona di Servola, numerosi sono gli atti e le azioni promosse per ridimensionare i rischi, monitorare e sanare le situazioni più rilevanti;

le volontà private e pubbliche paiono seriamente rivolte ad un effettivo miglioramento della situazione locale e gli interventi adottati ed adottandi dovrebbero poter permettere una qualità della vita migliore anche ai numerosi residenti. Interessante sarà visionare i risultati dello studio volto a rappresentare il livello di danno psicologico e fisico fin qui maturato a seguito delle problematiche anzidette nella popolazione triestina residente nelle vicinanze del SIN e della ferriera,

impegna il Governo:

a seguire con la massima attenzione il proseguire delle attività di bonifica di cui all'accordo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 sottoscritto per il sito di interesse nazionale di Trieste-Servola, garantendo il rispetto del crono programma degli interventi previsto dall'accordo medesimo;

ad acquisire i risultati dei monitoraggi sanitari in corso, particolarmente rilevanti per stabilire eventuali danni e le conseguenze sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini residenti in prossimità dello stabilimento della Ferriera di Servola e delle contigue aree industriali;

a promuovere, sulla scorta dei risultati pervenuti, una più attenta valutazione dei requisiti degli impianti siderurgici, laddove situati nei siti di bonifica di interesse nazionale, con particolare riferimento alle attività residenziali, antropiche e scolastiche.

a comunicare alle Camere i risultati conseguiti relativamente agli impegni precedenti mediante una informativa periodica.

AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE

N. [117](#), [512](#), [828](#), [962](#), [1650](#)

G/117-512-828-962-1650NT2/1/13

[SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#)

La Commissione,

premesso che:

il nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 117, 512, 828, 962, 1650, reca disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole;

considerato che:

il mercato unico (spazio senza frontiere interne fra gli Stati membri nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali) è stato istituito il 1º gennaio 1993 e, dalla sua realizzazione, le zone franche e i depositi franchi, qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati membri dalle previgenti normative nazionali, sono istituti che trovano la propria definizione e disciplina giuridica, seppure con connotazioni che mutano nel tempo, nell'ambito del diritto doganale. Le disposizioni di base che regolano le zone franne inserite negli Stati membri sono regolate dal Codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 «Istituzione del Codice doganale comunitario», e al regolamento (CEE) n. 2454/93 «Disposizioni di applicazione del Codice»;

la prima iniziativa per una zona franca siciliana fu avviata dal Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860. Nella relazione del Consiglio si legge: «Italia dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi e, fin dove si possa, generalizzarvi il sistema delle scale franne, per modo che le merci entrassero con piena libertà nei porti dell'isola e con pienissima libertà potessero uscirne di nuovo»;

considerato inoltre che:

l'isola di Pantelleria dista 110 chilometri dalla Sicilia e 70 chilometri dalla Tunisia è un luogo geotermico unico nel Mediterraneo; la popolazione non supera gli 8.000 abitanti; il reddito pro capite è

8.000 euro, inferiore del 78 per cento a quello europeo; vi è una crescente disoccupazione giovanile, vi sono prezzi altissimi per approvvigionamento di acqua, smaltimento dei rifiuti, gasolio e commercializzazione di prodotti e servizi, nonché forme persistenti di monopolio;

ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;

il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Problemi specifici delle isole» (2012/C 181/03) sottolinea che «Le isole risentono in modo particolare dei fenomeni migratori e dei problemi connessi all'invecchiamento demografico e allo spopolamento. Queste situazioni possono causare la perdita del patrimonio culturale, l'indebolimento degli ecosistemi e serie ripercussioni economiche (occupazione, giovani eccetera)» ed inoltre di «considerare le isole, nel quadro della PAC, come zone svantaggiate, al pari delle aree montane, tenendo conto in particolare dell'insularità ai fini del finanziamento»;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'istituzione e disciplina dell'Iva, «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate», ma l'articolo 7 specifica che «Agli effetti del presente decreto: a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 2, commi 4-6, «I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituiti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'articolo 1 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438»;

ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il Codice doganale comunitario, il territorio doganale della Comunità non comprende in Italia i «comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio»;

le cessioni relative a beni inviati in questi territori sono da considerare esportazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sempre che, vi sia la prova di uscita dei beni stessi dal territorio UE. Dal 1º gennaio 2013 sulla fattura va indicata la locuzione «operazioni non imponibili»;

analogalemente a quanto sopra, anche nella normativa inerente alle accise vige il principio della territorialità. Infatti il decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), definisce all'articolo 1, comma 3, il territorio nel cui ambito applicare tale imposta: «Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato» il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

i riferimenti normativi delle zone franche sono contenuti nel Trattato di Lisbona, che pone come obiettivo principale la riduzione del divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee, oltre allo sviluppo di quelle aree considerate meno favorite quindi, *in primis*, le regioni insulari e quelle frontaliere;

nella XIV Legislatura è stato presentato il disegno di legge AS 1772 per la determinazione delle zone franche in Sicilia, tra le quali anche l'isola di Pantelleria, e la validità di tale proposta è legata alla posizione geografica di Pantelleria, alla sua centralità mediterranea, al suo ruolo storico di punto d'incontro fra tre continenti (Europa, Asia ed Africa) ed all'esigenza sovranazionale di creare un «centro-motore» di vaste dimensioni che sia realmente trainante per l'economia sud-europea e mediterranea e che possa creare in Sicilia piena occupazione, lavoro, produttività, ricchezza, beni e servizi;

in data (19 giugno 2015) Corina Cretu ha risposto, per conto della Commissione europea, all'interrogazione E-004970/2015 degli europarlamentari Ignazio Corrao e Dario Tamburro (EFDD), affermando che «La Commissione è consapevole della particolare situazione socio-economica dell'isola di Pantelleria, dovuta alla sua lontananza e alle dimensioni ridotte del suo mercato interno. Nel quadro del programma del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 sono stati finanziati interventi che hanno interessato soprattutto il settore delle infrastrutture portuali (compresi i porti turistici), delle infrastrutture per la prevenzione dei rischi sismici e vulcanici, delle attività economiche e turistiche ecocompatibili e della ricerca e dello sviluppo tecnologici»,

impegna il Governo:

a dichiarare l'isola di Pantelleria zona franca e ad attivare tutte le procedure necessarie per la sua istituzione;

ad attivare presso l'Unione europea tutte le procedure necessarie per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione.

G/117-512-828-962-1650NT2/2/13

[MORONESE, SANTANGELO, NUGNES](#)

La Commissione,

premesso che:

il nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 117,512, 828,962, 1650, recante disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole, prevede all'articolo 2 tra gli obiettivi degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori che venga incrementata la produzione di fonti energetiche rinnovabili, fermo restando la compatibilità paesaggistica al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;

considerato che:

da notizia pubblicata in data 22 marzo 2016 dal quotidiano *on line* «la Repubblica» edizione di Palermo, nell'isola di Favignana (Trapani), in contrada Fossafelle, dovrà essere realizzata una nuova centrale elettrica a gasolio da 25 megawatt che si prevede che comporterà la costruzione di capannoni industriali in cemento armato, *silos*, serbatoi, strade e sala macchine a due piani con 7 generatori a gasolio e 3 ciminiere, alte 15 metri. La nuova centrale sarà ubicata a circa 350 metri dal sito balneare di «cala Azzurra» e a 500 metri dal sito balneare di «Bue Marino»;

ad oggi, la produzione e distribuzione dell'energia elettrica è affidata in concessione alla SEA SpA (Società elettrica di Favignana), che vende l'energia a circa 3.600 utenze dell'isola, che opera tramite la centrale termoelettrica costituita da generatori, di potenza installata pari a 20 MW alimentati a gasolio; quest'ultimo è approvvigionato in centrale e trasportato, sull'isola attraverso navi cisterna;

il nuovo impianto industriale dovrebbe sorgere in un'area di 2 ettari, che risulta essere tutelata dal piano paesaggistico e dall'area marina protetta delle isole Egadi, istituita con decreto interministeriale del 21 dicembre 1991, che dal 2001 risulta essere affidata in gestione al Comune di Favignana dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è la più grande d'Europa; sarà di conseguenza necessario adottare una variante urbanistica al piano regolatore generale vigente;

il sindaco ed il Consiglio comunale di Favignana si sarebbero mostrati contrari alla realizzazione dell'opera in quanto preoccupati dal rischio di veder realizzato un impianto industriale, a evidente impatto ambientale, in una delle zone più belle dell'isola nonché tutelata dal piano

paesaggistico e dell'area marina protetta delle Egadi; anche i cittadini favignanesi avrebbero espresso contrarietà temendo il devastante impatto ambientale e paesaggistico che produrrebbe la visione della nuova centrale anche dalla vicina isola di Levanzo e per i fruitori dell'isola, considerando che le 3 ciminiere di altezza di 15 metri sarebbero visibili a distanza;

considerato inoltre che:

dal sito del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica della Commissione europea, si evince che è stato finanziato un progetto con codice «CUP ? G73F11000240004» per un importo complessivo di 231.702,63 euro, nell'ambito del «POR FESR 2007-2013», a SEA per attività di ricerca, dal titolo «sistema innovativo per la riduzione ed il monitoraggio in *real-time* delle emissioni della centrale elettrica di Favignana». Per tale progetto, che dovrebbe concludersi il 31 marzo 2016, alla data del 31 dicembre 2015 risulta essere già elargita la somma di 185.362,11 euro;

considerato, infine, che:

in passato, il Consiglio comunale di Favignana non era mai intervenuto per variare la destinazione d'uso dell'area risulterebbe che la Regione Siciliana abbia nominato un commissario *ad acta*, e di conseguenza il presidente del Consiglio comunale di Favignana abbia convocato l'assemblea cittadina per 1'8 aprile 2016, con all'ordine del giorno la variante urbanistica necessaria ad autorizzare l'area,

si impegna il Governo:

a monitorare e sollecitare la Regione Siciliana a rivalutare il progetto di realizzazione dell'impianto di cui in premessa, considerato l'evidente impatto negativo sull'ambiente e sul turismo, fulcro dell'economia locale, soprattutto alla luce della concreta possibilità per l'isola di sviluppare produzione di energia da fonti rinnovabili.

EMENDAMENTI

1.1

D'ALÌ

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «piccole isole».

1.2

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».

1.3

D'ALÌ

Al comma 2, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».

1.4

D'ALÌ

Al comma 3, sostituire le parole: «comuni delle isole minori» con le parole: «comuni con sede nelle piccole isole» e le parole: «isole minori» con le seguenti: «piccole isole».

1.5

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

Al comma 3 dopo le parole: «implementare le strategie di sviluppo» è aggiunta la seguente: «sostenibile».

1.6

D'ALÌ

Al comma 4, sostituire le parole: «isole minori» con le seguenti: «piccole isole».

1.7

D'ALÌ

Al comma 5, sostituire le parole: «I comuni delle isole minori», con le seguenti: «I comuni con sede nelle piccole isole, o limitatamente ai territori delle stesse».

1.8

ARRIGONI

Al comma 5, sostituire le parole: «come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», *con le seguenti:* «come poli per l'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.9

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'ANCIM è riconosciuta, come Associazione di Comuni, ai sensi e per gli effetti della legge 7 aprile 2014 n. 56».

2.1

DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai servizi sociali», *inserire le seguenti* «e sanitari».

2.2

D'ALÌ

Sostituire le parole: «isole minori», *ovunque ricorrono, con le seguenti:* «piccole isole».

2.3

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

Al comma 1, lettera c), numero 1), apportare le seguenti modifiche:

- 1) *dopo le parole:* «acquisti di veicoli» *aggiungere le seguenti:* «elettrici e»;
- 2) *dopo le parole:* «distribuzione di energia» *aggiungere le seguenti:* «e di ricarica elettrica».

2.4

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 1, lettera c) n. 1, sopprimere le parole: «a combustibili».

2.5

ARRIGONI

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «al fine di garantire» *inserire le seguenti:* «il rapido collegamento con strutture sanitarie nei casi di emergenza».

2.6

RANUCCI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «continuità territoriale», *inserire le seguenti:* «e infrastrutturale, con particolare attenzione ai collegamenti via cavo alle reti energetiche nazionali».

2.7

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «continuità territoriale» *inserire le seguenti:* «e infrastrutturale».

2.8

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) incrementare la produzione da fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie, per le attività produttive e gli enti locali;

f-bis) promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche;».

2.9

RANUCCI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche, ferma restando la normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica;».

2.10

RANUCCI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche, incentivando i collegamenti via cavo alle reti energetiche nazionali;».

2.11

DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) promuovere gli interventi finalizzati all'efficientamento delle infrastrutture energetiche e all'integrazione della produzione distribuita;».

2.12

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera g) si apportano le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo dopo la parola: «gestione», aggiungere la seguente: «autonoma»;*
- b) *dopo le parole: «lo smaltimento», aggiungere la seguente: «, il recupero».*

2.13

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «, ove possibile,».

2.14

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «, ove possibile,» con le seguenti: «, ove non eccessivamente oneroso,».

2.15

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ove possibile», sono aggiunte le seguenti: «modelli virtuosi di economia circolare e».

2.16

RANUCCI

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e incentivando l'acquisto, da parte di privati o gruppi di privati, di compattatori di rifiuti».

2.17

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 1, lettera h), aggiungere, dopo la parola: «desalinizzazione» le seguenti: «nonché di recupero dell'acqua piovana micro e fito depurate anche con il ricorso all'uso delle energie rinnovabili;».

2.18

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

Alla lettera i) dopo le parole: «beni culturali», inserire le seguenti: «demaniali, ambientali».

2.19

RANUCCI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «favorire il recupero e la riqualificazione», inserire le seguenti: «e l'efficientamento energetico, nel rispetto della normativa paesaggistica e delle caratteristiche del singolo paesaggio».

2.20

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «favorire il recupero e la riqualificazione», inserire le seguenti: «e l'efficientamento energetico».

2.21

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 1, lettera l) dopo le parole: «del patrimonio edilizio», inserire la seguente: «esistente».

2.22

ARRIGONI

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «la costruzione di nuove strutture», *con le seguenti:* «il consumo di suolo inedificato».

2.23

DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «recupero dei beni culturali», *inserire le seguenti:* «, la protezione dell'ambiente».

2.24

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera n) sopprimere la parola« acquacoltura».

2.25

CALEO, VACCARI, ORRÙ, SOLLO

Al comma 1, lettera r), dopo le parole: «rideterminazione delle servitù militari» *aggiungere il seguente periodo:* «nel rispetto delle priorità strategiche nazionali e attraverso il meccanismo di consultazione tra ciascuna regione e l'autorità militare in seno al Comitato Misto Paritetico costituito ai sensi dell'articolo 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

2.26

DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

«s) salvaguardare la flora e la fauna locale, proteggere la qualità delle risorse ambientali del mare, con particolare riferimento alla biodiversità delle specie marine, alla tutela dei fondali e alla qualità delle acque, anche attraverso l'incremento e la riqualificazione delle aree naturali protette».

2.27

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4».

3.1

D'ALÌ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Comitato istituzionale per le piccole isole*). ? 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato istituzionale delle piccole isole, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche delle piccole isole, in numero non superiore a sette;

b) da un rappresentante per ciascuna delle sette regioni nel cui territorio sono presenti le piccole isole di cui all'allegato A;

c) da sette sindaci nominati dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), tra i quali il presidente dell'Associazione medesima, in rappresentanza delle aree regionali interessate;

d) da un rappresentante per ciascuno dei parchi nazionali e delle aree marine protette presenti nel territorio delle piccole isole di cui all'allegato A, in numero non superiore a sette, nominati dalla Federazione italiana parchi e riserve naturali.

3. Le regioni, l'ANCIM e la Federazione italiana parchi e riserve naturali nominano autonomamente i propri rappresentanti e li comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Comitato, con apposito regolamento, da adottare entro un mese dal suo insediamento, disciplina la sua durata e il suo funzionamento che non deve, comunque, comportare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il sindaco presidente dell'ANCIM è componente della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Il Comitato ha il compito di:

a) approvare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e i relativi criteri di riparto e di erogazione finanziaria;

b) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni».

3.2

D'ALÌ

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «piccole isole».

3.3

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da suo delegato».

3.4

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette».

3.5

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti sulle problematiche delle isole minori».

3.6

CALEO, VACCARI, ORRÙ, SOLLO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Comitato, per l'attività istruttoria delle proposte e delle iniziative relative alle servitù militari o di interesse della difesa, si avvale del supporto del Comitato misto paritetico costituito in ciascuna regione ai sensi dell'articolo 322 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

4.1

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è membro di diritto di tutti i Comitati Osservatori, Commissioni le cui finalità abbiano ricadute sui territori insulari».

4.2

D'ALÌ

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «piccole isole».

4.3

DE SIANO

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), sulla base di nuovi progetti dei Comuni, che tengano conto di esigenze sopravvenute».

5.1

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è stabilita nell'importo di 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

5.2

D'ALÌ

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «piccole isole» e dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sostituire le parole «isole minori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «piccole isole».

5.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori».

6.1

ARRIGONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo da applicare nel territorio delle isole minori. Le Regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare ulteriori forme di fiscalità di sviluppo nel territorio dei medesimi comuni».

6.2

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 1 dopo le parole: «medesimi comuni» aggiungere, in fine, le seguenti: «tali forme di fiscalità devono favorire la creazione di nuove aziende la cui attività rientri nel perseguimento del principio di sostenibilità dal punto di vista sociale ed ambientale».

6.3

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico-sociale dell'isola di Pantelleria, in applicazione dei principi comunitari di coesione e di libera concorrenza, nell'ottica dell'integrale riconoscimento dell'insularità, e in ragione dell'uscita dell'Isola dall'Obiettivo 1, lo Stato italiano, d'intesa con l'Unione europea, costituisce nell'intero territorio dell'isola di Pantelleria, una zona franca per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l'isola di Pantelleria è considerata fuori della linea doganale ai fini dell'applicazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e viene costituita in zona franca. Le modalità di attuazione della zona franca sono concordate con la Regione Sicilia e stabilite con legge dello Stato previa procedura comunitaria di autorizzazione».

6.4

DE PETRIS, BOCCHINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fra le disposizioni fiscali da adottare in attuazione del comma 1, le regioni possono prevedere misure rivolte a incentivare l'utilizzazione di combustibili non derivanti da fonti fossili».

6.5

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I territori Comunali di Lampedusa e Pantelleria sono destinati a zona franca ai sensi degli articoli 243 e seguenti del Codice Doganale dell'Unione ? Regolamento (UE) n. 952/2013. Con decreto del Ministro.

2-ter. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica Italiana della presente legge, è regolamentata l'attuazione delle zone franche istituite con il precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 18 sostituire le parole «40 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

6.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di IRPEF)

1. Per i soggetti residenti da più di cinque anni in una delle piccole isole di cui all'allegato A, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), gli importi che danno luogo all'esenzione totale dall'imposta sono incrementate del 20 per cento».

6.0.2

SANTANGELO, MORONESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni delle isole minori di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, entro il mese di dicembre di ogni anno, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o ad una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, di intesa con le regioni e i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire ad eventuali carenze, le stesse amministrazioni, ciascuna per la propria competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

7.1

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «delle installazioni», con le seguenti: «del servizi e strutture».

7.2

DE PETRIS, BOCCHINO

Al comma 2, sostituire le parole: «comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture», con le seguenti: «finalizzata all'adeguamento delle infrastrutture esistenti».

7.3

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 2 dopo le parole: «progetti di adeguamento delle infrastrutture», aggiungere le seguenti « e da schede sinottiche per ogni singolo settore indicando i bisogni di interventi infrastrutturali e eventuali progetti esistenti».

7.0.1

MORONESE, SANTANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi».

8.1

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «con accordo» inserire le seguenti: «, da adottare entro 90 giorni dalla data di entra in vigore della presente legge,».

8.2

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma prioritariamente all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia».

8.3

ARRIGONI

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «appositi interventi», inserire le seguenti: «anche con assegni di studio, ».

8.4

D'ALÌ

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «piccole isole».

9.1

D'ALÌ

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «piccole isole».

9.2

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

9.3

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «sede disagiata» inserire le seguenti: «con modalità».

10.1

D'ALÌ

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrono, con le seguenti: «piccole isole».

10.2

DE SIANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In considerazione della necessità che nelle isole minori sia organizzato un adeguato sistema di trasporto terrestre anche a causa del divieto di sbarco previsto per i non residenti, e della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo».

10.3

ARRIGONI

Al comma 3, dopo le parole: «Il servizio di», inserire le seguenti: «manutenzione e di».

10.4

DE PETRIS, BOCCHINO

Sopprimere il comma 4.

10.5

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

Al comma 4, dopo le parole: «infrastrutture portuali e aeroportuali», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi quelli che ne prevedono la progressiva elettrificazione».

10.6

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Costituiscono altresì opere prioritarie al fine dell'inserimento nel DUPIM per il periodo 2014-2020, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi dell'Unione Europea per il medesimo periodo, i progetti di promozione delle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici sia per il trasporto privato che per il trasporto collettivo sulle isole».

10.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Miglioramento e potenziamento dei servizi delle strutture
turistico-alberghiere)

1. Nelle piccole isole di cui all'allegato A, allo scopo di un più razionale utilizzo del patrimonio edilizio esistente e di una minore occupazione del territorio, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche tipiche possono essere autorizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mutamenti delle destinazioni d'uso allo scopo di migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri ivi operanti sotto qualsiasi forma».

10.0.2

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Limitazioni dei flussi di ingresso)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i comuni delle piccole isole di cui all'allegato A possono stabilire, in determinati periodi dell'anno, un numero massimo di accessi giornalieri di persone, al fine di salvaguardare il loro patrimonio ambientale.

2. Non possono essere assoggettate al provvedimento di cui al comma 1 le persone residenti nel comune nel quale la limitazione viene adottata e coloro che nello stesso vantano un diritto di proprietà su un bene immobile.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 può stabilire anche le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è limitato, nonché le sanzioni per il caso di violazione».

11.1

ARRIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».

11.2

ARRIGONI

Al comma 3, sostituire le parole: «gli strumenti di pianificazione», con le seguenti: «il Piano comunale o intercomunale».

12.1

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».

12.2

DE SIANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«5. Nelle Isole di Elba, Ischia e Lipari vanno mantenute stabilmente le Sezioni Distaccate dei Tribunali, già operanti, in considerazione della impossibilità di garantire la continuità territoriale dei collegamenti sia per periodici fattori climatici sia per la riduzione dei collegamenti stessi verificatasi per gli alti costi di gestione».

13.1

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».

14.1

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) prevenzione;

a-bis) riutilizzo e riuso;
a-ter) riciclaggio.

14.2

DE SIANO

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*e)* il finanziamento di centrali di stoccaggio e di stazionamento dei rifiuti dei Comuni, non essendo sempre possibile raggiungere il continente per il loro smaltimento».

14.0.1

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, nei Comuni di cui all'allegato A, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entra in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi».

Art. 15.

15.1

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A», *con le seguenti:* «Su richiesta dei comuni delle isole di cui all'allegato A, le regioni territori al mente competenti trasferiscono in capo ai medesimi comuni».

15.2

ARRIGONI

Al comma 2, sostituire le parole: «interventi di bonifica e manutenzione ordinaria», *con le seguenti:* «interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di manutenzione ordinaria e straordinaria».

15.3

DE SIANO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di ambito regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A rientra nella gestione istituzionale dei comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. All'uopo i comuni possono istituire campi di ormeggio e parchi boe al di fuori dei porti, attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori e previo

parere della competente capitaneria di porto, la quale provvede con propria ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori».

15.4

[DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «è affidata ai», con le seguenti: «è partecipata dai».

16.1

[ARRIGONI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, anche ai fini della produzione dell'acqua calda sanitaria».

16.2

[GIROTTA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tale piano è suddiviso in due fasi. La prima fase prevede il raggiungimento di una quota del 100 per cento di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030 attraverso la graduale eliminazione delle fonti fossili e lo spostamento delle risorse attualmente destinate agli incentivi per le fonti fossili alle fonti rinnovabili. La seconda fase prevede il raggiungimento del 100 per cento di energia da fonti rinnovabili nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A, entro il 2040. Il piano prevede altresì misure di efficienza energetica indispensabili al raggiungimento degli obiettivi fissati, nonché l'adozione delle misure necessarie allo sviluppo della mobilità elettrica».

16.3

[D'ALÌ](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».

16.4

[GIROTTA](#)

Al comma 2, sostituire le parole da: «garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante» fino alla fine del comma con le seguenti: «dei rischi del cambiamento climatico e dei vantaggi garantiti dalla produzione di energia non inquinante. Il piano incentiva prioritariamente le iniziative di produzione da fonti rinnovabili e di efficienza energetica relative agli edifici pubblici».

16.5

[VACCARI, ORRÙ, RANUCCI, SOLLO](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il piano di cui ai commi precedenti, deve contenere l'indicazione cartografica delle aree comunali reputate idonee allo sviluppo degli impianti di produzione da fonte rinnovabile, definendone la tipologia. I Comuni e le Regioni interessate provvedono ad adeguare coerentemente, entro sei mesi dall'adozione, i relativi strumenti urbanistici e di governo del territorio. Il contenuto del piano è recepito nel contratto di sviluppo locale, di cui all'articolo 4 comma 2, ed all'autorizzazione delle opere ad esso conformi non si applicano le eventuali limitazioni previste da norme regionali in materia di individuazione delle aree e dei siti idonei ad ospitare impianti a fonte rinnovabile, fermo restando il rispetto delle norme a tutela degli interessi elencati al comma 2 del presente articolo».

16.6

[DE PETRIS, BOCCHINO](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con provvedimento approvato dal comune competente o, in modo conforme, da tutti i comuni competenti sul territorio delle isole minori di cui all'allegato A della presente legge, può essere richiesto, in funzione del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di confermare i termini di scadenza previsti, all'atto del rilascio, dai titoli concessori in essere concernenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, qualora ubicati nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa dell'intero perimetro

dell'isola. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, conformemente alla richiesta dei comuni di cui al presente comma, entro tre mesi dal ricevimento delle relative deliberazioni».

16.7

GIROTTA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata, è istituito il Tavolo tecnico per definire le "Linee Guida nazionali per l'incentivazione dell'energia da fonti rinnovabili nelle isole minori", e ne sono stabiliti i compiti specifici, le attività e le modalità operative. Le medesime Linee Guida, da adottare entro novanta giorni dall'istituzione del Tavolo tecnico, recano i principi generali per la redazione dei piani di cui a comma 1».

16.8

PUPPATO, DALLA ZUANNA, ORRÙ, VACCARI, RANUCCI, SOLLO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il piano di cui al comma 1 tiene altresì conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-octies del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e dai conseguenti provvedimenti attuativi. Il piano di cui al comma 1 assume altresì tra i propri obiettivi prioritari quello di efficientare la generazione elettrica dell'isola, aumentare la capacità di integrare la produzione da FER nella rete e migliorare la sicurezza e l'affidabilità del sistema elettrico insulare, anche attraverso l'installazione di sistemi di accumulo e di altre tecnologie di gestione e controllo dei flussi di energia elettrica nella rete.

2-ter. La pianificazione degli interventi di sviluppo del sistema elettrico insulare di competenza delle imprese elettriche concessionarie dovrà essere contenuta in documento pubblico predisposto dalle medesime imprese e aggiornato annualmente».

16.0.1

SANTANGELO, MORONESE, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Al fine della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori, e per la necessità di non disperdere il patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai Piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane».

18.1

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 18. ? 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale

del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016».

18.2

ORRÙ, VACCARI, SOLLO

Sostituire il comma, con i seguenti:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 o a valere sui finanziamenti del Fondo politiche di coesione.

1-bis. I criteri di riparto sono quelli previsti dal fondo stesso, tenuto conto che le isole minori sono riconosciute quali aree interne ultraperiferiche, con fragilità identiche sia se inserite in Regioni Convergenza, sia in Regioni Competitività».

18.3

ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 4», con le seguenti: «dell'articolo 5» e le parole: «40 milioni», con le seguenti: «20 milioni».

Allegato A.1

MORONESE, SANTANGELO, NUGNES

All'allegato A, aggiungere le seguenti isole:

OT	Molara	3,411	Olbia
OT	Tavolara	5,9	Olbia
LI	Gorgona	2,25	Livorno
LI	Pianosa	10,3	Campo nell'Erba

Allegato A.2

D'ALÌ

All'allegato A, sotto la provincia di Trapani (TP), inserire le seguenti voci:

Provincia	Isola	Superficie/Km	Comune
TP	Formica	0,2	Favignana-Isole Egadi
TP	Isole dello Stagnone	5,4	Marsala

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE

N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

6.1000/1

MORONESE, NUGNES

All'emendamento del relatore 6.1000, si apportano le seguenti modificazioni:

a) sostituire i periodi da " Il regolamento del parco" fino a "trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita" con i seguenti: "Il regolamento del parco è approvato dal Consiglio direttivo sentita la comunità del parco e d'intesa con le regioni interessate, ed inviato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, che ne verifica la legittimità suggerendo eventuali modifiche o integrazioni. Decorsi 120 giorni dall'invio della richiesta alla Comunità del Parco il regolamento si intende adottato per silenzio assenso. In caso di modifiche o integrazioni di cui al presente comma, il consiglio direttivo entro i sessanta giorni successivi dal ricevimento delle stesse, adotta il regolamento,

motivando il loro mancato accoglimento;

b) al quinto periodo, dopo le parole " In ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento" *sopprimere* le seguenti " ovvero della menzionata controproposta";

c) dopo le parole "il regolamento è comunque approvato " sostituire la parola "Ministero" con le seguenti "Consiglio direttivo"

d) sopprimere le seguenti parole " o così come risultante dalla controproposta formulata dallo stesso."

6.1000/2

ARRIGONI

Al capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: "allo scadere del suddetto termine" *con le seguenti:* "entro i successivi 30 giorni".

6.1000/3

ARRIGONI

Al capoverso comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: "trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita" *con le seguenti:* "anche formulando modifiche e integrazioni".

6.1000/4

ARRIGONI

Al capoverso comma 6, quinto periodo, dopo le parole: "senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" *sostituire la parola:* "abbia" *con le seguenti:* "o la Regione interessata abbiano".

6.1000

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), il n. 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il comma 6 è sostituito dal seguente:

Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate. A questo fine l'ente parco, previo parere della comunità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che può apportare integrazioni e modifiche. Le integrazioni e le modifiche devono essere trasmesse all'ente parco, il quale, entro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo o formula una controproposta. A seguito della adozione del nuovo testo, nonché della formulazione della controproposta, ove il Ministero non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche e in ogni caso allo scadere del suddetto termine, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sottopone la proposta definitiva di regolamento all'intesa della Regione interessata che si esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l'intesa si intende acquisita. In ogni caso, decorsi dodici mesi dall'invio, da parte dell'ente parco, del regolamento adottato ovvero della menzionata controproposta senza che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia fatto pervenire all'ente parco alcuna proposta di integrazione o modifica, o la Regione abbia manifestato il proprio dissenso, il regolamento è comunque approvato dal Ministro nel testo adottato dall'ente parco o così come risultante dalla controproposta formulata dallo stesso. Il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono, su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione;».

1.3.2.1.19. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 231 (ant.) del 25/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016
231^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

- [\(117\) D'ALI'.](#) - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*
[\(512\) DE POLI.](#) - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*
[\(828\) Pamela Giacoma Giovanna ORRU'](#) ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*
[\(962\) RANUCCI](#) ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*
[\(1650\) SANTANGELO](#) ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) ritira l'emendamento 7.0.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(Doc. XXII, n. 5) Rosetta Enza BLUNDO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio.

Il presidente [MARINELLO](#) invita il relatore e la rappresentante del Governo all'espressione dei pareri.

Il relatore [VACCARI](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.12 e 1.18. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.13, a condizione che venga riformulato nell'emendamento 1.13 (testo 2). Esprime avviso contrario sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati.

Con riguardo alla riformulazione proposta dal relatore, il presidente [MARINELLO](#) suggerisce di inserire anche il riferimento al sisma nella Valle del Belice del 1968.

Il senatore [PICCOLI](#) (FI-PdL XVII) accetta la riformulazione proposta dal relatore e il suggerimento avanzato dal presidente Marinello, presentando l'emendamento 1.13 (testo 3).

Il relatore [VACCARI](#) (PD) e la rappresentante del Governo esprimono parere conforme sull'emendamento 1.13 (testo 3).

Si procede di seguito alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [MARINELLO](#) (AP (NCD-UDC)) pone ai voti l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

All'esito di distinte votazioni risultano approvati gli emendamenti 1.2, 1.300, 1.4, 1.6, 1.8, 1.12, 1.13 (testo 3), 1.18 e 6.1 e respinte tutte le altre proposte emendative.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo auspicando che nel corso dell'esame in Assemblea possano essere valutati favorevolmente gli emendamenti a sua firma respinti, che pure sono il frutto di un approfondito lavoro istruttorio.

Il presidente [MARINELLO](#) invita i componenti della Commissione a sollecitare i rispettivi capigruppo affinché il Documento recante l'istituzione della Commissione d'inchiesta possa essere tempestivamente inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il presidente **MARINELLO** pone infine ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Documento in titolo con le modifiche accolte, autorizzandolo alla relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,45.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE SUL [Doc. XXII, N. 5](#)

1.1

[BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE](#)

Al comma 2, dopo lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) sulle modalità di gestione delle risorse assegnate alle amministrazioni comunali ed agli uffici speciali per la ricostruzione per procedere all'assunzione di personale, e sul rispetto della disciplina in materia di trasparenza amministrativa nell'ambito delle procedure relative alle medesime assunzioni; ».

1.2

[BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE](#)

Al comma 2, dopo lettera b), dopo le parole: "legge 24 giugno 2009, n. 77;" inserire le seguenti:

"sulla modalità di gestione delle risorse stanziate con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 destinate alla ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica, sul corretto utilizzo dei fondi previsti dalla delibera Cipe 20 febbraio 2015, n. 23, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2015, n. 154, destinati agli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di proprietà dell'Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata (ERP), nonché sullo stato di ricostruzione dei medesimi immobili in relazione ai fondi predetti;".

1.3

[BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE](#)

Al comma 2, dopo lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sullo stato attuale di ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli istituti universitari, nonché degli interventi pianificati e realizzati attraverso le risorse stanziate con delibera Cipe 21 dicembre 2012, n. 135 e degli interventi a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater del decreto legge 25 giugno 2008, 11.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;".

1.300

IL RELATORE

Al comma 2, dopo lettera f) con la seguente: "f) sulle motivazioni che hanno indotto ad intervenire con il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione e sull'adeguatezza e congruità di tali provvedimenti sotto i profili di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e velocità delle procedure adottate nella gestione della fase della ricostruzione."

1.4

[ARRIGONI](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sulle modalità di gestione delle risorse stanziate con norme successive a quelle espressamente citate nella presente lettera;".

1.5

[BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «sulle modalità di utilizzo e gestione dei

fondi destinati alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli impianti di depurazione;».

1.6

ARRIGONI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) sulla regolarità delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisionali realizzate nei centri storici, come ad esempio i puntellamenti degli immobili dissestati;".

1.7

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) sulla regolarità delle procedure di ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici nella città e nella provincia di L'Aquila, con particolare riferimento all'edificio sede del Comando provinciale Vigili del fuoco; ».

1.8

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sui reati commessi a danno delle persone ed alle infiltrazioni della criminalità sul territorio;».

1.9

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) per verificare se la legislazione nazionale e regionale, nonché la prassi amministrativa, abbia conferito agli Enti locali rilevanti poteri che rendano difficile un controllo sul corretto e congruo utilizzo delle risorse finanziarie loro assegnate da leggi dello Stato o dalle Amministrazioni centrali;".

1.10

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) per verificare, con il sostegno della Corte dei Conti, la congruità delle risorse pubbliche assegnate, ovvero se sono risultate superiori o inferiori alle necessità, ovvero se sia possibile verificare la correttezza delle stime trasmesse;".

1.11

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) per comprendere se l'informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate, prevista dall'art. 2-bis, del decreto-legge di cui alla lettera b), si dimostri uno strumento efficace per una adeguata valutazione da parte delle Camere dei risultati conseguiti e di eventuali necessità;".

1.12

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) per conoscere l'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie ed il termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione post-sismica;".

1.13 (testo 3)

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) per conoscere il complesso delle risorse stanziate, alla data del 31 dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto del 2012, nella città de l'Aquila e nei comuni del cratere del 2009, nelle regioni Umbria e Marche del 1996, in Irpinia del 1980, nella regione Friuli Venezia-Giulia del 1976 e nella

Valle del Belice del 1968, al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche."

1.13 (testo 2)

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: "e-bis) per conoscere il complesso delle risorse stanziate, alla data del 31 dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto del 2012, nella città de l'Aquila e nei comuni del cratere del 2009, nelle regioni Umbria e Marche del 1996, in Irpinia del 1980, nella regione Friuli Venezia-Giulia del 1976, al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche."

1.13

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) per conoscere il totale delle risorse registrate alla data del 31 dicembre 2015 per i seguenti processi di ricostruzione post-sismica:

I. l'Aquila e i comuni del cratere (2009),

II. Belice (1968),

III. Friuli Venezia-Giulia (1976),

IV Irpinia (1980),

al fine di comprendere, a fronte delle singole risorse assegnate, quali siano state le strategie adottate dallo Stato, da ciascuna Regione e dai Comuni interessati per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione presenti nei rispettivi territori, ovvero per comprendere le ragioni per le quali un processo di ricostruzione derivante da un disastro naturale simile per tipologia possa concludersi in tempi brevi, come nel caso del Friuli Venezia-Giulia, o protrarsi nel tempo come nel caso de L'aquila ;".

1.14

PICCOLI, PELINO, BIGNAMI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) per verificare se il ricorso ad ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri sia stato lo strumento legislativo più funzionale per fronteggiare con immediatezza, tempestività ed efficienza le situazioni emergenziali derivanti dal disastro naturale che hanno necessitato l'autorizzazione ad azioni e attività di soccorso immediate da parte dello Stato, con i relativi oneri di spesa, per l'assegnazione delle necessarie risorse umane e strumentali, per il raccordo con le amministrazioni interessate, nonché per l'avvio dei processi di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio;".

1.15

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) sull'applicazione, congruità ed efficacia della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, con particolare riferimento alle operazioni di puntellamento e messa in sicurezza degli edifici, indicando le misure più adeguate per garantire la messa in sicurezza degli edifici scolastici e degli istituti universitari, la prevenzione del rischio sismico sul riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la certificazione energetica, il risparmio idrico, le condizioni igienico-sanitarie e la salubrità dell'aria, la tutela ambientale e del territorio;».

1.16

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) sulla gestione tecnico-economica dei siti di stoccaggio, raccolta e selezione dei rifiuti derivanti dal crollo, dalla demolizione degli edifici pubblici, da interventi edilizi effettuati su incarico della

pubblica amministrazione e da quelli derivanti da edifici privati, con particolare attenzione alla cava ex Teges in località Pontignone-Paganica, nonché sulla regolarità delle procedure di acquisizione, riqualificazione e gestione dello stesso sito e sulla correttezza dell'operato svolto da SOGESID SpA ed ASM SpA;».

1.17

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere, in fine, la seguente:

«i-bis) sui motivi che hanno indotto a non realizzare il sito da destinare allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, nonché quelli provenienti dalle demolizioni degli edifici danneggiati dal terremoto presso il comune di Barisciano;».

1.18

DIRINDIN, CALEO, PEZZOPANE

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

"i-bis) sull'evoluzione delle condizioni di salute della popolazione colpita dal sisma, delle condizioni di accesso ai servizi e dell'assistenza sociale e sanitaria erogata nonché sugli strumenti messi in atto per mitigare i danni."

1.19

BLUNDO, BIGNAMI, MORONESE

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: "sull'adeguatezza della pianificazione strategica adottata dal Comune di L'Aquila per il rilancio socio-economico del territorio".

6.1

IL RELATORE

In fine del comma 4 aggiungere la seguente parola: "annui".

1.3.2.1.20. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 234 (pom.) dell'08/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2016
234^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

- [\(117\) D'ALI'.](#) - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*
- [\(512\) DE POLI.](#) - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*
- [\(828\) Pamela Giacoma Giovanna ORRU'](#) ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*
- [\(962\) RANUCCI](#) ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*
- [\(1650\) SANTANGELO](#) ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che il relatore Mancuso, che non può intervenire nella seduta odierna perché relatore su un altro provvedimento in Commissione affari costituzionali, ha comunicato l'intenzione di presentare alcune proposte emendative che fanno sintesi di emendamenti già presentati.

Preso atto delle circostanze propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.21. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 240 (ant.) del 06/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016
240^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

- [\(117\) D'ALI'.](#) - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*
- [\(512\) DE POLI.](#) - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*
- [\(828\) Pamela Giacoma Giovanna ORRU'](#) ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori.
Laboratorio Isole*
- [\(962\) RANUCCI](#) ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*
- [\(1650\) SANTANGELO](#) ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 maggio 2016.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) illustra gli emendamenti 1.100, 2.100, 2.200, 2.300, 3.100, 6.0.100, 7.0.200, 10.100, 15.100 e 15.200, pubblicati in allegato.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) osserva che gli emendamenti 6.0.100 e 7.0.200 differiscono

minimamente dalle analoghe proposte emendative 6.0.2 e 7.0.1, già presentate dal proprio Gruppo.

Il presidente [MARINELLO](#) propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore testé illustrati alle ore 12 di martedì 12 luglio.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) chiede di disporre di un termine più ampio.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM (2016) 316 definitivo) ([n. 170](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [DALLA ZUANNA](#) (*PD*) illustra la Comunicazione della Commissione che mira a trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'Unione europea grazie ad un regolare riesame della loro attuazione. La procedura di riesame dovrebbe essere inclusiva e partecipativa, flessibile e sinergica con il lavoro svolto sull'attuazione delle politiche ambientali. A tal fine occorre delineare un quadro della situazione in ogni Stato membro riguardante le principali carenze attuative delle disposizioni vigenti, instaurando un dialogo bilaterale sui risultati ottenuti e sulle azioni necessarie per affrontare eventuali lacune. In una prima fase saranno elaborate relazioni biennali per ciascun Paese incentrate su questioni essenziali relative alla legislazione e alla politica ambientale, in tale la Commissione preparerà documenti tematici specifici e riferirà sui progressi realizzati. Gli Stati membri avranno l'opportunità di scambiare buone pratiche e di beneficiare reciprocamente di conoscenze ed esperienze per affrontare le sfide ambientali. Sottolinea infine che l'elaborazione delle relazioni biennali non comporterà oneri supplementari per gli Stati membri, né nuovi obblighi di comunicazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il **PRESIDENTE** comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 2343, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente **MARINELLO** comunica che la seduta già prevista oggi alle ore 15 è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. [117, 512, 828, 962, 1650](#)

1.100

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole "nonché gli enti parco" aggiungere le seguenti: ", i soggetti gestori delle aree marine protette e delle riserve naturali".

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole "veicoli a combustibile ecologici" inserire le seguenti: " e di motori elettrici marini entrobordo e fuoribordo, con relativi punti di ricarica a terra e a mare,"

2.200

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "beni culturali" inserire le seguenti: ", la tutela dall'eccessiva spinta antropica";
- b) aggiungere in fine il seguente periodo: ". Ai fini di cui alla presente lettera, i Sindaci dei comuni delle isole minori, possono limitare, anche proporzionalmente alla grandezza del territorio e ai servizi garantiti, l'accesso turistico alle isole stesse;"

2.300

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

"s) tutela ambientale, conservazione della biodiversità, ripristino o restauro di ecosistemi naturali e del

patrimonio archeologico e culturale, nonché attività di educazione ambientale e promozione di un turismo eco-compatibile"

3.100

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole: «è un organo paritetico ed»

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Articolo 6-bis

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo. Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità".

7.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Articolo 7-bis

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire, sul modello già in uso nei regolamenti delle aree marine protette, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della Capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi."

10.100

IL RELATORE

Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.»

15.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole "anche marittimo" aggiungere le seguenti: "ad esclusione di quelli ricadenti nelle Aree marine protette".

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

15.200

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente: " 3. La gestione delle riserve naturali, dei parchi e delle aree marine protette di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti e in conformità e nel rispetto dell'intesa del 14 luglio 2005 della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette'intesa. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori".

1.3.2.1.22. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 251 (pom.) del 14/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
251^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CALEO](#)

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

- [\(119\) D'ALI'.](#) - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*
[\(1004\) Loredana DE PETRIS.](#) - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*
[\(1034\) CALEO.](#) - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*
[\(1931\) PANIZZA ed altri.](#) - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*
[\(2012\) Ivana SIMEONI ed altri.](#) - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso il 4 agosto.

Il presidente [CALEO](#), in qualità di relatore, deposita l'emendamento 21.0.6, pubblicato in allegato, relativo alla delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici. Fa inoltre presente che la Ragioneria generale dello Stato ha trasmesso, lo scorso 5 agosto, una relazione tecnica sull'emendamento 9.200, che consentirebbe di superare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso dalla Commissione bilancio. Sembrerebbe inoltre che una analoga relazione debba, a breve, pervenire sull'emendamento 13.0.2. Appena disponibili, le due relazioni tecniche saranno tempestivamente trasmesse alla Commissione

bilancio per l'espressione del parere sulla base dei nuovi elementi istruttori pervenuti.

Propone infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.6 alle ore 15 di lunedì 19 settembre 2016.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(117) D'ALI'. - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole

(512) DE POLI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

**(828) Pamela Giacoma Giovanna ORRU' ed altri. - Misure per la crescita nelle isole minori.
Laboratorio Isole**

(962) RANUCCI ed altri. - Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile

(1650) SANTANGELO ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il presidente **CALEO** ricorda che lo scorso 12 luglio è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del relatore. Invita pertanto i senatori che hanno presentato tali proposte emendative, pubblicate in allegato, ad illustrarle.

La senatrice **MORONESE** (*M5S*) illustra il subemendamento 2.200/1, che sostituisce le parole "la tutela dall'eccessiva spinta antropica" con le seguenti "demaniali, ambientali". Il subemendamento 6.0.100/6 impone la compatibilità degli interventi previsti dall'articolo 6 con gli strumenti urbanistici vigenti. Il subemendamento 7.0.200/1 prevede opportune verifiche di compatibilità e sostenibilità ambientale. L'emendamento 7.0.200/5 fa riferimento ai campi boe.

Il senatore **VACCARI** (*PD*) illustra il subemendamento 3.100/1, sul tema della pariteticità del Comitato per le isole minori. I subemendamenti 6.0.100/2, 6.0.100/3 e 6.0.100/4 mirano ad escludere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti e alla destinazione d'uso degli immobili. Il subemendamento 15.200/3 impone il rispetto della conformità alle normative regionali.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente **CALEO** dichiara conclusa l'illustrazione delle proposte emendative.

Il relatore **MANCUSO** (*AP (NCD-UDC)*) si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti con la concomitante presenza del rappresentante del Governo.

Il presidente **CALEO** rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi del 6 e 7 settembre, di ieri e di oggi per l'esame dei disegni di legge n. 2343 e n. 2323, nonché nel corso delle audizioni svolte negli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 9a e 13a del 1° agosto scorso, sui disegni di legge n. 2383 e congiunti, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE N. [119, 1004, 1034, 1931, 2012](#)

21.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi volontari di remunerazione dei servizi ecosistemici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema volontario di Pagamento dei Servizi Ecosistemici (PSE).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che il sistema di PSE sia definito quale remunerazione, su base volontaria, di una quota di valore aggiunto derivante dalla fornitura dei servizi ecosistemici secondo meccanismi di carattere negoziale tra fornitori e beneficiari, fermi restando la salvaguardia nel tempo degli ecosistemi, l'eventuale incremento della loro funzionalità, ovvero il loro ripristino, ove necessario;
- b) prevedere che il sistema di PSE sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
- c) prevedere che nello strumento negoziale siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché definiti i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
- d) prevedere in ogni caso che i sistemi di PSE possano essere attivati per i seguenti servizi: formazione e rigenerazione del suolo; fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da proprietà

demaniale, collettiva e privata; regimazione e regolazione delle acque nei bacini idrici; salvaguardia della biodiversità con specifico riguardo alla funzione di conservazione delle specie e degli habitat, delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche, anche tenendo conto del ruolo delle infrastrutture verdi di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2013) 249 final; utilizzazione di proprietà demaniali, collettive e private per produzioni energetiche; servizi ricreativi e del tempo libero legati al turismo ambientale, paesaggistico e culturale, nonché servizi educativi concernenti il capitale naturale; servizi ecosistemici generati dagli agricoltori, dai selvicoltori e dagli altri gestori del territorio agroforestale nell'esercizio delle proprie attività, anche mediante meccanismi di incentivazione previsti nei programmi territoriali;

e) prevedere che nel sistema di PSE siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti, nonché interventi di salvaguardia e ripristino della biodiversità;

f) coordinare e razionalizzare gli istituti esistenti in materia;

g) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate e prevedere, conseguentemente, idonee forme di rendicontazione;

h) prevedere che gli introiti finanziari derivanti dai sistemi di PSE siano destinati anche alla adeguata manutenzione del capitale naturale, disponendo per i fornitori e i beneficiari di servizi ecosistemici l'onere di adottare appositi strumenti volti ad assicurare tale vincolo di destinazione;

i) introdurre forme di premialità a beneficio degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale in conformità alla normativa comunitaria e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;

l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi, nonché la funzione di riserva genetica in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya;

m) tener conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, provvedendo al coordinamento delle norme introdotte con quelle contenute in tale disposizione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, nonché del procedimento di cui al comma 3.»

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [117](#), [512](#), [828](#), [962](#), [1650](#)

2.200/1

[SANTANGELO, MORONESE](#)

All'emendamento 2.200, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la tutela dall'eccessiva spinta antropica», con le seguenti: «, demaniali, ambientali».

2.200/2

[ARRIGONI](#)

All'emendamento 2.200, alla lettera a), sostituire la parola: «spinta» con la seguente: «fruizione».

2.200/3

ARRIGONI

All'emendamento 2.200, alla lettera b), sopprimere la parola: «anche».

2.200

IL RELATORE

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole "beni culturali" inserire le seguenti: ", la tutela dall'eccessiva spinta antropica";
- b) aggiungere in fine il seguente periodo: ". Ai fini di cui alla presente lettera, i Sindaci dei comuni delle isole minori, possono limitare, anche proporzionalmente alla grandezza del territorio e ai servizi garantiti, l'accesso turistico alle isole stesse;"

2.300/1

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 2.300, alla lettera s), dopo le parole: «archeologico e culturale», inserire le seguenti: «, anche mediante incremento o estensione delle aree naturali protette e delle riserve marine,».

2.300

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

"s) tutela ambientale, conservazione della biodiversità, ripristino o restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché attività di educazione ambientale e promozione di un turismo eco-compatibile"

3.100/1

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 3.100, sostituire le parole da: «sopprimere» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «sostituire le parole: "organo paritetico ed è composto" con le seguenti: "organo paritetico composto"».

3.100

IL RELATORE

Al comma 2 sopprimere le parole: «è un organo paritetico ed»

6.0.100/1

D'ALÌ

All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire le parole: «del territorio» con le seguenti: «di suolo».

6.0.100/2

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «articolo 6-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti» e al secondo periodo sostituire la parole da: «il cambio della destinazione d'uso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non è autorizzato il cambio di destinazione d'uso degli immobili».

6.0.100/3

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole da: «possono autorizzare» fino alla fine del comma con le seguenti: «non possono autorizzare il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1,».

6.0.100/4

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 6.0.100, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti» con le seguenti: «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti» e

sopprimere il secondo periodo.

6.0.100/5

SANTANGELO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» *con le seguenti:* «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle normative sulle strutture turistico ricettive aperte al pubblico delle rispettive regioni,».

6.0.100/6

MORONESE, SANTANGELO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» *con le seguenti:* «compatibilmente con gli».

6.0.100/7

SANTANGELO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «anche in deroga agli» *con le seguenti:* «nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti,».

6.0.100/8

MARINELLO

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza alterare le condizioni di luminescenza delle ore notturne e secondo criteri di efficienza nell'impiego delle risorse energetiche».

6.0.100/9

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 6.0.100, al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione degli immobili soggetti a vincoli di tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

6.0.100/10

D'ALÌ

All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

6.0.100/11

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 6.0.100, al comma 2, dopo le parole: «presentano ai Ministri competenti», inserire le seguenti: «, preventivamente all'autorizzazione dei cambi di destinazione di cui al comma 1,».

6.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

"Articolo 6-bis

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo. Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità. ».

7.0.200/1

MORONESE, SANTANGELO

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, dopo le parole: «possono» aggiungere le seguenti: «, previa verifica della compatibilità e sostenibilità ambientale».

7.0.200/2

D'ALÌ

All'emendamento 7.0.200, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «sentiti gli enti gestori».

7.0.200/3

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentiti gli enti gestori», con le seguenti: «previa acquisizione del parere vincolante degli enti gestori».

7.0.200/4

ARRIGONI

All'emendamento 7.0.200, al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sentiti gli enti gestori» inserire le seguenti: «ove istituite aree protette».

7.0.200/5

SANTANGELO

All'emendamento 7.0.200, al comma 1 dopo le parole: «campi di ormeggio attrezzato» aggiungere le seguenti: «o campi boe».

7.0.200/6

D'ALÌ

All'emendamento 7.0.200, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 2, dopo le parole: «delle spese di allestimento» aggiungere le seguenti: «, di servizi».

7.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Articolo 7-bis

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aeree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire, sul modello già in uso nei regolamenti delle aree marine protette, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della Capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi."

10.100/1

ARRIGONI

All'emendamento 10.100, alla lettera c-bis) aggiungere, in fine, le parole: «che tengono conto dei costi di gestione del servizio».

10.100

IL RELATORE

Al comma 5 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti.»

15.100/1

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 15.100, sostituire le parole: «ad esclusione di quelli» con le seguenti: «inclusi

quelli» e sopprimere le seguenti parole: «Conseguentemente, sopprimere il comma 3».

15.100

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole "anche marittimo" aggiungere le seguenti: "ad esclusione di quelli ricadenti nelle Aree marine protette".

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

15.200/1

ARRIGONI

All'emendamento 15.100, al comma 3, premettere le parole: «Su richiesta dei comuni,».

15.200/2

DE PETRIS, BIGNAMI

All'emendamento 15.100, al primo periodo, sostituire le parole da: «ai comuni competenti» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «a soggetti giuridici appositamente istituiti dalle regioni, partecipati dai comuni competenti».

15.200/3

ORRÙ, VACCARI

All'emendamento 15.200, primo periodo, sostituire le parole da: «e in conformità» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, in conformità alle normative regionali».

15.200

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente: " 3. La gestione delle riserve naturali, dei parchi e delle aree marine protette di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti e in conformità e nel rispetto dell'intesa del 14 luglio 2005 della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori".

1.3.2.1.23. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 254 (pom.) del 27/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2016
254^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MARINELLO](#)

*Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti,
accompagnato dal dirigente la direzione generale per le valutazioni ambientali dello stesso Ministero,
Grillo.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

- [\(119\) D'ALI'.](#) - *Nuove disposizioni in materia di aree protette*
- [\(1004\) Loredana DE PETRIS.](#) - *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*
- [\(1034\) CALEO.](#) - *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*
- [\(1931\) PANIZZA ed altri.](#) - *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*
- [\(2012\) Ivana SIMEONI ed altri.](#) - *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 settembre.

Il relatore [CALEO](#) (PD) deposita gli emendamenti 20.0.42 (testo 2) e 21.0.8, pubblicati in allegato, e li illustra brevemente.

La Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle ore 12 di mercoledì 5 ottobre 2016.

Il relatore [CALEO](#) (PD) procede quindi ad esprimere parere contrario sui subemendamenti all'emendamento 21.0.6, ad eccezione del subemendamento 21.0.6/6, sul quale l'avviso è favorevole.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente [MARINELLO](#) informa che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 21.0.7 è esperito, senza che siano state presentate proposte emendative ammissibili.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(117\) D'ALI'](#). - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[\(512\) DE POLI](#). - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[\(828\) Pamela Giacoma Giovanna ORRU'](#) ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori. Laboratorio Isole*

[\(962\) RANUCCI](#) ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[\(1650\) SANTANGELO](#) ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente [MARINELLO](#) invita il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore [MANCUSO](#) (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/117-512-828-962-1650NT2/1/13, a condizione che venga riformulato nel senso di esprimere la valutazione della compatibilità delle azioni in esso previste con gli equilibri di finanza pubblica, e parere favorevole sull'ordine del giorno G/117-512-828-962-1650NT2/2/13.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) riformula l'ordine del giorno G/117-512-828-962-1650NT2/1/13 nell'ordine del giorno G/117-512-828-962-1650NT2/1/13 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore, invitandolo a riformulare l'emendamento 1.100, con una integrazione che richiami il contenuto dell'emendamento 1.7.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) riformula l'emendamento 1.100 nell'emendamento 1.100 (testo 2), pubblicato in allegato, che ottiene il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 2, ad eccezione degli emendamenti 2.3, 2.13, 2.14, 2.16, 2.17, 2.18, 2.21, 2.200/2, 2.200/3, 2.26 e 2.300/1. Invita i presentatori dell'emendamento 2.20 a ritirare tale emendamento, proponendo una riformulazione dell'emendamento 2.19 - che assorbirebbe il primo emendamento - alla quale subordina l'espressione del parere favorevole.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.19, che riformula nell'emendamento 2.19 (testo 2), pubblicato in allegato, secondo le indicazioni del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3.1 sul quale il parere è contrario.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.3 sul quale il parere è contrario.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul tema dei rifiuti in Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Liguria e nella Capitale

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, facendo preliminarmente presente che essa mira ad acquisire elementi istruttori per un indirizzo politico che la Commissione valuterà di definire nell'ambito di una specifica risoluzione che potrà essere approvata in conclusione di una procedura di affare assegnato. Sottolinea che l'interesse della Commissione è concentrato sulla situazione di alcune Regioni che in passato hanno suscitato forti preoccupazioni per le gravi conseguenze ambientali derivanti da complesse vicende di cattiva gestione dei rifiuti. Si intende inoltre conoscere la situazione attuale di quelle Regioni che tardano ancora a realizzare un sistema adeguato per la gestione dei rifiuti, alimentando forme di smaltimento scorretto, che spesso configurano profili di illiceità penale.

Il ministro GALLETTI interviene precisando che nella sua relazione illustrerà la situazione dei rifiuti nella Capitale, in Sicilia e in Puglia e rimandando, per la Campania, la Liguria e la Calabria, ad una relazione che sarà tempestivamente trasmessa. Sottolinea quindi che le problematiche sollevate esigono la massima chiarezza nella veicolazione delle informazioni, soprattutto a livello istituzionale, e la massima trasparenza. Una novità resa nota alcuni giorni fa deve essere accolta con soddisfazione: 22 delle 24 discariche oggetto di procedura d'infrazione per le quali le autorità italiane hanno chiesto lo stralcio, sono state messe in regola. Il totale della penalità dovuta per il terzo semestre successivo alla sentenza del 2 dicembre 2014 ammonta dunque ad euro 27,8 milioni: si partiva da oltre 42 milioni di euro. La consapevolezza delle difficoltà, dei ritardi da colmare, dei danni enormi che ha determinato per troppo tempo l'assenza di una vera cultura ambientale, non ha fatto perdere al Governo la speranza di invertire finalmente la rotta, di affrontare con fiducia e spinta propulsiva una sfida morale, oltre che di sviluppo, rappresentata dalla tutela e dalla valorizzazione del patrimonio ambientale. Nell'anno 2014 nel comune di Roma Capitale sono state prodotte - come indicato nel Rapporto Rifiuti ISPRA 2015 - 1.719.848 tonnellate di rifiuti urbani, pari a più del 55 per cento della produzione rifiuti dell'intera regione Lazio. La quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato è stata di 605.110,5 tonnellate (35,2 per cento), mentre le restanti 1.114.738 tonnellate di rifiuto indifferenziato sono state avviate all'impiantistica di trattamento. Sebbene per il 2015 non siano ancora disponibili dati ufficiali di ISPRA, i quantitativi di rifiuti urbani prodotti da Roma sono sostanzialmente allineati con quelli del 2014 (1.700.768 tonnellate), di cui si stima la produzione di circa 700.320 tonnellate di differenziata (41,17 per cento) e 1.000.448 tonnellate di rifiuto indifferenziato. Roma nel 2014 ha prodotto 202.130 tonnellate di frazione organica, e per il 2015, essendo incrementata la percentuale di differenziata, si stima un valore sicuramente superiore. Per la gestione dell'indifferenziato, Roma è servita da 4 impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) (2 di AMA e 2 della GIOVI-COLARI) che complessivamente sono autorizzati a trattare 3.000 tonnellate al giorno per sei giorni a settimana. Occorre evidenziare che circa 300 tonnellate al giorno della capacità impiantistica esistente a Roma è destinata a trattare anche i rifiuti provenienti da Ciampino, Fiumicino e Città del Vaticano. Considerando un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato pari a 1.000.448 tonnellate, a Roma si producono giornalmente (ripartendo i quantitativi delle domeniche nei restanti 6 giorni della settimana, e considerando quindi 312 giorni all'anno) 3.206 tonnellate di rifiuti indifferenziati da destinare al trattamento. Pertanto, è evidente un deficit di capacità impiantistica di trattamento, pari a circa 500 tonnellate per giorno, che trova comunque copertura in altri impianti. Per il trattamento della frazione umida è attivo l'impianto di Maccarese da 30.000 tonnellate annue, che evidentemente non copre - se non in minima parte - il fabbisogno attuale pari a circa 200.000 tonnellate all'anno. Un fabbisogno destinato a incrementare sensibilmente col progredire della raccolta differenziata, attualmente ferma a percentuali al di sotto degli obiettivi di legge. Nel resto della regione Lazio operano anche altri impianti, ma nel loro insieme anch'essi non riescono a soddisfare le esigenze complessive regionali.

Sulla base del quadro ricognitivo aggiornato, effettuato dalla regione Lazio, nell'ambito della procedura di infrazione comunitaria che ha visto lo Stato condannato per non aver realizzato nella Regione una rete integrata ed adeguata per la gestione dei rifiuti, viene stimata in 250.500 tonnellate all'anno la capacità impiantistica attuale (di cui solo 70.500 effettivamente operativa). Il fabbisogno residuo di compostaggio da soddisfare su scala regionale nelle condizioni di regime (ovvero al 65 per cento di raccolta differenziata in cui si prevede di intercettare almeno 750.000 tonnellate all'anno di organico) ammonterebbe a circa 500.000 tonnellate all'anno, secondo le stime del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del cosiddetto "decreto Sblocca Italia" (decreto-legge n. 133 del 2014). Sebbene risulti in corso il procedimento autorizzativo presso la Regione su due impianti di compostaggio, che possono sopprimere alle esigenze impiantistiche della Capitale, le tempistiche per la loro eventuale realizzazione e operatività non sono sicuramente brevi. Per quanto riguarda il fabbisogno di incenerimento, solo una parte dei rifiuti trattati in uscita dagli impianti per il trattamento meccanico-biologico (TMB) di Roma vengono portati agli impianti di termovalorizzazione di San Vittore e Colleferro, gli unici operativi nella Regione, non sufficienti a soddisfare l'attuale fabbisogno. Nel caso di specie, è in atto un contraddirittorio tra i gestori degli impianti di TMB e la regione Lazio a causa di una carenza di impianti di incenerimento a cui inviare il combustibile solido secondario (CSS) prodotto, che non permette la continuità e l'efficienza del servizio svolto dagli stessi impianti di TMB. Pertanto, per chiudere il ciclo dei rifiuti limitando al minimo il ricorso al conferimento in discarica, la Regione deve puntare sullo sviluppo della raccolta differenziata e potenziare la capacità impiantistica di incenerimento per il recupero energetico delle frazioni secche non riciclabili, secondo quanto indicato dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del citato decreto n. 133 del 2014 (firmato il 10 agosto 2016 e trasmesso l'11 agosto ai competenti organi di controllo per il seguito di competenza), che prevede la necessità di realizzare un nuovo impianto di incenerimento con una capacità pari a 210.000 tonnellate all'anno di rifiuti urbani e assimilati, salvo che il piano regionale non venga aggiornato prevedendo diverse soluzioni. Con la chiusura di Malagrotta avvenuta nel 2013, si è determinata la carenza di una discarica di servizio ove conferire i rifiuti residui dal trattamento degli impianti di TMB che non possono o non vengono avviati a recupero o incenerimento. Attualmente il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ha concorso a mantenere elevati i quantitativi dei rifiuti prodotti dalla Capitale da avviare a smaltimento, circa 500.000 tonnellate all'anno, ovvero circa il 50 per cento dell'attuale fabbisogno di discarica dell'intera regione Lazio (quantificato nel piano del fabbisogno impiantistico approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 199 del 2016 in circa un milione di tonnellate l'anno). È compito di Roma Capitale, per il tramite anche della sua *in house* AMA S.p.A., avviare le diverse frazioni di rifiuto provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani anche differenziati ad impianti in possesso delle necessarie autorizzazioni, nel rispetto dei principi di prossimità, economicità e sostenibilità ambientale. Ciò per garantire alle utenze un servizio adeguato e commisurato alla tariffa corrisposta, che vede in Roma Capitale costi annui *pro capite* più elevati rispetto ai valori medi degli altri Comuni (come emerge dai dati indicati dall'Ispra nel Rapporto Rifiuti 2015). La stessa AMA ha infine inteso chiarire che l'attuale situazione di criticità è dovuta sia al "*deficit infrastrutturale cronico della città di Roma e della Regione Lazio*", e sia ad altre "*ben più complesse e articolate ragioni*", di cui il Ministero non è a conoscenza. E' chiara dunque l'estranchezza del Ministero sugli specifici aspetti attinenti alla determinazione di una rete integrata e adeguata di impianti ed al rilascio delle relative autorizzazioni di competenza regionale, nonché alla corretta gestione del servizio di raccolta. Tuttavia, dato anche il rilievo istituzionale delle vicende occorse, con nota del 2 agosto scorso il Ministero ha chiesto alla regione Lazio di eseguire, anche con il supporto tecnico dell'ARPA Lazio, i necessari controlli sulla corretta operatività di tutti gli impianti, per verificare oltre che l'efficacia del trattamento, anche la tipologia dei rifiuti in ingresso ed uscita, producendo una relazione riepilogativa sugli esiti delle verifiche condotte. Allo stato attuale, non essendo stati ancora acquisiti tutti gli elementi richiesti, il Ministero ha provveduto ad inoltrare debito sollecito ai competenti uffici regionali. In particolare, il 6 settembre 2016 il Ministero dell'ambiente ha sollecitato la Regione a inoltrare il resoconto sulle verifiche dell'impiantistica di

Roma, nonché ribadito la necessità di integrare ed adeguare le previsioni del piano del fabbisogno, propedeutico alla stesura nel nuovo piano rifiuti, secondo le disposizioni vigenti. La regione Lazio è destinataria di 2 procedure di infrazione: quella sulle Discariche abusive (Causa C196/13) e quella relativa alla gestione dei rifiuti e al rispetto dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE (Causa C323/13). La regione Lazio ha provveduto ad effettuare nei mesi di luglio e agosto, tramite l'ARPA Lazio, i sopralluoghi in tutti gli impianti regionali, al fine di verificare la cessazione dei conferimenti del tal quale in discarica; gli esiti di queste verifiche sono stati trasmessi dalla Regione in questi giorni. Per quanto attiene alla creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti per la gestione dei rifiuti urbani in Regione, da una recente ricognizione effettuata sull'impiantistica di trattamento dei rifiuti, il relativo fabbisogno è stato soddisfatto, e non occorre pertanto realizzare ulteriori impianti di TMB. Le risultanze delle misure adottate sono state debitamente trasmesse alla Commissione europea, e sono attualmente al vaglio delle Autorità comunitarie. La regione Lazio ha approvato il 22 aprile scorso la determinazione del fabbisogno, propedeutico al successivo aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti. Sul documento allo stato è in corso un positivo confronto con i competenti uffici regionali, per addivenire ad una condivisione degli obiettivi.

La produzione dei rifiuti in Sicilia ammonta per l'anno 2014 a 2.342.219 tonnellate. Tale quantità corrisponde ad una produzione *pro capite* pari a circa 462 chilogrammi per abitante all'anno. La produzione dei rifiuti in Sicilia è diminuita dal 2010 al 2014 del 10,3 per cento. Tale andamento riflette quello della produzione a livello nazionale, correlato al trend degli indicatori socio-economici ed al consumo delle famiglie. La raccolta differenziata nella Regione Siciliana nel 2014 ammontava a 292.972 tonnellate. Tale quantità rappresenta solo il 12,5 per cento del totale dei rifiuti prodotti, valore molto al di sotto dell'obbligo di legge del 65 per cento. Nel 2014, in controtendenza rispetto al resto del territorio nazionale, la quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato si è ridotta di oltre un punto percentuale, al 12,5 per cento dal 13,2 per cento dell'anno precedente. Le quantità raccolte in maniera differenziata nel 2014 sono pari complessivamente a 292.972 tonnellate di cui 125.829 sono costituite da frazione organica e 167.143 da frazione secca riciclabile. La frazione secca viene conferita alle piattaforme Conai e quindi riciclata o recuperata al netto degli scarti. In molti Comuni del territorio regionale la raccolta differenziata non viene ancora realizzata. Le quantità di rifiuto indifferenziato prodotte nel 2014 ammontano a 2.049.247 tonnellate. Questi rappresentano una quota pari all'89 per cento dei rifiuti urbani prodotti in Regione. Di tali quantità solo 349.774 tonnellate sono state inviate, secondo modalità ordinarie, agli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) prima di essere inviate al successivo smaltimento. La restante quota, pari a 1.003.302 tonnellate, è stata quindi smaltita in deroga alle prescrizioni, ricorrendo a forme speciali di gestione dei rifiuti attraverso Ordinanze del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La frazione umida raccolta in modo separato è conferita nei 15 impianti di compostaggio presenti sul territorio, molti dei quali risultano non operativi per mancanza di materiale da trattare. Tali impianti, sebbene presentino nominalmente una potenzialità complessiva autorizzata pari a 416.967 tonnellate annue, hanno trattato nel 2014 una quantità di rifiuti pari a circa 160.000 tonnellate. Appare evidente che gli stessi siano sottoutilizzati e che l'attuale capacità installata potrebbe far fronte ad un flusso maggiore di frazione organica derivante da un auspicato incremento della raccolta differenziata. La capacità autorizzata degli impianti di compostaggio garantisce l'autosufficienza regionale anche al raggiungimento del 30 per cento di raccolta differenziata. Inoltre, la Regione prevede di realizzare ulteriori impianti di compostaggio per garantire il corretto trattamento della frazione organica anche al crescere della raccolta differenziata. La gestione del rifiuto indifferenziato, solo a seguito dell'emissione dell'ordinanza n. 5 del 2016, emanata previo rilascio dell'intesa ai sensi dell'articolo 191, comma 4, del Codice dell'ambiente, avviene secondo quanto prescritto dalla medesima ordinanza garantendo un pretrattamento al rifiuto conferito in discarica. Ciò grazie all'installazione di impianti mobili di biostabilizzazione che, nelle more della realizzazione degli impianti di TMB previsti dalla pianificazione regionale, operano il pretrattamento del rifiuto. Al riguardo, precisa che in alcune aree vi sono approfondimenti tecnici in corso da parte delle autorità territoriali competenti, per verificare se vi è stato il pieno adeguamento rispetto alle previsioni della citata Ordinanza. Gli impianti mobili

rappresentano una soluzione tampone e provvisoria per garantire la corretta gestione del rifiuto fino al completamento della realizzazione degli impianti, dell'attivazione dei provvedimenti necessari per l'invio fuori Regione del rifiuto. La Regione, nel contempo, sta provvedendo alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di TMB necessari al trattamento di tutti i rifiuti indifferenziati prodotti in Regione, in particolare presso le piattaforme integrate pubbliche di Enna, Gela e Messina, nonché presso la piattaforma privata sita a Siculiana. Lo smaltimento dei rifiuti avviene esclusivamente tramite conferimento in discarica. La capacità residua di trattamento in discarica, agli attuali livelli di smaltimento, garantisce l'autonomia regionale solo per sei mesi e l'assenza di impianti di termovalorizzazione rende ancora più critica la situazione. Lo schema di decreto di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha individuato, per la Regione Siciliana, fabbisogni residui di incenerimento molto rilevanti (circa 700.000 tonnellate). L'attuale piano regionale per la gestione dei rifiuti è stato predisposto dal Presidente della Regione Siciliana, nominato *pro tempore* Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia. Tale piano è stato approvato con decreto del Ministero dell'ambiente nel mese di luglio 2012, previo parere vincolante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio. Con specifica prescrizione si è disposto che "Il piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia dovrà essere sottoposto alle previste procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)". Nel mese di gennaio 2014, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana ha avviato la fase preliminare della VAS, procedura che si è conclusa con l'emanazione del decreto da parte del Ministero dell'ambiente nel mese di maggio 2015. Anche a seguito della diffida del Presidente del Consiglio dei ministri del mese di agosto 2015, la Regione ha approvato, con delibera n. 2 del 18 gennaio 2016, il piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia. Il piano approvato fa solo riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, demandando ad altro documento quella dei rifiuti speciali. Con la citata ordinanza n. 5 del 2016, il Presidente della Regione ha disposto l'aggiornamento del piano regionale, anche alla luce dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, che contiene la ricognizione del fabbisogno di impianti di incenerimento di rifiuti a livello nazionale. In tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è prevista la realizzazione in Sicilia di una capacità complessiva di 700.000 tonnellate di incenerimento. L'ordinanza stabilisce che l'approvazione del nuovo piano possa avvenire con tempi ridotti rispetto a quelli previsti dal Codice dell'ambiente, in modo da arrivare alla realizzazione di tutta l'impiantistica necessaria. La gestione dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Siciliana, dall'anno 2009 fino al 2014, è stata caratterizzata da uno stato emergenziale. Nel 2014 è stata adottata una nuova ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in regime ordinario. Tuttavia, occorre segnalare che il 2014 e il 2015 sono stati contraddistinti da un regime straordinario autorizzato mediante ordinanze ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 da Presidente della Regione Siciliana. Inoltre, il 23 marzo 2016, il Presidente della Regione Siciliana ha richiesto lo stato di emergenza nel sistema di gestione dei rifiuti vista la scadenza dei termini di reitero dell'Ordinanza (emessa ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il 31 maggio 2016). A seguito di tale richiesta e all'esito della riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Protezione Civile, si è verificata la non sussistenza delle condizioni per l'attivazione dei poteri straordinari ai sensi della legge n. 225 del 1992. Per il caso di specie si è ritenuto più opportuno il ricorso alle ordinanze contingibili ed urgenti *ex articolo 191 del Codice ambientale*. Con nota del 5 maggio, il Presidente della Regione ha nuovamente evidenziato la situazione di emergenza del settore rifiuti alla quale sarebbe andata incontro la Regione qualora non avesse potuto reiterare gli effetti dell'ordinanza. Senza le misure straordinarie contenute in quest'ultimo atto, circa 3.000 tonnellate, delle 6.000 tonnellate di rifiuti prodotti al giorno, non avrebbero trovato impianti di smaltimento disponibili in Regione. Alla luce di ciò, il Ministero dell'ambiente, con nota del 31 maggio 2016, ha inviato alla Regione le prescrizioni tecniche che necessariamente doveva contenere l'ordinanza per aspirare al rilascio dell'intesa ai sensi dell'articolo 191, comma 4, del Codice dell'ambiente, nonché le condizione che avrebbero necessariamente dovuto essere adempiute per il permanere della

medesima. Le prescrizioni contenute nella nota non solo stabilivano le condizioni tecniche per le quali sarebbe stato possibile il reitero dell'ordinanza ma chiedevano anche alla Regione un impegno concreto al riassetto della *governance* regionale, tenendo conto anche delle diffide della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015, nelle quali veniva richiesto alla Regione di procedere immediatamente alla riperimetrazione delle ATO. In data 7 giugno 2016, il Ministero dell'ambiente ha concesso l'intesa ai sensi del citato comma 4, dell'articolo 191, sull'ordinanza n. 5 del 7 giugno 2016 del Presidente della Regione. Nell'ordinanza sono contenute le misure straordinarie per la gestione dei rifiuti, conformemente alle prescrizioni ministeriali, nel rispetto della normativa comunitaria, ed un fitto programma di impegni ed azioni che la Regione è chiamata a mettere in atto nei sei mesi di validità del provvedimento. Eventuali inadempienze determinano il venir meno dell'intesa. Le prescrizioni contenute nella nota ministeriale del 31 maggio 2016 si possono suddividere in tre categorie. Alla prima categoria appartengono gli adempimenti di ordine generale, volti alla necessaria riorganizzazione del sistema regionale di gestione dei rifiuti. Alla seconda categoria appartengono le prescrizioni necessarie a dare impulso alla raccolta differenziata. Infine, alla terza categoria appartengono le prescrizioni per il corretto pretrattamento dei rifiuti indifferenziati e il loro smaltimento in coerenza con le previsioni normative europee. Il monitoraggio delle azioni e la verifica del rispetto della tempistica contenuta nelle disposizioni della predetta ordinanza n. 5 del 2016 sono svolti dalla Direzione generale del Ministero dell'ambiente per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) con il supporto dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). La verifica intermedia dei risultati è stata fissata al 15 settembre 2016. Allo stato si è ancora in attesa di conoscere l'avviso dell'ANAC. Dalle risultanze della Direzione generale competente, ad oggi, risulta quanto segue. Dall'attuazione dell'ordinanza 5 del 2016 sono derivati i seguenti effetti positivi, che meritano di essere valorizzati: il pretrattamento del rifiuto prima dello smaltimento in discarica, grazie alla installazione degli impianti mobili, fermo restando quanto già detto in merito ad approfondimenti tecnici in corso in alcune aree della Regione; l'adozione di un crono-programma concreto degli interventi necessari al rientro ad un regime ordinario di gestione dei rifiuti; l'attivazione di un Ufficio per il coordinamento delle attività sulla raccolta differenziata; l'approvazione in Giunta e la presentazione all'Assemblea Regionale Siciliana, di un disegno di legge che provvede alla riorganizzazione della *governance* regionale nel settore, in conformità ai principi posti dalla legislazione statale; la presentazione di una proposta di aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani, in conformità ai contenuti dell'emendamento decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014; l'avvio dei lavori per la realizzazione delle piattaforme integrate di Enna e Gela; l'avvio dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e di modifica delle stesse per la realizzazione di nuove capacità per il trattamento dei rifiuti. Tuttavia, complessivamente, le attività poste in essere dalla Regione non hanno ottemperato del tutto agli impegni assunti con l'ordinanza n. 5 del 2016. Tali risultanze, ad ogni modo, non possono considerarsi definitive stante l'istruttoria ancora in corso. In particolare, sulla raccolta differenziata non sono stati raggiunti gli obiettivi previsti. La Regione, infatti, non ha messo in campo tutte le azioni di potenziamento della raccolta differenziata. Inoltre, pur avendo richiesto la disponibilità alle altre regioni d'Italia, la Regione Siciliana non ha poi stipulato gli accordi per l'invio fuori dal suo territorio dei rifiuti. Né ha avviato le procedure per lo smaltimento in altri impianti nazionali o esteri dei rifiuti prodotti in Regione. In considerazione di ciò, la situazione esistente nella Regione Siciliana continua a necessitare di misure straordinarie, nonostante l'attività posta in essere dall'Amministrazione regionale abbia consentito di tamponare gli aspetti più gravi della situazione emergenziale. All'esito dell'istruttoria, che dovrà tener conto delle valutazioni dell'Autorità Anticorruzione, si valuterà se reiterare tali poteri e con quali strumenti eventualmente farlo. La Commissione europea ha aperto uno specifico progetto pilota (EU pilot 6582/14) sulla gestione dei rifiuti in Sicilia e sul mancato rispetto delle procedure di VIA e VAS nella fase di adozione del piano di gestione dei rifiuti urbani nonché per la mancata realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dal piano stesso. Peraltra, occorre segnalare che il Servizio competente della Commissione europea ha archiviato il caso indicato con le seguenti precisazioni: "La Commissione ha deciso di chiudere questa investigazione EU-Pilot, in quanto la procedura di VAS è

stata espletata a posteriori per quanto riguarda il piano di gestione dei rifiuti. Tuttavia, poiché la Commissione ha delle perplessità in merito al sistema di gestione dei rifiuti nella Regione Siciliana, essa si riserva di esaminare in seguito il contenuto del piano di gestione dei rifiuti". È invece in corso un altro contenzioso con la Commissione europea (EU pilot 7043/14) che riguarda i piani di gestione dei rifiuti di molte Regioni e, nello specifico, anche il piano di gestione dei rifiuti speciali della Regione Siciliana. La Regione è stata quindi più volte sollecitata a provvedere all'aggiornamento del piano dei rifiuti speciali. Tuttavia sembra essere ancora molto indietro nella predisposizione dello stesso. La Regione è, inoltre, inserita nella procedura di infrazione "Discariche abusive" con 10 discariche (di cui una ricadente in un SIN e una sita nel comune di Racalmuto). L'Amministrazione regionale ha inviato certificazione di conclusione del procedimento ambientale, che è stato peraltro inoltrato in data 31 maggio scorso ai servizi tecnici della Commissione europea per lo stralcio del pagamento della sanzione semestrale. I Comuni e la Regione sono stati destinatari, nello scorso dicembre, di un atto di diffida ad adempiere alle attività per la risoluzione della procedura di infrazione in parola. Tuttavia, i termini sono trascorsi infruttuosamente ed è stata avanzata la proposta di commissariamento.

La produzione dei rifiuti in Puglia ammonta per il 2014 a 1.909.748 tonnellate, 466,9 chilogrammi per abitante all'anno. La produzione dei rifiuti in Puglia è andata progressivamente diminuendo dal 2010 al 2014: l'andamento riflette quello della produzione a livello nazionale, che è correlato al *trend* degli indicatori socio-economici ed al consumo delle famiglie. La raccolta differenziata nella regione Puglia nel 2014 ammonta a 493.741 tonnellate. Tale quantità rappresenta solo il 25,9 per cento del totale dei rifiuti prodotti. L'obbligo di legge, come noto, è attualmente il 65 per cento. Di queste quantità raccolte in maniera differenziata la quota principale è rappresentata dall'organico (176.389 tonnellate), seguito dalla carta (145.744 tonnellate). L'analisi dei dati per Provincia evidenzia il raggiungimento della percentuale di raccolta più elevata nella provincia di Brindisi (47,7 per cento) mentre le percentuali più basse si registrano a Lecce (19,9 per cento), Taranto (18,8 per cento) e Foggia (18,2 per cento). Le informazioni pubblicate sul sito della regione Puglia, ancora in fase di validazione da parte della Regione, evidenziano a luglio 2016 un livello della raccolta differenziata pari a 33,99 per cento, in significativo aumento ma ancora insufficiente rispetto agli obiettivi di legge. Il livello della raccolta differenziata è ancora modesto. La valorizzazione energetica appare esigua, mentre il ricorso alla discarica risulta predominante. Dal 12 luglio 2016, per un periodo non superiore a 60 giorni, i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla provincia di Brindisi, stimati complessivamente in circa 20.000 tonnellate, vengono conferiti agli impianti di recupero energetico (R1) di Ferrara e Granarolo gestiti da HERA Ambiente S.p.A., nella misura di 12.000 tonnellate per l'impianto di Ferrara e di 8.000 tonnellate per quello di Granarolo, per un quantitativo massimo di circa 400 tonnellate al giorno. Tali conferimenti sono stati disposti con delibera di giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1075 dell'11 luglio 2016. La regione Puglia presenta diversi impianti per la gestione dei rifiuti urbani. I dati ufficiali ISPRA, riferiti all'anno 2014, evidenziano nove impianti di compostaggio, (con un quantitativo autorizzato di 479.550 tonnellate all'anno ed uno trattato di 268.623 tonnellate all'anno); un impianto di digestione anaerobica, (con un quantitativo autorizzato di 87.000 tonnellate all'anno ed uno trattato di 44.341 tonnellate all'anno); tredici impianti di trattamento meccanico biologico, (con un quantitativo autorizzato di 1.613.064 tonnellate all'anno ed uno trattato di 1.409.020 tonnellate all'anno); un impianto di incenerimento, (con un quantitativo autorizzato di 76.811 tonnellate all'anno ed uno trattato di 76.811 tonnellate all'anno); quattordici discariche in esercizio, (per un quantitativo di RU conferiti di 1.418.800). La regione Puglia, al fine di superare le criticità riscontrate nella organizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ha modificato di recente, con la legge regionale n. 20 del 4 agosto 2016, la preesistente legge del 2012. In particolare, il nuovo assetto normativo regionale prevede l'istituzione di un solo Ambito territoriale ottimale (ATO), coincidente con l'intero territorio regionale, e l'individuazione di Aree omogenee per l'erogazione dei servizi di spazzamento e raccolta; la perimetrazione delle Aree omogenee nonché la definizione della forma associativa dei Comuni appartenenti alla medesima Area omogenea mediante una successiva delibera di giunta regionale; l'istituzione di un'Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti

partecipata dalla Regione, dai Comuni pugliesi e dalla Città metropolitana, che va a sostituire i preesistenti Organi di governo d'ambito provinciali; che all'Agenzia spetti il compito di attuare il piano regionale dei rifiuti; in capo ai comuni facenti parte dell'Area omogenea, il compito di affidare in forma unitaria i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici. I Comuni associati possono avvalersi dell'Agenzia, in qualità di stazione unica appaltante per l'espletamento delle procedure di affidamento; che le procedure VIA ed AIA relative agli impianti per i rifiuti urbani siano in capo alla Regione, fatte salve quelle pendenti dinanzi alle Province e alla Città metropolitana; l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione mediante la nomina di un Commissario *ad acta* (ai sensi dell'articolo 200, comma 4 del Codice dell'ambiente). Alla luce delle modifiche apportate con la nuova legge regionale, si renderà necessario procedere ad un adeguamento del vigente piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 204 dell'8 ottobre 2013. Il Presidente della Giunta regionale ha disposto il commissariamento dei sei organi di governo d'ambito per le funzioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2012 e per le funzioni autorizzative connesse al ciclo dei rifiuti. Sono stati nominati i sei sub-commissari per la durata di sei mesi. La gestione dei rifiuti nella regione Puglia si contraddistingue per il ricorso, da parte di regione e comuni, alle ordinanze contingibili ed urgenti *ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006*. La Regione ha utilizzato lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente per derogare a disposizioni di carattere tecnico relative ad alcuni impianti e per consentire la parziale delocalizzazione delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani al di fuori dell'ATO di produzione, in deroga al principio dell'autosufficienza. La maggior parte dei comuni, invece, ha emesso le ordinanze *ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006* per prorogare *extra ordinem* l'affidamento del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani. Sulla questione è intervenuto il Ministero che con propria circolare del 22 aprile 2016, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti, ha ribadito il divieto di proroga degli affidamenti dei servizi mediante ordinanza. Non sussistono, allo stato attuale, proroghe superiori ai 24 mesi, in conformità alle disposizioni di legge (articolo 191, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006). Le ordinanze sono state oggetto di attenzione anche da parte dell'ANAC che con delibera n. 215 del 2016 sull'attività di vigilanza sull'applicazione della disciplina normativa in materia di affidamento della gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti solidi e urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nei territori comunali della regione Puglia, ha rilevato che i "Comuni, a seguito dei ritardi e degli inadempimenti degli ambiti di raccolta ottimali (ARO) (i cui Sindaci compongono l'Assemblea degli ARO, organo di indirizzo, programmazione e controllo dell'ARO, e il cui personale è destinato all'Ufficio comune di ARO, che opera come stazione unica appaltante), hanno continuato ad approvvigionarsi dai medesimi operatori economici aggiudicatari di risalenti contratti più volte prorogati, o destinatari delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, *ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 50, comma 5 e 54, comma 4, T.U.E.L.*, o beneficiari di continui affidi temporanei, *ex articoli 125 e 57, decreto legislativo n. 163 del 2006*, al di fuori delle ordinarie procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei contratti pubblici a garanzia della massima trasparenza e contendibilità del mercato. Il sistematico ricorso delle stazioni appaltanti alle proroghe contrattuali produce gravi effetti distorsivi sul libero confronto concorrenziale ed è manifestatamente contrario ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, atteso che l'istituto riveste carattere di temporaneità e di eccezionalità e si configura come un affidamento diretto". Inoltre, nella medesima delibera l'ANAC ha ribadito che il prolungato ricorso dei Sindaci alle ordinanze contingibili e urgenti (*ex articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006*), aventi capacità derogatoria, non è conforme all'ordinamento, poiché il protrarsi delle gestioni derogatorie dei rifiuti costituisce una violazione delle norme delle direttive Unione europea in materia. Al riguardo, anche la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente si è pronunciata sul tema con missive specifiche inviate ai singoli Comuni al fine di limitare l'eventuale uso improprio del potere ordinatorio in materia di affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti. Complessivamente, nel solo 2016 sono state notificate alla predetta direzione generale n. 24 ordinanze, di cui 19 comunali e le restanti 5 regionali. La regione Puglia risulta

destinataria di due procedure di infrazione, quella relativa alle discariche abusive (Causa C196/13) e quella relativa a discariche preesistenti (PI 2011/2215). Nella prima procedura rientrano otto discariche rispetto alle 10 iniziali, poiché per la discarica di Peschici lo scorso 31 maggio è stata inoltrata alla Commissione europea la certificazione di chiusura del procedimento ambientale e si è in attesa di determinazioni in merito; per la discarica di Scorrano, nel luglio scorso, è pervenuta la certificazione di conclusione del procedimento ambientale che verrà trasmessa entro il 2 dicembre prossimo. I Comuni e la Regione sono stati destinatari nello scorso dicembre, di un atto di diffida ad adempiere alle attività per la risoluzione della procedura di infrazione in parola. Tuttavia, i termini sono trascorsi infruttuosamente ed è stata avanzata la proposta di commissariamento. Relativamente alla procedura per le discariche preesistenti (PI 2011/2215), le discariche coinvolte nella vicenda sono cinque. Quattro di queste hanno già concluso i lavori di adeguamento e resta da acquisire la certificazione di chiusura e per una è pervenuto il cronoprogramma dei lavori di chiusura.

Il presidente [MARINELLO](#) invita i Senatori che intendono intervenire a formulare quesiti.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul numero delle procedure di infrazione e sui costi connessi e quali siano le discariche che ancora devono essere messe a norma. Fa infine riferimento alla vicenda di un biodigestore in provincia di Salerno, sul cui funzionamento l'ANAC ha espresso rilievi. Chiede infine se il piano regionale dei rifiuti per la Sicilia preveda la realizzazione di nuovi inceneritori, sottolineando che in una recente audizione il presidente Crocetta ha sostenuto che non si sarebbe più fatto ricorso alla termovalorizzazione dei rifiuti nell'Isola.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) chiede quali siano le strategie che il Ministero dell'ambiente intende perseguire per contenere al minimo i conferimenti in discarica dei rifiuti, così come previsto dai principi della economia circolare. Ritiene inoltre necessario contrastare l'erronea interpretazione del principio "chi inquina paga", che legittima il diritto di inquinare previo versamento di una oblazione. Occorre invece premiare le Regioni più virtuose e incentivare la condivisione delle pratiche migliori imputando i costi della cattiva gestione dei rifiuti a quelle Amministrazioni che ne sono direttamente responsabili.

Il senatore [ZIZZA](#) (*CoR*) giudica opportuno sviluppare iniziative di formazione mirate alle fasce dei giovani in età scolare. Occorre inoltre considerare che il rifiuto rappresenta una risorsa che va adeguatamente sfruttata. Con particolare riferimento alla situazione pugliese, rileva la necessità di regole più stringenti che inducano l'Amministrazione regionale ad adottare i comportamenti più corretti.

Il presidente [MARINELLO](#) osserva che un primo ordine di problemi riguarda i rapporti tra le Regioni e le società di servizio che gestiscono i rifiuti. In tale contesto, assume importanza la natura pubblica o privata del gestore del servizio pubblico. Un'altra questione delicata attiene alla capacità dei Comuni di riscuotere la tassa sui rifiuti. A questo riguardo invita il Ministro a valutare forme di commissariamento *ad acta*. Fa poi riferimento alle difficoltà delle Amministrazioni comunali in relazione alla previsione dell'articolo 191 del Codice dell'ambiente, relative all'emanazione delle ordinanze contingibili urgenti e ai poteri sostitutivi. Esprime dubbi sulla scelta di talune Regioni - tra queste la Sicilia - che hanno stanziato risorse per ampliare le discariche esistenti, in contrasto con gli orientamenti generali in materia di gestione di rifiuti. Segnala infine che gran parte delle problematiche connesse alla raccolta non differenziata dipende dalla mancanza di impianti di stabilizzazione di rifiuti e dalla cattiva gestione delle relative procedure concorsuali.

La senatrice [PUPPATO](#) (*PD*) chiede quali siano i siti di interesse nazionale che beneficeranno dello

stanziamento di 800 milioni di euro ci cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016.

Il ministro GALLETTI precisa i dati relativi al numero delle discariche messe in regola e ai conseguenti minori oneri delle infrazioni comunitarie. Il piano di gestione dei rifiuti in Sicilia è ancora in fase di definizione e l'eventuale realizzazione di termovalorizzatori sarà decisa dall'Amministrazione regionale. In merito all'obiettivo tendenziale del 10 per cento di conferimenti in discarica, previsto dalla strategia per l'economia circolare, fa presente che l'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 rappresenta uno strumento certamente utile che richiede punti di partenza che ancora non sono consolidati a livello nazionale, quale ad esempio il raggiungimento dell'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata. La solidarietà tra le Regioni nello smaltimento dei rifiuti può essere invocata allorché tutte le Amministrazioni regionali massimizzino virtuosamente i loro sforzi, fermo restando il principio che i costi delle infrazioni devono rimanere a carico di chi li determina. Condivide l'esigenza di impostare politiche educative di carattere ambientale. Le difficoltà gestionali delle società di servizio di settore non dipendono dalla loro natura giuridica, pubblica o privata, ma dall'assetto industriale e organizzativo, che sembra premiare le aziende di medie dimensioni del Nord del Paese. A questo riguardo, occorre ricordare che alle Regioni compete l'attività di autorizzazione e ai Comuni la gestione, diretta o indiretta, con conseguenze rilevanti sotto i profili della realizzazione delle migliori infrastrutture. Esprime perplessità su forme di commissariamento specifiche per l'esazione delle tariffe sui rifiuti. Si impegna infine a trasmettere alla Commissione copia della delibera del CIPE dello scorso 10 agosto, nella quale sono indicati i siti di interesse nazionali per i quali è stato stanziato un importo complessivo di 800 milioni di euro.

Il presidente [MARINELLO](#) ringrazia il ministro Galletti per il suo intervento e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di questa mattina, sull'affare assegnato n. 385, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

20.0.42 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991).

1. All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera f) Vesuvio sono aggiunte le seguenti lettere: "g) Matese"; "h) Portofino, comprendente la già istituita area marina protetta di Portofino" ».
2. L'istituzione e il primo avviamento dei Parchi del Matese e di Portofino sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

21.0.8

IL RELATORE

Dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Parco del Delta del Po)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale Veneto del Delta del Po, istituto con la legge regionale del Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco del Delta del Po Emilia Romagna, istituito con la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 27 del 1988. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro), i siti di Rete Natura 2000 e le zone di Protezione Speciale disciplinati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (siti Rete Natura) confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po in modo tale da garantire ? in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati ? il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla "Legge quadro", dalle leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia Romagna, dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1992;
- b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;
- c) configurare il Parco del Delta del Po come Parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area del Delta del Po in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;
- d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi all'elaborazione di un piano del parco dell'area del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti Rete Natura confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente

con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni. Tale piano dovrà anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse; alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le Regioni, con i Comuni del parco e la Riserva di Biosfera Delta del Po ? MAB UNESCO;

e) prevedere che l'Ente Parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente Parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse;

f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati;

g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;

h) integrare il piano del parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera "Delta del Po" MAB ? UNESCO così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Regione Emilia-Romagna e della Regione del Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude la adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore."

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [117, 512, 828, 962, 1650](#)

G/117-512-828-962-1650NT2/1/13 (testo 2)

[SANTANGELO, MORONESE, NUGNES](#)

La Commissione,

premesso che:

il nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 117,512, 828,962, 1650, reca disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole;

considerato che:

il mercato unico (spazio senza frontiere interne fra gli Stati membri nel quale è assicurata la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali) è stato istituito il 1° gennaio 1993 e, dalla sua realizzazione, le zone franche e i depositi franchi, qualunque sia l'espressione utilizzata negli Stati

membri dalle previgenti normative nazionali, sono istituti che trovano la propria definizione e disciplina giuridica, seppure con connotazioni che mutano nel tempo, nell'ambito del diritto doganale. Le disposizioni di base che regolano le zone franche inserite negli Stati membri sono regolate dal Codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 «Istituzione del Codice doganale comunitario», e al regolamento (CEE) n. 2454/93 «Disposizioni di applicazione del Codice»;

la prima iniziativa per una zona franca siciliana fu avviata dal Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con decreto dittoriale del 19 ottobre 1860. Nella relazione del Consiglio si legge: «Italia dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi e, fin dove si possa, generalizzarvi il sistema delle scale franche, per modo che le merci entrassero con piena libertà nei porti dell'isola e con pienissima libertà potessero uscirne di nuovo»;

considerato inoltre che:

l'isola di Pantelleria dista 110 chilometri dalla Sicilia e 70 chilometri dalla Tunisia è un luogo geotermico unico nel Mediterraneo; la popolazione non supera gli 8.000 abitanti; il reddito pro capite è 8.000 euro, inferiore del 78 per cento a quello europeo; vi è una crescente disoccupazione giovanile, vi sono prezzi altissimi per approvvigionamento di acqua, smaltimento dei rifiuti, gasolio e commercializzazione di prodotti e servizi, nonché forme persistenti di monopolio;

ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, «l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna»;

il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Problemi specifici delle isole» (2012/C 181/03) sottolinea che «Le isole risentono in modo particolare dei fenomeni migratori e dei problemi connessi all'invecchiamento demografico e allo spopolamento. Queste situazioni possono causare la perdita del patrimonio culturale, l'indebolimento degli ecosistemi e serie ripercussioni economiche (occupazione, giovani eccetera)» ed inoltre di «considerare le isole, nel quadro della PAC, come zone svantaggiate, al pari delle aree montane, tenendo conto in particolare dell'insularità ai fini del finanziamento»;

ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'istituzione e disciplina dell'Iva, «L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate», ma l'articolo 7 specifica che «Agli effetti del presente decreto: a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 2, commi 4-6, «I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali. Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254. Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'articolo 1 della legge 1º dicembre 1948, n. 1438»;

ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il Codice doganale comunitario, il territorio doganale della Comunità non comprende in Italia i «comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio»;

le cessioni relative a beni inviati in questi territori sono da considerare esportazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sempre che, vi sia la prova di uscita dei beni stessi dal territorio UE. Dal 1º gennaio 2013 sulla fattura va indicata la locuzione «operazioni non imponibili»;

analogamente a quanto sopra, anche nella normativa inerente alle accise vige il principio della territorialità. Infatti il decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi), definisce all'articolo 1, comma 3, il territorio nel cui ambito applicare tale imposta: «Ai fini dell'applicazione del presente testo unico: a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato» il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano»;

i riferimenti normativi delle zone franche sono contenuti nel Trattato di Lisbona, che pone come obiettivo principale la riduzione del divario fra i livelli di sviluppo delle varie regioni europee, oltre allo sviluppo di quelle aree considerate meno favorite quindi, *in primis*, le regioni insulari e quelle frontaliere;

nella XIV Legislatura è stato presentato il disegno di legge AS 1772 per la determinazione delle zone franche in Sicilia, tra le quali anche l'isola di Pantelleria, e la validità di tale proposta è legata alla posizione geografica di Pantelleria, alla sua centralità mediterranea, al suo ruolo storico di punto d'incontro fra tre continenti (Europa, Asia ed Africa) ed all'esigenza sovranazionale di creare un «centro-motore» di vaste dimensioni che sia realmente trainante per l'economia sud-europea e mediterranea e che possa creare in Sicilia piena occupazione, lavoro, produttività, ricchezza, beni e servizi;

in data (19 giugno 2015) Corina Cretu ha risposto, per conto della Commissione europea, all'interrogazione E-004970/2015 degli europarlamentari Ignazio Corrao e Dario Tamburrano (EFDD), affermando che «La Commissione è consapevole della particolare situazione socio-economica dell'isola di Pantelleria, dovuta alla sua lontananza e alle dimensioni ridotte del suo mercato interno. Nel quadro del programma del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 sono stati finanziati interventi che hanno interessato soprattutto il settore delle infrastrutture portuali (compresi i porti turistici), delle infrastrutture per la prevenzione dei rischi sismici e vulcanici, delle attività economiche e turistiche ecocompatibili e della ricerca e dello sviluppo tecnologici»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica:

- di dichiarare l'isola di Pantelleria zona franca e ad attivare tutte le procedure necessarie per la sua istituzione;

- di attivare presso l'Unione europea tutte le procedure necessarie per l'istituzione di zone franne nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione.

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire le parole: "I comuni delle isole minori" con le seguenti: "I comuni con sede nelle piccole isole, o limitatamente ai territori delle stesse", nonché dopo le parole: "gli enti parco" inserire le seguenti: ", i soggetti gestori delle aree marine protette e delle riserve naturali".

2.19 (testo 2)

RANUCCI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «favorire il recupero e la riqualificazione», inserire le seguenti: «energetica del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture e nel rispetto della normativa paesaggistica».

1.3.2.1.24. 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 259 (ant.) del 06/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016
259^a Seduta

*Presidenza del Presidente
MARINELLO*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

- [\(119\) D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette](#)
 - [\(1004\) Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette](#)
 - [\(1034\) CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette](#)
 - [\(1931\) PANIZZA ed altri. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco](#)
 - [\(2012\) Ivana SIMEONI ed altri. - Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali](#)
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Poiché non sono stati presentati subemendamenti ammissibili all'emendamento 20.0.42 (testo 2), il presidente MARINELLO dà conto dei subemendamenti ammissibili presentati all'emendamento 21.0.8, pubblicati in allegato, e invita i presentatori a illustrarli.

Non intervenendo i presentatori, chiede al relatore e alla rappresentante del Governo di esprimere i

pareri.

Il relatore [CALEO](#) (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime avviso conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 21.0.8.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[**\(117\) D'ALI'.**](#) - *Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle piccole isole*

[**\(512\) DE POLI.**](#) - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

[**\(828\) Pamela Giacoma Giovanna ORRU'**](#) ed altri. - *Misure per la crescita nelle isole minori.*

Laboratorio Isole

[**\(962\) RANUCCI**](#) ed altri. - *Misure a sostegno delle isole minori finalizzate ad uno sviluppo sostenibile*

[**\(1650\) SANTANGELO**](#) ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre, con l'espressione dei pareri del relatore e della rappresentante del Governo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il relatore [**MANCUSO**](#) (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 5, nonché sull'emendamento 5.0.1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il relatore [**MANCUSO**](#) (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 6, nonché sull'emendamento 6.0.1. Il parere è favorevole sui subemendamenti 6.0.100/4, 6.0.100/8, 6.0.100/9 e 6.0.100/11. È inoltre favorevole sul subemendamento 6.0.100/1, a condizione che venga riformulato sostituendo le parole "occupazione del territorio" con le seguenti "consumo del suolo". Il parere è invece contrario sui restanti subemendamenti all'emendamento 6.0.100 e sull'emendamento 6.0.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 6.0.100, a condizione che venga riformulato aggiungendo, alla fine del primo periodo del comma 1, l'inciso "ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi in aree o su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico".

Il relatore MANCUSO riformula l'emendamento 6.0.100 nell'emendamento 6.0.100 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni della rappresentante del Governo.

Il presidente MARINELLO sottoscrive il subemendamento 6.0.100/1 e lo riformula nel subemendamento 6.0.100/1 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 7.0.200, risultando pertanto preclusi i relativi subemendamenti. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 e parere contrario sugli emendamenti 7.2 e 7.3.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 8.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1 e parere contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.3.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 10.100, risultando pertanto precluso il relativo subemendamento. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 10.1, 10.5 e 10.6 e parere contrario sugli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4. Il parere è contrario sull'emendamento 10.0.1 e favorevole sull'emendamento 10.0.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Il relatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.1, a condizione che venga opportunamente riformulato, e parere contrario sull'emendamento 11.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) riformula l'emendamento 11.1 nell'emendamento 11.1 (testo 2), pubblicato in allegato, accogliendo le indicazioni del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 e parere contrario sull'emendamento 12.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame dell'emendamento all'articolo 13.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1 e parere contrario sull'emendamento 14.2. Il parere è contrario anche sull'emendamento 14.0.1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 15.200, risultando pertanto preclusi i relativi subemendamenti. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.1 e 15.2 e parere contrario sugli emendamenti 15.3 e 15.4. Il parere è contrario sul subemendamento 15.100/1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 15.100.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.3, 16.4, 16.5 e 16.8 e parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 16. Il parere è favorevole sull'emendamento 16.0.1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 18.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sugli emendamenti allegato A.1 e allegato A.2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI si riserva di esprimere il parere sulle proposte emendative dell'allegato A.

Il relatore [MANCUSO](#) (*AP (NCD-UDC)*) si riserva di valutare l'opportunità di presentare un emendamento volto ad inserire il comune di Monte Isola in provincia di Brescia, tra quelli previsti dall'allegato A.

Il presidente [MARINELLO](#) rinnova l'invito ai rappresentanti dei Gruppi a valutare di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [PICCOLI](#) (*FI-PdL XVII*) esprime la contrarietà del suo Gruppo alla proposta del Presidente sottolineando che la rilevanza dei temi trattati richiede l'esame dell'Assemblea. Analoghe considerazioni valgono per l'esame dei disegni di legge di riforma delle aree protette.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*LN-Aut*) si associa al senatore Piccoli, poiché l'esame dei disegni di legge in titolo necessita del vaglio dell'Assemblea sulle proposte emendative che potrebbero essere approvate in Commissione.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a valutare la possibilità di impiegare la sede redigente per concludere l'*iter* in Commissione dei disegni di legge sulle aree protette e sulle isole minori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE ALLA DEMOLIZIONE DELL'EDILIZIA ABUSIVA

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, in occasione dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è deliberato di approfondire le problematiche ambientali connesse alla demolizione dell'edilizia abusiva. Propone pertanto di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di assegnazione di un affare su tale tema.

La Commissione conviene.

*PER L'ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI RELATIVE
ALLA SITUAZIONE DEI RIFIUTI IN TALUNE REGIONI E CITTÀ ITALIANE*

Il presidente [MARINELLO](#) fa presente che, in occasione dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è deliberato di approfondire le problematiche ambientali relative alla situazione dei rifiuti in talune Regioni e Città italiane. Propone pertanto di inoltrare alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, la richiesta di assegnazione di un affare su tale tema.

La Commissione conviene.

SULLO SVOLGIMENTO DI UNA MISSIONE IN OCCASIONE DELLA COP 22 DI MARRAKECH

Il presidente MARINELLO comunica di aver trasmesso alla Presidenza del Senato l'indicazione dei senatori che integreranno la delegazione nazionale al Segmento ad alto livello nell'ambito della 22^a Sessione della Conferenza delle Parti sui cambiamenti climatici (COP 22). Al riguardo sottolinea che tale indicazione è avvenuta nel segno della continuità con la partecipazione ai lavori della COP 21.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [119](#), [1004](#), [1034](#), [1931](#), [2012](#)

21.0.8/1

[AMIDEI](#), [PICCOLI](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

21.0.8/2

[PICCOLI](#), [AMIDEI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire il seguente:

"a-bis) prevedere che la sede operativa degli organi del Parco del Delta del Po sia ubicata tenendo

conto dell'estensione territoriale, con particolare riferimento all'effettivo sviluppo dei rami del fiume Po che determinano la vera natura e dimensione dell'area deltizia, degli attuali Parchi regionali del Delta del Po;".

21.0.8/3

AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) prevedere misure specifiche che tutelino la piccola pesca e la pesca turismo, e un maggior controllo nel tentativo di scongiurare le attività di pesca illegale che contribuiscono alla crisi del settore;".

21.0.8/4

AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 2, lettera d), primo periodo sopprimere le parole:

", dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti Rete Natura confinanti con i parchi regionali esistenti".

21.0.8/5

AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "ventiquattro mesi".

21.0.8/6

PICCOLI, AMIDEI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

21.0.8/7

AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) prevedere che il piano del Parco includa forme di cooperazione con gli altri Parchi al fine di adottare una strategia condivisa per lo sviluppo delle attività economiche ed il patrimonio ambientale delle aree protette;".

21.0.8/8

PICCOLI, AMIDEI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) prevedere l'erogazione di contributi agli enti locali e consorzi delle aree naturali protette di cui al comma 1, per azioni di salvaguardia e valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, per lo sviluppo di start-up innovative, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

21.0.8/9

AMIDEI, PICCOLI, MUNERATO

Al comma 2, sopprimere la lettera g)

21.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Parco del Delta del Po)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo per la riforma dell'assetto ordinamentale e organizzativo e delle finalità e dei criteri di gestione delle aree naturali protette del Delta del Po nelle Regioni Emilia Romagna e Veneto, quale fondamentale risorsa del bacino del Po e fattore determinante per la valorizzazione economica e ambientale dell'alto Adriatico, mediante l'istituzione di un unico Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale Veneto del Delta del Po, istituito con la legge regionale del Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco del Delta del Po Emilia Romagna, istituito con la legge regionale dell'Emilia Romagna n. 27 del 1988. Sono inoltre considerate aree contigue al Parco del Delta del Po, ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394

(Legge quadro), i siti di Rete Natura 2000 e le zone di Protezione Speciale disciplinati dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (siti Rete Natura) confinanti con i perimetri dei due parchi regionali, che conservano l'attuale regime vincolistico di tutela.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) introdurre una disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione del Parco del Delta del Po in modo tale da garantire ? in un regime di collaborazione con gli enti territoriali interessati ? il raggiungimento delle finalità di tutela e di conservazione, nonché di difesa degli equilibri naturali del territorio, previste dalla "Legge quadro", dalle leggi regionali istitutive dei Parchi regionali del Delta del Po del Veneto e dell'Emilia Romagna, dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché la salvaguardia dei principi di tutela della fauna selvatica indicati negli articoli 1 e 2 della legge n. 157 del 1992;
- b) prevedere che il Parco del Delta del Po persegua altresì le finalità di sviluppo socio-economico dei territori di competenza mediante la promozione e il sostegno delle attività economiche tradizionali e di forme di turismo sostenibile ecocompatibile, anche attraverso lo sviluppo della filiera delle imprese dei settori interessati;
- c) configurare il Parco del Delta del Po come Parco orientato a rivalutare e rendere socialmente disponibile il grande patrimonio di risorse ambientali, faunistiche e storico-culturali dell'area del Deltizio in armonia con il complesso dei beni ambientali e paesaggistico-culturali del paese; valorizzare e coordinare i sistemi di attività direttamente o indirettamente legate all'utilizzazione del potenziale delle risorse fisiche degli ambienti umidi presenti, garantendo il rispetto di questi ultimi;
- d) prevedere che il nuovo Ente parco provveda entro sei mesi dall'insediamento dei suoi organi all'elaborazione di un piano del parco dell'area del Delta del Po che tenga conto dei programmi d'area e dei piani territoriali vigenti nei Parchi regionali esistenti, dei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti Rete Natura confinanti con i parchi regionali esistenti e che sia altresì coerente con i principi fondamentali, oltre che dotato dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modificazioni. Tale piano dovrà anche affrontare le tematiche attinenti agli impatti delle attività economiche e produttive, anche se dismesse; alle problematiche connesse alla gestione fluviale e alla gestione integrata della fascia costiera, nonché alla valorizzazione integrata del capitale naturale e culturale dei sistemi territoriali di pregio mediante specifiche concertazioni con le Regioni, con i Comuni del parco e la Riserva di Biosfera Delta del Po ? MAB UNESCO;
- e) prevedere che l'Ente Parco del Delta del Po succeda in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali e che tutti gli atti inerenti la successione dell'Ente Parco del Delta del Po nei rapporti giuridici attivi e passivi degli Enti parco regionali siano fiscalmente neutri e non siano soggetti a imposte e tasse;
- f) prevedere misure idonee ad assicurare la continuità occupazionale, presso il nuovo Ente Parco del Delta del Po, dei dipendenti a tempo indeterminato degli Enti parco regionali che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la copertura delle spese obbligatorie a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle Regioni e dagli Enti locali territorialmente interessati;
- g) disporre le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la disciplina del sistema di tutela e di sviluppo delle aree interessate;
- h) integrare il piano del parco con il piano di azione dell'area Riserva di Biosfera "Delta del Po" MAB ? UNESCO così come riconosciuta nell'anno 2015.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Regione Emilia-Romagna e della Regione

del Veneto. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude la adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui alla presente legge, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore."

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [117, 512, 828, 962, 1650](#)

6.0.100/1 (testo 2)

D'ALÌ, MARINELLO

All'emendamento 6.0.100, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, sostituire le parole: «una minore occupazione del territorio» con le seguenti: «un minor consumo del suolo».

6.0.100 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Articolo 6-bis

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica nel caso di interventi in aree o su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico. Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i Comuni delle isole di cui all'Allegato A presentano ai Ministri competenti un piano sull'attuale offerta turistica del territorio, la sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di interventi da realizzare con priorità".

11.1 (testo 2)

ARRIGONI

Al comma 1, sopprimere le parole: "In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'ANCIIM," e al comma 3 sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi», sopprimere le parole "del Dipartimento della protezione civile e", e sostituire le parole: "calamità naturali" con le seguenti: "eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225"»..

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<http://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.